



A.T.R S.r.l.

Società a responsabilità limitata con unico socio e società soggetta a direzione e coordinamento di INRETE Distribuzione Energia S.p.A

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

STATO DELLE MODIFICHE

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	01/11/2014	Prima emissione
1	28/05/2015	Revisione Parte Speciale Integrazione Parte Speciale D) con inserimento reato di Autoriciclaggio
2	29/10/2015	Revisione Parte Speciale B) con modifiche introdotte dalla Legge 30 maggio 2015, n. 69 in materia di falso in bilancio; integrazione Parte Speciale I) con inserimento nuovi reati ambientali introdotti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68
3	19/06/2017	Revisione Parte Generale; Integrazione Parte Speciale L) con inserimento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art.603 bis c.p) introdotto dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199
4	18/09/2019	Revisione del Modello parte Generale e parte Speciale

Approvato con Determina dell'Amministratore Unico in data 18.09.2019

Amministratore Unico

A Tutta Rete S.rl.

Ing. Alessandro Baroncini

INDICE GENERALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

PREMESSE	8
L'ambito operativo della Società	
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE. – IL “CATALOGO” DEI REATI 231.....	11
1.1. Il superamento del principio <i>societas delinquere non potest</i> e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato	
1.2. Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001	
1.3. Le modifiche al D.lgs 231/2001 introdotte dalla l. 3/2019 entrata in vigore il 31.01.2019	
1.4. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato	
2. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	23
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI A.T.R. S.R.L.....	23
3.1. I lavori preparatori alla redazione del Modello. I presupposti del Modello di organizzazione	
3.2. Le componenti del Modello di A.T.R. S.R.L.	
4. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI A.T.R.....	25
4.1. Il modello di <i>governance</i> di A.T.R.	
4.2. La struttura organizzativa	
5. IL SISTEMA DI CONTROLLO – SCHEMI DI CONTROLLO INTERNI, PROTOCOLLI E PROCEDURE.....	29
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI A.T.R. S.R.L.....	30
7. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	31
8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	32
8.1. L'informazione sul Modello e sui protocolli connessi	
8.2. La formazione sul Modello e sui protocolli connessi	
8.3. Comunicazione degli aggiornamenti del Modello	
DISCIPLINA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	33
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. LE INDICAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	33
2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI A.T.R. S.R.L.....	34
2.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza	
2.2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione	
2.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	
2.4. I requisiti dell'ODV - I casi di ineleggibilità e decadenza	
2.5. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza	
2.6. Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza	
3. I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37

3.1. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	
3.2. I poteri dell'Organismo di Vigilanza	
4. I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
4.1 L'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei terzi	
4.2. Il riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali	
5. COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE.....	40
6. LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	41
7. I PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	41
IL "SISTEMA DISCIPLINARE" RELATIVO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA ATR S.R.L.	42
1. Premessa	
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	
1.2. Il Sistema Disciplinare di A.T.R. S.R.L.	
SEZIONE I: I SOGGETTI DESTINATARI.....	43
I.1 L'Organo Amministrativo (e l'Organo di Controllo, se nominato)	
I.2. Gli altri soggetti in posizione "apicale"	
I.3. I dipendenti di A.T.R.	
I.4. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello	
SEZIONE II: LE CONDOTTE RILEVANTI.....	44
SEZIONE III: LE SANZIONI.....	45
III.1. Le sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico e dell'Organo di Controllo, ove nominato	
III.2. Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali	
III.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti di A.T.R. S.R.L.	
III.4. Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari	
SEZIONE IV. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.....	47
IV.1. Segue: nei confronti dell'Amministratore e dei Sindaci, ove nominati	
IV.2. Segue: nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali	
IV.3. Segue: nei confronti dei Dipendenti di A.T.R.	
IV.4. Segue: nei confronti dei Terzi Destinatari	
PARTI SPECIALI	
PARTE SPECIALE A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	51
Premessa.....	51
A.1. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.....	51
A.2. I REATI DI CUI AGLI ARTT.24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.....	53
A.3. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO' - ATTIVITÀ 'SENSIBILI' - REATI PROSPETTABILI.....	59
A.3.1 Individuazione delle aree c.d. 'strumentali' e ruoli aziendali coinvolti. I controlli esistenti.....	70
A.4. IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.....	75
A.4.1 I principi generali di comportamento	

A.4.2. I flussi informativi	
A.4.3. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	
A.4.4. La formazione	
A.4.5 Il sistema sanzionatorio	
A.4.6 Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo	
PARTE SPECIALE B) REATI SOCIETARI	78
B.1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS. N. 231/2001	78
B.2. INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" E DELLE POSSIBILIMODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI	85
B.3. IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	90
B.3.1. Organizzazione e controlli esistenti	
B.3.3. I Flussi Informativi	
B.3.4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	
B. 3.5 La formazione	
B. 3.6 Il Sistema sanzionatorio	
B. 3.7 Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo	
PARTE SPECIALE C) REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	96
C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies del Decreto)	96
C.1.1 Le fattispecie dei reati di omicidio e lesioni colpose con violazione di norme antinfortunistiche (art. 25 septies, D.Lgs. n. 231/2001)	
C.2 IL SISTEMA DELLE DELEGHE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI INERENTI LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO EX D. LGS. N. 81/2008	101
C.3 IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	102
C.3.1 Organizzazione di A.T.R. S.R.L. in materia di salute e sicurezza sul lavoro	
C.3.2 Gestione degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008	
C.3.3 Principi di comportamento	
C.3.4 I Flussi Informativi	
C.3.5 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	
C.3.6 La formazione	
C.3.7 Il Sistema sanzionatorio	
C.3.8 Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo	
PARTE SPECIALE D) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA AUTORICICLAGGIO	106
D.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE	106
D.2. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. FUNZIONI COINVOLTE. REATI PROSPETTABILI	108
D.3 . IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	109
D.3.1 I principi generali di comportamento	

D.3.2 I flussi informativi	
D.3.3 La formazione	
D.3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	
D.3.5 Il Sistema sanzionatorio	
D.3.6 Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo	
PARTE SPECIALE E) REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	
.....	111
E.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 BIS DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.....	111
E.2 AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. REATI PROSPETTABILI.....	115
E.3 IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.....	116
E.3.1 I principi generali di comportamento	
E.3.2 I flussi informativi	
E.3.3 La formazione	
E.3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	
E.3.5 Il Sistema sanzionatorio	
E.3.6 Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo	
PARTE SPECIALE F) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	120
F.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-TER DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILITÀ DI COMMISSIONE.....	120
F.2 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E IPOTESI DI ATTIVITÀ SENSIBILI. LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE ED I REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI.....	121
F.3 IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.....	122
F.3.1 I principi generali di comportamento	
F.3.2 I Flussi Informativi	
F.3.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	
F.3.4 La formazione	
F.3.5 Il Sistema sanzionatorio	
F.3.6 Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo	
PARTE SPECIALE G) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	124
G.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS 1 DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILITÀ DI COMMISSIONE.....	124
G.2 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI. LE FUNZIONI COINVOLTE.....	128
G.3 IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.....	128
G.3.1 I principi generali di comportamento	
G.3.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	
G.3.4 La formazione	
G.3.5 Il Sistema sanzionatorio	
G.3.6 Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo	
PARTE SPECIALE H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	129

H.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-DECIES DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILITÀ DI COMMISSIONE.....	130
H.2 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI. LE FUNZIONI COINVOLTE.....	131
H.3 IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.....	132
H.3.1 I principi generali di comportamento	
H.3.2 I Flussi Informativi e i compiti dell'Organismo di Vigilanza	
H.3.3. La formazione	
H.3.4 Il Sistema sanzionatorio	
H.3.5 Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo	
PARTE SPECIALE I) REATI AMBIENTALI	133
I.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILITÀ DI COMMISSIONE.....	133
I.2 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI. LE FUNZIONI COINVOLTE.....	151
I.3 IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.....	152
I.3.1 Organizzazione di A.T.R. S.R.L. in materia ambientale	
I.3.2 I principi generali di comportamento	
I.3.3 I Flussi Informativi	
I.3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	
I.3.5 La formazione	
I.3.6 Il Sistema sanzionatorio	
I.3.7 Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo	
PARTE SPECIALE L) INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	156
L.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUINQUIES DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILITÀ DI COMMISSIONE.....	156
L.2 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI. LE FUNZIONI COINVOLTE.....	157
L.3 IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.....	158
L.3.1 I principi generali di comportamento	
L.3.2 I Flussi Informativi	
L.3.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	
L.3.4 La formazione	
L.3.5 Il Sistema sanzionatorio	
L.3.6 Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

PREMESSA

L'ambito operativo della Società

A *TUTTA RETE S.r.l.* (d'ora in poi A.T.R. s.r.l.) è una società a responsabilità limitata costituita in data 26 marzo 2010 con atto costitutivo del Notaio Giuseppe giorni, avente sede legale in Cento (FE), Via B. Malamini n. 1 (P.IVA 01813730387). La società è rimasta inattiva sino al 22 ottobre 2010 ovvero fino al conferimento del ramo d'azienda della distribuzione del gas metano.

La società è stata costituita in quanto il Socio Unico *CMV Servizi S.r.l.* ha deciso di istituire un'autonoma società che si occupasse della gestione delle reti del gas e delle altre attività indicate nell'oggetto sociale.

Nel mese di ottobre 2018, *CMV Servizi S.r.l.*, società che detiene il controllo di A T.R. S.r.l., e *INRETE Distribuzione Energia S.p.A.*, società controllata da *Hera S.p.A.*, hanno avviato le attività propedeutiche ad un'operazione di scissione proporzionale per incorporazione di *CMV Servizi* in *INRETE*, mediante assegnazione a *INRETE* delle reti gas facenti capo a *CMV Servizi* e del 100% del capitale sociale di A T.R. S.r.l.

Tale operazione di scissione si è perfezionata nei primi due mesi del 2019 ed è divenuta efficace dal 1 marzo 2019.

A.T.R. S.r.l. ha per oggetto l'esercizio dell'attività di gestione integrata di impianti, di reti di trasporto e di distribuzione, sia per usi civili che produttivi, di:

- Risorse energetiche
- Gas di qualsiasi specie e natura;
- teleriscaldamento;
- energia elettrica;
- telecomunicazioni e trasmissione dati, di qualsiasi forma, materiale e natura;
- risorse idriche:

In particolare la società provvede:

- a) alla gestione integrata delle risorse energetiche per la produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione dell'energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasporto e vendita del calore per uso industriale e domestico; installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile; realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore; realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento;
- b) alla gestione integrata delle risorse idriche per la captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, depurazione, distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma; raccolta trattamento e

smaltimento di acque reflue e/o meteoriche; costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;

- c) alla gestione integrata delle reti di telecomunicazione, fonia e trasmissione dati, sia via rete, cavo, etere o in qualsiasi altra forma per la trasmissione, trasporto, trattamento, conservazione, archiviazione di dati; realizzazione e gestione di impianti di telecomunicazione e trasmissione dati;
- d) alla connessione alle reti di distribuzione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta, fornendo tutte le prestazioni ed i servizi necessari;
- e) alla realizzazione, gestione, vigilanza e manutenzione delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, sia di proprietà che di terzi, assunti in affidamento diretto o mediante gara;
- f) alla progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione delle reti e degli impianti di distribuzione;
- g) ricerca, consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazione, studi di fattibilità, direzione lavori, coordinamento, costruzione ed esercizio delle reti ed impianti sopra considerati, sia propri che di terzi, pubblici o a libero mercato.

La società ha per oggetto anche la gestione e la fornitura dei seguenti servizi:

- gestione di servizi pubblici locali compresi i servizi cimiteriali, di illuminazione votiva e di illuminazione pubblica;
- fornitura di servizi strumentali a favore degli enti locali compresi i servizi di manutenzione verde pubblico, manutenzione strade e segnaletica, pronto intervento territoriale, spazzamento neve - spargimento sale, gestione impianti termici, disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione.

La Società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, persegue le seguenti finalità: a) favorisce lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; b) garantisce la neutralità nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedisce discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili; e d) impedisce trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere-gare.

A.T.R. S.r.l. è soggetta alle disposizioni di separazione funzionale come di seguito descritte.

Con la Deliberazione 22 giugno 2015 n.296/2015/R/com l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), fino al dicembre 2017 AEEGSI ha approvato il *“Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (TIUF)”* che illustra le disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione funzionale per il settore dell'energia elettrica e del gas che si applicano nell'ambito di un'Impresa Verticalmente Integrata (IVI), ossia l'impresa o il gruppo di imprese che svolge, nel settore dell'energia elettrica e/o del gas, almeno una attività in concessione (ad esempio, la distribuzione del gas) e almeno una attività liberalizzata (ad esempio, la vendita del gas naturale e dell'energia elettrica).La deliberazione 296/2015/R/com è stata emanata in seguito al recepimento da parte dell'Italia delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE che hanno introdotto nuove disposizioni in materia di separazione tra la

gestione dell'infrastruttura del gas naturale/energia elettrica e l'attività di produzione. Le disposizioni previste da tali direttive hanno in sostanza da un lato replicato i modelli di unbundling preesistenti di separazione funzionale disciplinati dall'Autorità con la deliberazione 11/2007 e dall'altro, introdotto alcuni nuovi specifici adempimenti a carico degli operatori del settore.

Per quanto concerne le regole di corporate governance, il TIUF all'art. 7 prevede che, all'interno di una società che è parte di un'IVI, l'attività svolta in regime di concessione (distribuzione del gas e/o distribuzione dell'energia elettrica) venga affidata ad un Gestore Indipendente, organo amministrativo e gestorio con il compito di svolgere l'attività affidatagli secondo criteri di indipendenza, economicità, efficienza e non discriminazione.

Il Gestore Indipendente è composto da tutti (modalità ordinaria, art. 9.1) o da una parte (modalità derogata, art. 9.2) dei consiglieri di amministrazione e, qualora esistente, dal personale dirigenziale apicale.

I componenti del Gestore devono possedere idonei requisiti tali da escludere situazioni di conflitto di interesse, di non indipendenza o di incompatibilità verso la/le società dell'IVI o del gruppo che svolge/ono le attività di vendita del gas e/o energia elettrica e/o di produzione dell'energia elettrica, come previsto dall'art. 10 del TIUF.

Inoltre, al Gestore sono attribuiti effettivi poteri decisionali in relazione ai mezzi necessari alla gestione ed allo sviluppo dell'attività separata funzionalmente (procure, deleghe, etc.).

A Tutta Rete è inserita in una impresa verticalmente integrata ai sensi dell'art. 1.1 dell'Allegato A della Delibera 296/2015/R/com (Testo Integrato di Unbundling Funzionale – TIUF) nell'ambito del quale sono esercitate sia attività rientranti nell'elenco di cui all'art. 4.1 del TIUF, sia attività liberalizzate del settore energetico.

In particolare nell'impresa verticalmente integrata vi sono la società A.T.R. S.r.l. che svolge l'attività regolata di distribuzione del gas naturale e la società CMV Energia & Impianti S.r.l, già acquisita da HeraComm S.p.A , che svolge le attività liberalizzate di vendita dell'energia elettrica e del gas naturale ai clienti finali.

A.T.R. S.r.l. è, pertanto, soggetta alle norme di separazione funzionale per la cui realizzazione si è proceduto ad affidare l'amministrazione dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale ad un Gestore Indipendente individuato all'interno della stessa società.

La Società si è conformata alla normativa in materia di unbundling funzionale fin dal lontano 2010 secondo le previsioni di cui all'Allegato A della Delibera 11/07 all'epoca vigente istituendo un primo Gestore Indipendente. In seguito il Gestore Indipendente di A.T.R. S.r.l. per meglio presidiare tutti i processi relativi all'attività caratteristica ed i processi di supporto è stato istituito comprendendo l'Amministratore Unico della società e dipendenti con ruoli apicali, individuati nel Responsabile Tecnico/Commerciale e Responsabile Amministrativo.

L'attuale Gestore Indipendente, nominato in data 01/03/2019, è composto esclusivamente dall'Amministratore Unico della Società, Ing. Alessandro Baroncini.

A.T.R. S.r.l., in quanto parte di un'impresa verticalmente integrata e, quindi, soggetta alla normativa di separazione funzionale, si è trovata nella necessità di conformare le disposizioni relative al sistema di

governance, in particolare le prescrizioni in merito al procedimento di nomina dell'organo amministratore e gestore della società e quindi anche dell'attività separata con quanto prescriveva l'Allegato A della Delibera 11/07. Si sottolinea come lo statuto sociale sia stato già modificato in tal senso. L'art. 16, c.11 infatti prescrive che all'organo amministrativo, sia che esso sia stato nominato in forma collegiale o individuale, è attribuita la qualifica di Gestore Indipendente ai sensi del Testo Unico Integrato di Unbundling.

Con delibera dell'Assemblea straordinaria, il 21/12/2016 lo statuto è stato adeguato nuovamente al fine di recepire le previsioni circa i requisiti di indipendenza in capo agli amministratori, al rispetto dei vincoli di riservatezza in ordine al trattamento e alla divulgazione dei dati di cui gli amministratori componenti del Gestore vengono in possesso nel corso del loro incarico, e all'impegno da parte dei medesimi, di non detenere, neanche indirettamente, interessi economici nelle altre attività dell'impresa verticalmente integrata di cui la società fosse parte.

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE. – IL “CATALOGO” DEI REATI 231

1.1. Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge n. 300 del 29 settembre 2000, con il D. Lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (d'ora in poi, per brevità, anche il 'Decreto'), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'enti'; esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa - invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale - nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, come specificato all'art. 5 del Decreto, da:

1. soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. *soggetti in posizioni apicale*);
2. soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (i c.d. *soggetti in posizione subordinata*).

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati .

Si fornisce di seguito una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto (il "catalogo" dei reati 231).

1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 *bis*, cod. pen.).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 *ter*, cod. pen.);
- Concussione (art. 317, cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter*, cod. pen.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, cod. pen.);
- Pene per il corruttore – corruzione attiva (art. 321 cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e o di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 2 n.1, cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis*, cod. pen.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 *ter*, cod. pen.).

2. Reati societari

Categoria disciplinata dall'art. 25 ter del Decreto, disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla legge n. 190 del 2012 e dalla legge 27 maggio 2015, n. 69:

- False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.);
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter cod. civ.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637, cod. civ.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, cod. civ.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* cod.civ.).

L'art. 25 ter del Decreto è stato modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 che, come si specificherà meglio nella Parte Speciale C), ha introdotto “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190”.

3. Reati con finalità di terrorismo

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.).

4. Reati e illeciti amministrativi di abuso e manipolazione di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 187 bis TUF;
- Manipolazione del mercato di cui agli artt. 185 e 187 ter TUF.

5. Reati transnazionali

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) (sulla base della L. n.146/2006 il contenuto di questo articolo è in parte cambiato);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n.43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Suppl. ord. Gazz. Uff. 31 ottobre n. 255);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

6. Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3 c.p.).

7. Reati contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

8. Reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

9. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo (artt. 453 - 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

10. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1).

11. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

- Accesso abusivo ad un sistema telematico od informatico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.).

12. Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., 6° c.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998;
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

13. Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

15. Delitti contro l'amministrazione della Giustizia

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

16. Reati ambientali

L'art. 25 undecies, introdotto dall'articolo 4 della legge n. 116 del 2009, in seguito sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n.121 del 2011, ha introdotto un'ulteriore categoria di reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, ossia i reati ambientali:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III, D.Lgs. n. 152/2006, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2 D. lgs. 152 del 2006);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137 comma 3 D. lgs. 152 del 2006);
- Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 al medesimo decreto ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'autorità competente (art. 137 comma 5 primo periodo D. lgs. 152 del 2006);
- Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 137 comma 5 secondo periodo D. lgs. 152 del 2006);
- Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 D. lgs. 152 del 2006);
- Attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lettera a) D. lgs. 152 del 2006);

- Attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lettera b) D. lgs. 152 del 2006);
- Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 3, primo periodo D. lgs. 152 del 2006);
- Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 3, secondo periodo D. lgs. 152 del 2006);
- Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4 D. lgs. 152 del 2006);
- Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 5 D. lgs. 152 del 2006);
- Effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (art. 256, comma 6, primo periodo D. lgs. 152 del 2006);
- Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (C.S.R.) (art. 257, comma 1 D. lgs. 152 del 2006);
- Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito (art. 257, comma 1 D. lgs. 152 del 2006);
- Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) (art. 257, comma 2 D. lgs. 152 del 2006);
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo D. lgs. 152 del 2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D. lgs. 152 del 2006);
- Attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 D. lgs. 152 del 2006);
- Predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti – utilizzato nel sistema di controllo – con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti, e inserimento del certificato falso nei dati da fornire per la tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis comma 6 D. lgs. 152 del 2006);
- Omesso accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con la scheda cartacea SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario, con la copia del certificato analitico (art. 260 bis comma 7 secondo periodo D. lgs. 152 del 2006);
- Trasporto di rifiuti facendo uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis comma 7 terzo periodo D. lgs. 152 del 2006);
- Accompagnamento del trasporto di rifiuti con la scheda cartacea SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (art. 260 bis comma 8 D. lgs. 152 del 2006);

- Emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5 D. lgs. 152 del 2006);
- Delitti di cui alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Violazione delle disposizioni per la cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono stratosferico (art. 3 comma 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549);
- Inquinamento doloso da nave (Art. 8 D. lgs. 6 novembre 2007 n. 202);
- Inquinamento colposo da nave (Art. 9 D. lgs. 6 novembre 2007 n. 202).

L'art. 25 undecies è stato recentemente modificato dall'art. 1 della Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che ha aggiunto tra i reati-presupposto i seguenti:

- delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- delitto di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p. con riferimento agli artt. 454 bis e 454 quater c.p.);
- delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del codice penale (art. 452 octies c.p.).

L'art. 1 comma 8 della Legge n. 68/2015 ha inoltre inserito nell'articolo 25 quinquies del Decreto il comma 1 bis relativo alla previsione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 per un periodo non superiore a un anno nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lett. a): delitto di inquinamento ambientale e lett. b): disastro ambientale.

Tali interventi riguardano le misure dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale ex art. 454 quinquies c.p.), le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo.

17. Reati inerenti l'impiego di cittadini stranieri

- In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

18. Reati inerenti intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Legge 29 ottobre 2016 n. 199, entrata in vigore in data 4 novembre 2016, ha inserito nell'art. 25 *quinques* del D.Lgs 231/2001, fra i reati contro la personalità individuale richiamati, anche l'art. 603 bis c.p. rubricato come "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Dopo un'attenta analisi dell'oggetto sociale, delle attività e delle procedure aziendali, verificate anche mediante interviste sui luoghi di lavoro, si è esclusa la sussistenza presso A.T.R. S.r.l. di "aree di rischio" in cui ipotizzare condotte delittuose integranti i reati di cui agli artt. 25 bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento); 25 quater (delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico); 25 quater 1 (reati di mutilazione degli organi genitali femminili); 25 *quinques* (delitti contro la personalità individuale); 25 *sexies* (abuso dei mercati); 25 *novies* (delitti in materia di violazioni del diritto d'autore); 25 *duodecies* (reati inerenti l'impiego di cittadini stranieri irregolari) del decreto legislativo n. 231/2001, nonché dei reati aventi carattere transnazionale che comportano responsabilità amministrativa da reato in forza della legge n. 146/2006.

In relazione a queste fattispecie si è quindi ritenuto che non si possa neppure astrattamente configurare una eventuale responsabilità di A.T.R.

1.2. Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati richiamati dal medesimo, l'ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A mente dell'art. 9, le sanzioni, denominate *amministrative*, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. del Decreto anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di €258,23 ad un massimo di €1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente coinvolto.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni dei reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
- c) commissione dell'illecito;
- d) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le
- e) prestazioni di un pubblico servizio;
- f) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- g) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni (per taluni reati è tuttavia prevista l'interdizione definitiva). L'art. 15 del Decreto prevede che, laddove sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione della attività dell'ente, il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sulla occupazione.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando vi siano:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

1.3 Le modifiche al D.lgs 231/2001 introdotte dalla l. 3/2019 entrata in vigore il 31.01.2019

La nuova legge anticorruzione - 9 gennaio 2019, n.3 – introduce alcune modifiche significative al decreto 231/2001. Viene inserito il reato di traffico di influenze illecite nel catalogo degli illeciti punibili e sono inasprite le sanzioni interdittive, differenziando il quantum sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto.

La legge n. 3/2019 riscrive infatti in parte l'art. 25 del decreto 231, relativo alla responsabilità societaria per reati di corruzione, aggiungendo alla lista dei reati l'art. 346-bis c.p. sul traffico di influenze illecite, a sua volta modificato dalla stessa legge.

La novità maggiormente impattante è, però, l'aumento delle soglie edittali delle sanzioni interdittive. La durata è fissata per legge (art. 13, comma 2 del Dlgs 231) da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.

Il nuovo comma 5 dell'art. 25 (come modificato dalla legge n.3/2019, all'art. 9) prevede la loro applicazione, per i reati di corruzione, per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni per gli illeciti commessi dagli amministratori e per una durata da due a quattro anni per gli illeciti commessi da persone sotto la vigilanza o il controllo di questi ultimi. Una differenza significativa se si considera che la normativa previgente per i medesimi reati contemplava la sanzione interdittiva minima di un anno (e massima di due per rimando implicito all'art. 13, comma 2).

Viene tuttavia prevista una riduzione delle sanzioni interdittive (minimo tre mesi e massimo due anni) agli enti che si attivino per eliminare le conseguenze del reato. E' stato infatti previsto l'istituto del ravvedimento operoso con l'aggiunta del comma 5-bis all'art. 25. Avranno uno sconto di pena gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi

1.4. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha nominato un Organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (Organismo di Vigilanza, di seguito, anche 'OdV');
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che la società debba:

1. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

La l. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" entrata in vigore

il 29 dicembre 2017 ha previsto all'art. 2 l'inserimento nel corpo dell'art. 6 del D.lgs 231/2001 del nuovo comma 2 bis.

In esso si prevede, quale ulteriore requisito di idoneità e di efficace attuazione del modello da aggiungersi a quelli precedentemente riportati, che esso debba prevedere “uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), di presentare, a tutela dell'interesse dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni”.

Fino a questa modifica normativa lo strumento del *whistleblowing* è sempre stato ricondotto nell'alveo dei flussi informativi rivolti all'ODV in quanto detto organismo, in ragione dei requisiti di indipendenza ha da sempre rappresentato la struttura dell'ente che più di ogni altra appariva idonea a gestire segnalazioni di fatti di particolare sensibilità in quanto passibili di integrare fattispecie delittuose.

Il nuova comma 2 bis appena riportato, invece, non nomina affatto l'ODV quale destinatario delle segnalazioni, lasciando libere le società di strutturare i canali informativi a loro piacimento.

ATR S.r.l. ha implementato una piattaforma per la gestione delle segnalazioni degli illeciti accessibile dal sito web della società – sezione amministrazione trasparente (indirizzo: <https://whistleblowing.cmvservizi-atuttarete.it/>) ai sensi della legge 190/2012 la quale consente nel rispetto delle prescrizioni dell'ANAC di:

- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette ed indirette;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione e l'identità di eventuali soggetti segnalanti;
- consentire al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante;
- non permette di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato, poichè l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso salvo che ciò non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis co.2, del d.lgs.165/2001.

Sebbene implementata nell'ambito della l. 190 ed al fine di consentire le segnalazioni degli illeciti previsti da tale normativa, essa è stata utilizzata anche ai fini 231 (prevedendo un flusso comunicativo tra l'RPC e l'ODV). Anche se a seguito della cessione intervenuta la società è diventata a tutti gli effetti privata - e non è quindi più soggetta agli obblighi di cui alla l.190 - ha ciò nondimeno deciso di mantenere la piattaforma per la segnalazione degli illeciti già implementata prevedendo che il destinatario delle segnalazioni provenienti dalla piattaforma sia l'ODV (al suo indirizzo mail istituzionale).

Sempre tra i requisiti di idoneità ed efficacia introdotti con la recente modifica il comma 2 bis dell'art. 6 prevede che i Modelli debbano contenere:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;

nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure a tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave le segnalazioni che si rivelano infondate.

ATR S.r.l. si è adeguata a dette previsioni inserendo nel proprio Codice Etico detto divieto ed introducendo nel sistema disciplinare la possibilità di comminare sanzioni nel caso siano violati i divieti stabiliti dal Codice Etico sotto tale specifico profilo.

Il comma 6 del D.lgs, come da ultimo modificato, prevede poi al comma 2 ter la possibilità di denunciare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro l'intervenuta adozione di misure discriminatorie nei confronti di chi sia stato autore di una segnalazione anche per il tramite dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

Il comma 2 quater infine prescrive la nullità del licenziamento ritorsivo e dei mutamenti di mansione ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva ai danni del segnalante, imponendo al datore di lavoro l'onere di provare – in caso di irrogazione di sanzioni disciplinari, di licenziamenti, demansionamenti, trasferimenti ai danni di un soggetto segnalante – che tali misure sono estranee alla segnalazione stessa.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra richiamata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lettere a) e b).

Segnatamente, è ivi prescritto che:

- il Modello preveda misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richieda una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub* art. 6, comma 2).

Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal legislatore.

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

In forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel Marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel Maggio 2004, nel Marzo 2008 e da ultimo nel Marzo 2014. Tutte le citate versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state giudicate, dal Ministero di Giustizia, adeguate al raggiungimento dello scopo fissato.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto, tra l'altro, anche delle Linee Guida sopra citate.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI A.T.R. S.R.L.

3.1. I lavori preparatori alla redazione del Modello. I presupposti del Modello di organizzazione.

Il gruppo di professionisti incaricato della redazione del modello ha sottoposto la struttura organizzativa e societaria di A.T.R. s.r.l. ad un completo *risk assessment*. In particolare, come suggerito dalle Associazioni di categoria, l'analisi è partita con la inventariazione e la mappatura completa delle attività aziendali.

Tale attività è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale, nonché l'esecuzione di colloqui con gli organi direttivi ed i subalterni.

All'esito di tale lavoro, è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle "aree a rischio reato", vale a dire di quei settori della Società, e/o dei processi aziendali, rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione dei reati, tra quelli indicati dal Decreto (*Risk Mapping*).

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio", sono poi state individuate le attività e/o i processi cd. "sensibili", ovvero quelli al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati.

Per ognuna delle attività sensibili, si è quindi provveduto ad individuare quelle che, in astratto, possono essere considerate alcune delle modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Una volta individuate le aree di attività sensibili, sono stati rilevati i punti di controllo esistenti (procedure esistenti, verificabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.). Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità.

Le aree di attività ed i processi sensibili di ATR sono quelle descritti al successivo paragrafo 4.2 e nelle Parti Speciali.

Sono state anche valutate le procedure di qualità, le istruzioni operative nonché le procedure aziendali volte a garantire l'autonomia contabile e funzionale prevista dal TIUF. Successivamente, si è anche provveduto alla identificazione degli interventi di miglioramento. Sulla base della situazione attuale e dei contenuti del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento degli attuali sistemi e procedure interni e si è provveduto all'elaborazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.

3.2. Le componenti del Modello di A.T.R. S.R.L.

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da Parte Speciali elaborate con riferimento a gruppi omogenei di reato.

La Parte Generale riporta i contenuti del D. Lgs. 231/2001 e la descrizione dell'organizzazione societaria; vi sono inoltre illustrati lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza ed il Sistema Disciplinare.

Le Parti Speciali si distinguono come segue:

- Parte Speciale A) relativa ai c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B) relativa ai c.d. reati societari;
- Parte Speciale C) relativa ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale D) relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di illecita provenienza e autoriciclaggio;
- Parte Speciale E) relativa ai reati c.d. informatici e trattamento illecito dei dati;
- Parte Speciale F) relativa ai delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale G) relativa ai delitti contro l'industria e il commercio;
- Parte Speciale H) relativa ai delitti contro l'amministrazione della giustizia;
- Parte Speciale I) relativa ai reati ambientali.
- Parte Speciale L) relativa ai reati intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Nell'ambito delle Parti Speciali, sono stati indicati:

- 1) le aree ritenute a rischio reato e le attività sensibili;
- 2) i reati astrattamente perpetrabili;
- 3) la tipologia dei controlli che verranno posti in essere sulle singole aree di rischio;
- 4) i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- 5) i compiti e i flussi informativi riferibili all'OdV al fine di prevenire il pericolo di commissione dei reati.

Tutte le procedure, i protocolli, i regolamenti aziendali ed ogni documento in genere richiamati e/o allegati al presente Modello sono da considerare parte integrante e sostanziale dello stesso.

4. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI A.T.R. S.R.L.

Attualmente la società è amministrata da un Amministratore Unico, da cui dipendono gerarchicamente tutte le altre funzioni aziendali come qui di seguito specificato.

4.1. Il modello di *governance* di A.T.R. S.R.L.

Il sistema di *governance* di A.T.R. s.r.l. risulta così articolato:

Assemblea

L'assemblea è composta dal rappresentante del socio unico, INRETE Distribuzione Energia S.p.A.

Amministrazione

L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea. Esso è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto.

Gestore Indipendente

L'attuale Gestore Indipendente, a norma dell'art. 9 della deliberazione ARERA 296/2015/R/com c.d "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" (TIUF) è composto dall'Organo Amministrativo della Società.

Il Gestore Indipendente, così come i suoi predecessori, all'atto dell'assunzione dell'incarico ha sottoscritto apposita dichiarazione con la quale si è impegnato al rispetto del Codice di Comportamento, alla riservatezza nella gestione delle informazioni commercialmente sensibili, a non accettare incentivi economici che ne avrebbero potuto compromettere l'indipendenza,

Organo di controllo

Non essendo obbligata per legge, la Società non ha inteso nominare l'Organo di Controllo mentre la stessa si è dotata di un Revisore Unico in alternativa al collegio sindacale non obbligatorio.

Referente per la Riservatezza delle Informazioni Commercialmente Sensibili (R.I.C.S.)

Sono informazioni commercialmente sensibili i dati o le informazioni acquisite nell'ambito dello svolgimento della attività in separazione funzionale, distribuzione e misura del gas naturale tali da fornire un vantaggio competitivo all'operatore commerciale che ne venisse a conoscenza in modo esclusivo.

- Il Referente per la Riservatezza delle Informazioni Commercialmente Sensibili (R.I.C.S.) gestisce le informazioni commerciali sensibili e compie una verifica dei dati. Verifica altresì che gli accessi alle informazioni siano operate in modo conforme alla legge ed al Programma degli Adempimenti.

Il Referente è persona di alta professionalità alla quale si applicano le stesse cause di incompatibilità previste per il Gestore Indipendente.

Il Gestore Indipendente stabilisce quali sono le informazioni commercialmente sensibili e fa in modo che non siano trattate in modo discriminatorio. I comportamenti non discriminatori sono quelli che garantiscono di mantenere le informazioni riservate rispetto a chiunque.

4.2 La struttura organizzativa di A.T.R. S.r.l.

Con riferimento all'operazione societaria approvata dal Consiglio di Amministrazione di INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e con decorrenza 1 Marzo 2019, viene collocata alle dirette dipendenze di Inrete Distribuzione Energia S.p.A. **A Tutta Rete S.r.l.**, Società di distribuzione gas il cui incarico di **Amministratore Unico** viene affidato all'**ing. Alessandro Baroncini**.

Dall'**Amministratore Unico** dipende:

➤ **Coordinamento Operativo**, affidata all'**ing. Federico Bronzini** con la responsabilità di supportare operativamente l'Amministratore Unico nella gestione delle attività connesse al servizio di distribuzione gas,

da cui dipendono:

- **Operations**, affidato al **per.ind. Leonardo Fantoni**


- **Servizi Distribuzione**, affidato ad interim al **per.ind. Leonardo Fantoni**

In Staff a **Coordinamento Operativo** è collocato:

- **Servizi di Supporto**, affidato al **dott. Riccardo Balboni**

Nell'ambito di **A Tutta Rete S.r.l.** viene inoltre assegnato il seguente incarico:

Responsabile della Conformità Unbundling, affidato al **dott. Oriano Sirri**,



Inoltre, con riferimento alle attività di supporto gestite da A Tutta Rete S.r.l., collocate in Staff all'Amministratore Unico, l'impostazione e le Linee Guida saranno fornite dalle strutture centrali di Hera S.p.A. per gli ambiti di competenza, con eventuale supporto operativo da parte di INRETE per l'omogeneità nella transizione verso il modello operativo del Gruppo Hera.

Di conseguenza i dipendenti di ATR sono stati assegnati alle strutture organizzative sopra elencate in base alle mansioni svolte.

Le attività riguardanti i settori operativi ed alcune di staff vengono svolte dal Gruppo HERA Spa mediante accordi intercompany.

L'attività dei Sistemi Informativi e di Facility Management (Servizi Immobiliari) vengono svolte rispettivamente dal personale della Società CLARA Spa e da CMV Servizi Srl in regime di service

secondo quanto previsto dalla "Convenzione per l'attivazione e l'espletamento di reciproci servizi in relazione di interorganicità".

ATR ha recepito il protocollo 231 del gruppo HERA "P.003 Gestione Deleghe" che regola le procedure di rilascio delle deleghe di funzione .

In data 01 Marzo 2019 l'Amministratore Unico ha nominato come RSPP di ATR quello del Gruppo HERA.

Sono stati assegnati ai Responsabili delle strutture organizzative dei budget interni alla spesa e conferite apposite procure funzionali per l'esercizio delle attività di competenza e per la rappresentanza della società verso terzi.

In particolare al Responsabile Operations è stata conferita anche la nomina di RUP secondo quanto previsto dal d.lgs.50/2016 per acquisti di servizi, lavori e forniture di importi inferiori a 50.000€

In base all'art. 1 della Delibera ARG/com 132/08 viene definito *PERSONALE COINVOLTO*:

- Tutto il personale dipendente di una società come ATR s.r.l. ove è presente il Gestore Indipendente che svolge mansioni relative alla attività in separazione funzionale, quindi in sostanza tutti i dipendenti di ATR s.r.l.;
- Le persone fisiche che intrattengono un rapporto contrattuale con la società dove è presente il Gestore Indipendente per la fornitura di consulenze o prestazioni relative alla attività separata;
- I dipendenti di altra società del Gruppo che, in base ad un contratto di service o distacco lavorativo si occupano dell'attività in separazione funzionale;

Le persone fisiche che intrattengono un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo per la fornitura di consulenze o prestazioni inerenti l'attività in separazione funzionale.

Sistemi Informativi

A.T.R. S.r.l., con il service della struttura dei Sistemi Informativi è diventata completamente autonoma e non riceverà più servizi informatici da parte della ex Capo Gruppo CMV Servizi s.r.l.

La società ha peraltro provveduto a separare le basi-dati del distributore dalle basi-dati di CMV Energia s.r.l. , ora HERAComm S.r.l, ovvero la società che si occupa della attività di vendita del gas ai clienti finali.

A tal fine, ATR s.r.l. si è dotata del *software gestionale Reti Gas* per la gestione della maggior parte dei propri dati commercialmente sensibili.

Per la gestione amministrativa e contabile viene utilizzato invece il *software DNA*.

L'adozione del software Reti Gas trova giustificazione in una più conforme gestione delle informazioni commercialmente sensibili ai dettami *Unbundling* in quanto tale software è dedicato esclusivamente alla attività di distribuzione che non presenta alcuna funzionalità a supporto di altre attività in particolare della attività di vendita.

Tutte le licenze dei software e, in particolare, quella del software di gestione delle reti gas, da marzo 2014, sono in capo a ATR s.r.l.

A.T.R. S.r.l., in osservanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 2016/2016 (cd GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i.), ha intrapreso l'adeguamento alle

nuove previsioni normative con l'adozione delle misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire che il trattamento dei dati personali all'interno della società sia conforme al Regolamento.

In particolare, A.T.R., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ha provveduto: alla nomina di un Responsabile per la Protezione dei Dati (cd DPO, di cui all'art. 37 Regolamento) e alla comunicazione al Garante della privacy; all' adeguamento della propria struttura interna con la nomina di tutti coloro, dipendenti o collaboratori dell'azienda che, durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative, pongono in essere trattamento di dati personali a c.d. "Incaricati o autorizzati al trattamento" attraverso specifiche lettere di incarico contenenti istruzioni per il trattamento dei dati personali; alla nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento) di tutti quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che trattano dati personali per conto di ATR; all'adeguamento e consegna di tutte le proprie informative ivi comprese le modulistiche; alla redazione di un disciplinare interno in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, A.T.R. ha provveduto ad erogare specifica formazione in materia di trattamento dei dati personali a tutto il proprio personale dipendente.

A tali misure si sono affiancate misure tecniche di tutela dei dati personali (es. adozione di sistemi di protezione dei dati mediante back up, antivirus, firewall, ecc.), poste in essere congiuntamente al settore IT.

Successivamente alla realizzazione dell'operazione societaria di scissione proporzionale per incorporazione di CMV Servizi in INRETE, mediante assegnazione a INRETE delle reti gas facenti capo a CMV Servizi e del 100% del capitale sociale di A T.R. S.r.l., divenuta efficace dal 1 marzo 2019, l'adeguamento di ATR è stato orientato nel senso dell'armonizzazione con le privacy policy della capogruppo Hera Spa.

L'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti appartenenti alla Società o all'impresa verticalmente integrata, ma esterni al Personale Coinvolto, è disciplinato da apposita procedura organizzativa di cui la Società stessa si è dotata in ossequio alla specifica prescrizione normativa. Tale procedura prevede:

- ◇ modulo per la richiesta di accesso;
- ◇ registro delle richieste di accesso.

La più recente versione del registro, datata 09/08/2018, mostra come il Gestore Indipendente, con l'aiuto del Referente dell'AEEGSI per il Programma degli Adempimenti, abbia adeguatamente gestito l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili tenendone adeguata tracciatura.

Tutto il personale dipendente di ATR s.r.l. è considerato personale coinvolto soggetto alla specifica formazione, in conformità a quanto prescritto dal Programma degli Adempimenti e, come tale, non deve essere inserito nel predetto registro. Diversamente, devono compilare il modulo per l'accesso al registro tutti i dipendenti e gli apicali di CMV Servizi, INRETE Distribuzione Energia ed HERA Comm nonché soggetti esterni.

La Società ha provveduto ad effettuare appropriate verifiche sui propri archivi informatici e cartacei per trovare eventuali criticità o condizioni di miglioramento del sistema.

In particolare, l'analisi è stata condotta sui seguenti aspetti:

- ◇ segregazione degli archivi fisici;
- ◇ separazione fisica delle banche dati;

- ◇ presenza di dati in directory condivise;
- ◇ profilazione degli utenti;
- ◇ policy di gestione delle password;
- ◇ eventuali lacune nei flussi informativi, luoghi di archiviazione provvisoria, possibilità di generazione di copie incontrollate, ecc.

La Società è arrivata ad avere una gestione neutrale e non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili presenti nelle basi dati aziendali.

Ne consegue che, attualmente, non sussistono particolari criticità nel trattamento e nella gestione dei flussi informativi relativi alla gestione delle medesime.

Inoltre, per mantenere sotto controllo la gestione delle stesse e degli accessi, A.T.R. ha provveduto a calendarizzare future attività di verifica.

Circa la notifica all'AEEGSI ora ARERA delle modifiche apportate al Programma degli Adempimenti, per quanto riguarda la presente parte, si prevede di:

- ◇ comunicare eventuali modifiche inerenti la programmazione delle attività volte ad adottare le misure necessarie per una gestione controllata della riservatezza;
- ◇ comunicare eventuali modifiche sostanziali rilevanti apportate al sistema di gestione controllata della riservatezza.

5. IL SISTEMA DI CONTROLLO - SCHEMI DI CONTROLLO INTERNI, PROTOCOLLI E PROCEDURE

Determinati protocolli e procedure introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati.

Il Codice Etico rappresenta il primo protocollo cui è indispensabile uniformarsi.

Gli schemi di controllo interno si sostanziano in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi, le attività di controllo tese a prevenire ragionevolmente i correlati rischi di reato, nonché determinati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di segnalare eventuali inosservanze delle procedure stabilite. Tali schemi presentano una struttura che si fonda su cinque principi di base:

- 1) la separazione dei ruoli e delle funzioni nello svolgimento delle attività inerenti i processi, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo (per quanto possibile in considerazione della struttura aziendale);
- 2) la "tracciabilità" delle attività, ovvero la costante visibilità delle medesime (ad es. mediante apposite evidenze documentali), per consentire l'individuazione dei "responsabili" e la "motivazione" delle scelte effettuate;
- 3) l'oggettivazione dei processi decisionali, così da prevedere che nell'assunzione delle decisioni si prescinda da valutazioni meramente soggettive;
- 4) la comunicazione all'ODV delle informazioni rilevanti;
- 5) la separazione funzionale dell'impresa verticalmente integrata che gestisce le reti del gas naturale nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi.

Il sistema di controllo sopra delineato si completa con:

- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza con il compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'ODV di risorse – anche in termini di potere di spesa – adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI A.T.R. S.R.L.

Con riferimento all'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo di A.T.R., con l'approvazione del Modello, ha altresì approvato lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, denominato “Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza di A.T.R. s.r.l.” che costituisce parte integrante del Modello stesso, nel cui ambito sono regolamentati i profili di funzionamento di tale Organismo, tra i quali:

- il numero dei membri e la composizione dell'OdV;
- le modalità di nomina e la durata dell'incarico;
- le cause di ineleggibilità e decadenza dell'OdV;
- i presupposti e le modalità di revoca dell'incarico dell'OdV;
- i compiti ed i poteri dell'OdV;
- le risorse assegnate all'OdV;
- i flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza;
- i profili di responsabilità dei componenti dell'OdV.

Per una più puntuale rappresentazione si rinvia al documento compendiato nel Modello più *infra*, parte integrante e sostanziale dello stesso.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Sulla scorta del Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi protocolli, commesse dai soggetti posti in posizione apicale – in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'ente – sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di A.T.R. S.r.l.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalla Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.

Di seguito viene sintetizzato il Sistema Disciplinare di A.T.R., fermo restando che per la relativa completa disciplina si rimanda al documento di cui più *infra* compendiato nel Modello per farne parte integrante e sostanziale.

In ossequio alle disposizioni del decreto, A.T.R. si è dotata di un Sistema Disciplinare, che è affisso in luogo accessibile a tutti, affinché sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i Destinatari delle disposizioni ivi contenute.

Il Sistema Disciplinare di A.T.R. si articola in quattro sezioni.

Nella prima sezione, sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste.

Nella seconda sezione, sono indicate le condotte potenzialmente rilevanti, suddivise in quattro differenti categorie, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree “a rischio reato” o alle “attività sensibili” indicate nel presente Modello (e negli allegati) e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi n. 2 e 3;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- 4) mancato rispetto del codice di comportamento volto ad attuare la separazione funzionale (*Unbundling*).

Nella terza sezione, sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze:

- a) la tipologia dell'illecito compiuto;
- b) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- c) le modalità di commissione della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- la gravità della condotta;
- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

Nella quarta sezione, infine, è disciplinato il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva.

8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.

8.1. L'informazione sul Modello e sui protocolli connessi

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei protocolli ad esso connessi, compreso il Codice Etico.

Il Modello è comunicato formalmente dall'OdV ad ogni componente degli organi sociali. Il Modello è, altresì, comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali ed ai dipendenti della Società mediante consegna di copia integrale, nonché mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Per coloro che hanno accesso ad una postazione informatica aziendale la consegna può avvenire anche mediante trasmissione della documentazione in formato elettronico, a mezzo di corrispondenza elettronica.

Della eseguita consegna e del contestuale impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

A.T.R. promuove la conoscenza e l'osservanza dei principi del Modello e del Codice Etico anche tra i consulenti, i partner, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A tali soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e procedure che A.T.R. ha adottato, sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che coerentemente a tali principi, politiche e procedure verranno adottate dalle società.

L'OdV pianifica ed implementa, in condivisione con le funzioni aziendali preposte, tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

8.2. La formazione sul Modello e sui protocolli connessi

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere, monitorare ed implementare le iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Codice Etico, del Modello e dei protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

Tali attività di formazione possono essere poste in essere unitamente ai piani periodici ordinari previsti per soddisfare i fabbisogni conoscitivi del personale coinvolto in materia di separazione funzionale.

In particolare, è previsto che i principi del Modello e del Codice Etico siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV, anche mediante approvazione di specifici Piani.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Codice Etico e del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

8.3. Comunicazione degli aggiornamenti del Modello

L'OdV ha il compito di promuovere il necessario aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e dei protocolli ad esso connessi suggerendo all'Organo Amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

L'Organo Amministrativo è responsabile, unitamente alle funzioni dirigenziali aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei protocolli ad esso connessi, sono comunicati dall'OdV all'Organo Amministrativo, ai Sindaci (se presenti) nonché agli altri soggetti apicali mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo e-mail e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative e/o formative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

“DISCIPLINA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA” RELATIVI AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA A.T.R. S.R.L.

PREMESSA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. LE INDICAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

Il D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche solo il 'Decreto') ha introdotto una nuova forma di responsabilità – qualificata come amministrativa ma sostanzialmente di natura penale – delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, per brevità, 'Enti'), per alcune tipologie di reati commessi dai propri amministratori e dipendenti, nonché dai soggetti che, anche sulla base di un rapporto contrattuale, agiscono in loro nome e per loro conto.

Il Legislatore Delegato, però, esime la Società dalla responsabilità se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato ed attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche 'Modello'), ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche solo 'OdV'), *ex art. 6, comma 1 del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.*

Una maggiore specificazione delle attribuzioni dell'OdV è stata effettuata, come previsto dal Decreto, dalle Linee Guida di Confindustria.

Dal punto di vista generale – come più dettagliatamente illustrato al successivo punto 3.1. – l'OdV deve verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello, curarne l'aggiornamento, vigilare sulla sua applicazione, effettuare analisi periodiche sulle singole componenti dello stesso, nonché assicurare l'effettività dei flussi di informazioni da e verso l'OdV e segnalare le eventuali violazioni eventualmente accertate.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale affinché la Società possa usufruire dell'esimente prevista dal Decreto.

In particolare, con riferimento alle caratteristiche proprie che deve possedere l'Organismo di Vigilanza, si sottolinea che il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non contiene dettagli di tal genere, lasciando all'accorto apprezzamento degli enti direttamente interessati, ed alla responsabilità degli amministratori, la valutazione degli elementi e/o dei requisiti che tale Organismo deve possedere per espletare al meglio i propri compiti.

Effettivamente, all'interno del Decreto sono presenti soltanto due indicazioni, corrispondenti ad altrettante mere possibilità, riguardo alla composizione dell'Organismo:

- la previsione di cui al comma 4 dell'art. 6, che ammette che “negli enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lettera b) possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente”;
- la previsione di cui al comma 4-bis dell'art. 6, (articolo inserito con L. 183/2011 art. 14 c. 12), che consente che “nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

In considerazione dei compiti affidati all'Organismo di Vigilanza e del fatto che un tale organismo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, le principali caratteristiche dell'OdV dovrebbero essere, come meglio più *infra* specificato: autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità d'azione, onorabilità.

2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI A.T.R. S.R.L.

2.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di A.T.R. S.R.L. è un organo monocratico, composto da un professionista esterno alla Società, con specifica competenza in materia giuridica e societaria.

L'OdV è nominato con delibera dell'Organo Amministrativo.

Con la medesima delibera viene fissato il compenso spettante a tale Organo per l'incarico assegnato.

La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, vengono tempestivamente comunicati alla struttura.

2.2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata di un anno e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte dell'Organo Amministrativo;
- rinuncia formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

1. una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
2. il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
3. il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto o di una contravvenzione in materia antinfortunistica;
4. il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico del componente dell'OdV.

La revoca per giusta causa è disposta con determina dell'Amministratore Unico, previo parere del Collegio Sindacale (o del Sindaco) se nominato, dal quale l'Organo Amministrativo può dissentire solo con adeguata motivazione.

La cessazione dell'incarico può avvenire anche qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 2.4.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia dell'OdV l'Organo Amministrativo nomina senza indugio il nuovo OdV.

2.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I requisiti che l'OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono i seguenti:

a) Autonomia e indipendenza

Al fine di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'OdV:

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- riporti all'Organo Amministrativo;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle;

b) Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.

Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, ed in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, e sia una adeguata competenza in materia di *auditing* e controlli aziendali, ivi incluso per ciò che attiene le tecniche di analisi e valutazione dei rischi.

c) Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV è dedicato allo svolgimento dei compiti assegnati ed è dotato di un adeguato *budget* ed adeguate risorse.

d) Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi

Tale requisito va inteso nei termini di cui al successivo paragrafo 2.4.

2.4. I requisiti dell'OdV - I casi di ineleggibilità e decadenza

L'OdV è scelto tra soggetti esterni alla Società, qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV:

1. l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale o la sentenza di applicazione della pena a norma degli artt. 444 e ss c.p.p., anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
2. l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Organo Amministrativo o con membri del Collegio sindacale della Società, se presente;
3. l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra l'OdV e la Società, tali da compromettere l'indipendenza dell'OdV.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'OdV è tenuto ad informare immediatamente l'Amministratore Unico.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche ai soggetti di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

2.5. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo Amministrativo assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Per quanto attiene le risorse umane, l'Organo Amministrativo può assegnare risorse aziendali in numero adeguato rispetto alle dimensioni della Società ed ai compiti spettanti all'OdV stesso.

Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, sono stanziare presso l'OdV e ad esso riportano funzionalmente per ciò che concerne le attività espletate per suo conto.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* che l'Organo Amministrativo provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta motivata dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere all'Amministratore Unico, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

2.6. Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, una volta nominato, può redigere un proprio regolamento interno che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti profili:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV.

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione degli interventi, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV li formalizzi almeno trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

3. I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. I compiti dell'Organismo di Vigilanza In conformità al disposto di cui all'art. 6, 1° comma del Decreto, all'OdV è affidato il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento*.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- a tali fini, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi *follow-up*;

2) di aggiornamento del Modello, ovvero:

- curare l'aggiornamento del Modello, proponendo all'Organo Amministrativo, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dai destinatari.

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

3.2. I poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle persone che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo.

4. I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei terzi

Il Decreto all'art. 6, 2° comma lett. d), dispone che il Modello deve prevedere *obblighi di informazione nei confronti dell'OdV*, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica.

L'OdV, quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, vale a dire, gli amministratori, il/i sindaco/i (se presente/i), nonché dai dipendenti, inclusi i dirigenti ed ancora da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per A.T.R. (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali), di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

I Destinatari, in particolare, devono segnalare all'Organismo le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

I dirigenti devono, inoltre, ed in particolare, segnalare le violazioni del Modello commesse dai dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

A. che possano avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- 2) eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- 3) eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi in fase di consuntivo;
- 4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;

- 5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- 6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- 7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso a carico di dipendenti di A.T.R. e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- 8) eventuali violazioni delle normative di prevenzione degli infortuni sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;
- 9) eventuali infortuni sul lavoro o *in itinere* che si siano verificati in A.T.R.;
- 10) eventuali controlli subiti da A.T.R. da parte della Azienda Sanitaria Locale;
- 11) eventuali violazioni del T.I.U.F.;
- 12) notizie in merito alla attività ispettiva e di vigilanza di ARERA che delega sempre alla Guardia di Finanza con l'ausilio di tecnici incaricati direttamente dalla medesima Autorità;
- 13) notizie in merito ai controlli tariffari svolti dalla Autorità con l'ausilio della G.d.F.;
- 14) notizie in merito ai controlli sulla separazione funzionale e contabile svolti dalla Autorità con l'ausilio della G.d.F.;
- 15) notizie in merito ai controlli svolti dalla Cassa Conguaglio ovvero l'Ente delegato all'incasso di tutte le competenze da versare all'Autorità da parte dei distributori, senza potere sanzionatorio;
- 16) eventuali violazioni del codice di comportamento che si applica nei confronti del personale coinvolto e nei confronti del gestore indipendente adottato al fine di promuovere la concorrenza nei mercati energetici liberi in conformità delle disposizioni del T.I.U.F.
- 17) eventuali anomalie nella gestione delle informazioni commercialmente sensibili.

B. relative all'attività della Società, che possano assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) gli aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- 2) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

Dal punto di vista della gestione delle informazioni ricevute, l'OdV, dopo aver valutato le segnalazioni, ove ritenuto utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere, utilizzando, all'uopo, le risorse interne o, se del caso, ricorrendo all'apporto di professionalità esterne, qualora gli accertamenti di carattere ispettivo richiedano delle specifiche e particolari competenze o per fare fronte a particolari carichi di lavoro.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Le segnalazioni devono essere tutte conservate presso l'ufficio dell'OdV.

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, stabilisce che le segnalazioni possano essere inoltrate per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo e-mail: odv@atuttarete.it

4.2. Il riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'OdV effettua una costante e precisa attività di *reporting* agli organi societari e in particolare:

- riferisce oralmente, su base almeno semestrale, all'Organo Amministrativo e al Direttore Generale sulla attività compiuta e sull'esito della stessa;
- relaziona per iscritto, su base annuale, all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale (o il Sindaco), se nominato, sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

La relazione può essere inviata anche per posta elettronica.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte dei destinatari nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

L'attività dell'OdV deve essere verbalizzata e le copie dei verbali devono essere conservate presso l'ufficio dell'OdV.

5. COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE

L'Organo Amministrativo, il Gestore indipendente, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo di A.T.R., devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

L'OdV, infatti, potrà ricorrere alla collaborazione dei soggetti sopramenzionati per richiedere, ad es., consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di *team* multifunzionali.

Ai soggetti che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività.

6. LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I componenti dell'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto del presente modello organizzativo e degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano sia all'OdV e alle sue risorse, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV, è necessario:

- assicurare la realizzazione delle attività loro attribuite con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme di legge e delle disposizioni previste dal presente modello;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali A.T.R. intrattenga rapporti;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- evidenziare all'Organo Amministrativo eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna all'azienda ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno ad A.T.R.;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

7. I PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Alla stregua della normativa attualmente vigente, in capo all'OdV non grava l'obbligo, penalmente sanzionabile, di impedire la commissione dei reati indicati nel Decreto, bensì quello di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'OdV può, comunque, incorrere in responsabilità penale nell'ipotesi di concorso omissivo, ovvero qualora contribuisca, con inerzia - volontaria e consapevole - alla realizzazione del reato commesso da un altro soggetto.

IL "SISTEMA DISCIPLINARE" RELATIVO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA A.T.R. S.R.L.

1. Premessa

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto (*i.e.*, soggetti 'apicali' e soggetti 'in posizione subordinata').

Nell'ipotesi di commissione, da parte dei soggetti sopra indicati, di uno dei reati elencati nel Decreto, l'Ente è passibile delle sanzioni ivi indicate, fatto salvo il caso in cui dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver nominato un Organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed al suo aggiornamento;
- che l'Organismo ha effettivamente monitorato sul rispetto del Modello e che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente le misure ivi previste.

Il legislatore ha ritenuto che, al fine di garantire l'efficacia del Modello, sia altresì necessario adottare, in seno all'Ente, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello stesso e dei protocolli ad esso connessi così come di seguito definiti (artt. 6 e 7 del Decreto).

La rilevanza del Sistema Disciplinare nell'ambito dei Modelli adottati ai sensi del Decreto ha trovato conferma anche nelle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti (ad es., Confindustria e Confservizi), le quali hanno precisato, quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, che qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (meglio nota come 'Statuto dei lavoratori') e/o da normative speciali.

1.2. Il Sistema Disciplinare di A.T.R. S.r.L.

A.T.R. adotta, unitamente agli altri protocolli costituenti il Modello, il presente Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

Il presente Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna all'azienda, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra-aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello e del Codice Etico commesse dai soggetti posti in posizione apicale, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'ente; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di A.T.R. S.R.L..

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Il presente Sistema Disciplinare si articola in quattro sezioni: nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste; nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti; nella terza, le sanzioni astrattamente comminabili; nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva e/o dai regolamenti aziendali.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento, nonché le previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali, ove applicabili.

Il presente Sistema Disciplinare è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari di seguito individuati.

SEZIONE I: I SOGGETTI DESTINATARI

I.1 L'Organo Amministrativo (e l'Organo di Controllo, se nominato)

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione della società una posizione cd. "apicale".

A mente dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone "*che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*", nonché i soggetti che "*esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo*" dell'Ente.

In tale contesto, assume rilevanza, *in primis*, la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di A.T.R., quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta).

Va evidenziato che, attualmente, A.T.R. S.R.L. non ha provveduto alla nomina dell'Organo di Controllo ma ha nominato il Revisore.

I.2. Gli altri soggetti in posizione "apicale"

Nel novero dei soggetti apicali, oltre Amministratore Unico sono ricompresi, alla stregua dell'art. 5 sopra richiamato: il Gestore Indipendente; il Coordinatore Operativo, il Responsabile Operations e Servizi Distribuzione ed il Responsabile Servizi di Supporto.

I.3. I dipendenti di A.T.R. s.r.l.

L'art. 7, 4° comma, lett. b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanziona le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.

Assumerà rilevanza, a tale proposito, la posizione dei dipendenti di A.T.R. legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti (ad es.: dirigenti non apicali, quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, di seguito, per brevità 'Dipendenti').

I.4. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, per brevità, collettivamente denominati 'Terzi Destinatari') che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in

relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per A.T.R.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- tutti coloro che vengono ad intrattenere con A.T.R. un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es.: i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i fornitori ed eventuali *partners*.

SEZIONE II: LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema Disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal complesso dei protocolli che ne sono parte integrante, ne deriva che per "violazione del Modello" deve intendersi anche la violazione di uno o più protocolli, in primis il Codice Etico con tutte le sue disposizioni ivi incluse quelle a tutela del whistleblowing.

Costituiscono violazioni del Modello anche le condotte, ivi incluse quelle omissive, poste in essere in violazione delle indicazioni e/o delle prescrizioni dell'OdV.

Ai sensi della l. 179/2017 sul whistleblowing, costituiscono inoltre una violazione del Modello i comportamenti realizzati in violazione del divieto – stabilito nel codice etico – di compiere atti ritorsivi e discriminatori nei confronti del segnalante, nonché il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire un elenco di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree indicate quali "strumentali" o "di supporto" nel Modello (Rif. Parte Speciale A), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi n. 3 e 4;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree "a rischio reato" o alle attività "sensibili" indicate nel Modello (rif. Parti Speciali), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi n. 3 e 4;
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

SEZIONE III: LE SANZIONI

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni di cui alla Sezione II.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nella Sezione IV, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la tipologia dell'illecito compiuto;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- la gravità della condotta;
- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

III.1. Le sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico e dell'Organo di Controllo, ove nominato

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte dell'amministratore o di un eventuale sindaco della Società, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti fino al 50%;
- la revoca dall'incarico.

In particolare, nella applicazione delle predette sanzioni si dovrà necessariamente tener conto dell'ordine crescente di gravità delle violazioni previsto nella sezione seconda.

Si specifica che nel caso di A.T.R. S.r.l. l'Amministratore è legato alla società da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

III.2. Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un Dirigente Apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate, così come consentito dal CCNL in vigore, nonché dalle interpretazioni giurisprudenziali in materia, da quelle applicabili agli altri dipendenti), fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;
- la multa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;

- il licenziamento senza preavviso.

In particolare, nella applicazione delle predette sanzioni si dovrà necessariamente tener conto dell'ordine crescente di gravità delle violazioni previsto nella sezione seconda.

Qualora la violazione sia contestata nei confronti di altro Soggetto Apicale, troveranno applicazione le sanzioni previste per l'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo dal par. III.1 della presente Sezione.

III.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti di A.T.R. S.r.l.

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un soggetto qualificabile come dipendente alla stregua di quanto previsto nel par. I.3. che precede, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la multa fino a 3 (tre) ore di retribuzione;
- la sospensione fino a 3 (tre) giorni dal servizio e dalla retribuzione, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

Per i dirigenti non apicali, è fatta salva l'applicabilità delle eventuali diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In particolare, nella applicazione delle predette sanzioni si dovrà necessariamente tener conto dell'ordine crescente di gravità delle violazioni previsto nella sezione seconda.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

III.4. Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un Terzo Destinatario (collaboratori, consulenti, agenti, ecc.), saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico, pena l'applicazione della penale di seguito indicata, ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

In particolare, nell'applicazione delle predette sanzioni si dovrà necessariamente tener conto dell'ordine crescente di gravità delle violazioni previsto nella sezione terza.

Nel caso in cui le violazioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) della Sezione II, siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello e/o del Codice Etico, l'applicazione delle misure sopra indicate.

SEZIONE IV. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire nell'ambito della fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste nella Sezione II.

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello e/o del Codice Etico.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione del Modello. In caso positivo, segnala la violazione all'Organo Amministrativo (o agli altri organi aziendali competenti); in caso negativo, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se trasmettere la segnalazione al Datore di Lavoro, ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

IV.1. Segue: nei confronti dell'Amministratore e dei Sindaci, ove nominati

Qualora riscontri la violazione del Modello (e/o del Codice Etico) da parte del soggetto che riveste la carica di amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette al Socio Unico una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Socio Unico si riunisce in assemblea, previa convocazione del soggetto che ha commesso la violazione.

La convocazione nei confronti del soggetto che ha commesso la violazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data e il luogo e l'ora della riunione dell'Assemblea, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

In occasione della riunione dell'Assemblea, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

L'Assemblea, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

La delibera dell'Assemblea viene comunicata per iscritto all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

In caso di nomina del/i Sindaco/i o del Revisore: qualora sia riscontrata la violazione del Modello e del Codice Etico da parte di tutti i Sindaci, o dei revisori, l'ODV informa l'Organo Amministrativo, che convocherà l'Assemblea per l'attuazione della procedura di cui sopra.

Qualora l'OdV riscontri una violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte di un solo membro del Collegio Sindacale trasmette la relazione sopra descritta all'Organo Amministrativo e agli altri membri del Collegio Sindacale, escluso il supposto autore della violazione.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'Organo Amministrativo convoca il soggetto che ha commesso la violazione.

La convocazione nei confronti del soggetto che ha commesso la violazione deve essere:

- effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data, il luogo e l'ora del Consiglio, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

In occasione dell'incontro, a cui sono invitati a partecipare anche l'OdV e gli altri membri del Collegio Sindacale o del Collegio dei Sindaci Revisori, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

L'Organo Amministrativo, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico, l'Organo Amministrativo convocherà tempestivamente l'Assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

La decisione dell'Organo Amministrativo viene comunicata per iscritto all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

IV.2. Segue: nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali

Qualora riscontri la violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte di un Dirigente Apicale o di altro Soggetto Apicale, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette all'Amministratore Unico (ed al Collegio Sindacale ovvero al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico, ove nominato):

la descrizione della condotta contestata;

- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;

- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV l'Amministratore Unico convoca a comparire il dirigente interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della data e del luogo di convocazione, nonché della facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

In occasione dell'incontro, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, è disposta l'audizione del dirigente interessato e l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

L'Amministratore Unico, sulla scorta degli elementi raccolti, si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato.

L'Organo Amministrativo cura, altresì, l'effettiva irrogazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dirigente può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

IV.3. Segue: nei confronti dei Dipendenti di A.T.R.

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte di un dipendente di A.T.R. la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette all'Organo Amministrativo una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società, tramite l'Organo Amministrativo, contesta al dipendente interessato la violazione constatata dall'OdV, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del dipendente interessato l'Organo Amministrativo si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Nell'ipotesi in cui la violazione del Modello sia ascrivibile ad un dirigente non apicale, le funzioni ed i compiti connessi alla contestazione della violazione ed alla determinazione ed irrogazione della sanzione spettano ugualmente all'Organo Amministrativo.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano decorsi otto giorni dalla ricezione della contestazione da parte del dipendente interessato, e devono essere notificati a quest'ultimo, a cura dell'Organo Amministrativo non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte, fatto salvo un diverso e maggior termine connesso a casi di particolare complessità.

L'Organo Amministrativo cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dipendente può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

IV.4. Segue: nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora riscontri la violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette all'Amministratore Unico una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'Organo Amministrativo si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

L'Amministratore Unico invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico oggetto di violazione nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura dell'Organo Amministrativo, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTI SPECIALI

PREMESSA

Come già precisato nella parte generale – cui ci si richiama - ATR S.r.l. è stata acquisita da parte di INRETE Distribuzione Energia S.p.a., società facente parte del Gruppo Hera S.p.a.

ATR dunque è assoggettata alla direzione ed al coordinamento di INRETE la quale a sua volta è soggetta alla direzione ed al coordinamento della Holding Hera S.p.a.

Tra ATR e INRETE è stata stipulata apposita convenzione intercompany – cui verrà fatto riferimento nel prosieguo - riguardante la messa a disposizione a favore di ATR da parte di INRETE di strutture e personale per lo svolgimento delle attività operative – ivi inclusa l'appalto di servizi a terzi - riguardanti il gas.

Esistono poi altri servizi e funzioni messi a disposizione di ATR da parte della Holding Hera S.p.a. Quanto sopra comporta l'adozione anche da parte di ATR S.r.l. di alcune procedure della controllante INRETE (che a loro volta sono procedure del Gruppo Hera) che verranno puntualmente richiamate nelle diverse parti speciali del presente Modello quale presidio ulteriore (rispetto alle procedure già esistenti) contro la commissione di reati all'interno di ATR.

Per la fine del corrente anno è prevista la fusione di ATR S.r.l. in INRETE Distribuzione Energia S.p.a.: attualmente e fino a tale momento si sarà pertanto in una fase di transizione alla definitiva fusione e quindi in una fase "ibrida" in cui continueranno ad applicarsi la maggior parte ma non tutte e non interamente le procedure di ATR S.r.l. unitamente ad alcune procedure della Holding Hera S.p.a. (che implicano, tra le altre cose, l'operatività del complesso sistema gestionale della Holding che ancora non è avvenuta per ATR).

PARTE SPECIALE A) – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. N. 231/2001 (di seguito, per brevità, 'Decreto'), è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, 'PA'), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, 'PU') e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, 'IPS').

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste e pubbliche, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti pubblici ed, in generale, quel 'buon andamento' dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del cod. pen., il quale indica il *'pubblico ufficiale'* in *"chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*, specificandosi che *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi"*.

I *'pubblici poteri'* qui in rilievo sono: il *potere legislativo*, quello *giudiziario* e, da ultimo, quelli riconducibili alla *'pubblica funzione amministrativa'*.

Il *'potere legislativo'* trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' un PU, in quanto svolge la *'pubblica funzione legislativa'*, dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il *'potere giudiziario'* trova la sua esplicazione nell'attività dello *ius dicere*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la *'pubblica funzione giudiziaria'* non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla i magistrati (ivi compresi i Pubblici Ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *ius dicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc.

I *poteri riconducibili alla 'pubblica funzione amministrativa'*, da ultimo, sono il *potere deliberativo*, il *potere autoritativo* ed il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione.

Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il *potere deliberativo* della PA è quello relativo alla *"formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione"*. Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come *'pubblici ufficiali'*, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il *potere autoritativo* della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare *'concessioni'* ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come *'pubblici ufficiali'* tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il *potere certificativo* viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un *'pubblico agente'*. Anche questa attività

di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativi *fidefacente*, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di *'incaricata di un pubblico servizio'* a tutti *coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*, intendendosi per tale *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

E', pertanto, un IPS colui il quale svolge una *'pubblica attività'*, non riconducibile ad alcuno dei *'poteri'* sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti *funzioni* o *servizi*, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

A.2. I REATI DI CUI AGLI ARTT.24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 e 25 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.)

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente pubblico (316 ter cod. pen.)

Il reato si configura allorché, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto,

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi l'illecito con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (*ex* art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee.

Per 'artificio' o 'raggiri' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuato in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo puramente esemplificativo si evidenzia il caso in cui A.T.R., prospettando ad un ente pubblico un progetto di lavoro irrealizzabile, ottenga dallo stesso un finanziamento o una fideiussione bancaria finalizzata alla realizzazione del progetto.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per 'erogazione pubblica' si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al *software*.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e, quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su

supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire sgravi fiscali.

Corruzione (artt. 318 e ss. cod. pen.):

a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.)

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale (di seguito, per brevità, 'PU') o un incaricato di pubblico servizio (di seguito, per brevità, 'IPS') ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per l'esercizio di proprie funzioni o di propri poteri.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU (o IPS), poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art.322 cod. pen. (su cui, vedi *infra*).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Si riporta il testo dell'articolo come modificato dalla legge n. 190/2012: *"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni"*.

b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.)

Il reato si configura allorché un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omissso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

E' necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen. (su cui, vedi *infra*).

c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione relativi alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

E' opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

A titolo di esempio si evidenzia il caso in cui soggetti che ricoprono posizioni apicali in A.T.R. S.r.L. corrompano un magistrato al fine di ottenere ragione in una controversia giudiziaria insorta a seguito di un contrasto con un fornitore e/o un finanziatore.

La disposizione si applica anche all'IPS, come previsto dall'art. 320 cod. pen., modificato dalla L. 190/2012.

d) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale bensì anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di pubblico servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione indicati sub punti a), b), c) e d), possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni
- inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese
- effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'indebito utilizzo del potere di spesa dell'amministratore.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo del pubblico ufficiale / incaricato di pubblico nei confronti della società, ecc.

A titolo esemplificativo, nei casi a), b) e d), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- un provvedimento autorizzativo da parte di una qualsiasi pubblica amministrazione;
- la concessione/rilascio di una licenza.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 *ter* e 320 cod. pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto, come di seguito specificato.

Pene per il corruttore – corruzione attiva (Art. 321 cod. pen.)

Il D. Lgs. 231/2001 richiama anche l'art. 321 c.p. tra quelli che comportano la responsabilità dell'ente. Ciò è fondamentale per le finalità e gli scopi perseguiti dal presente Modello in quanto è punito anche il "corruttore" del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

L'articolo 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: "*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'articolo 319 (Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio), nell'articolo 319 bis (Circostanze Aggravanti), nell'articolo 319 ter (Corruzione in atti giudiziari) e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un Pubblico servizio) in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità*".

Inoltre, è punito anche chi istiga alla corruzione, ai sensi dell'art. 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione).

Sulla base di quanto sopra, ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli articoli 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo perché, ad esempio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di

pubblico servizio non hanno accettato tale dazione.

Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D.Lgs. n. 231/01, è ravvisabile una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti offrono o promettono ad un pubblico ufficiale od ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver ommesso, ritardare o aver ritardato atti del loro ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai loro doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio.

Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (articoli 321, 1° e 2° comma, c.p.), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D.Lgs. n. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, derivi a tale soggetto giuridico un interesse od un vantaggio.

Ovviamente, affinché eventuali condotte illecite consumate da soggetti apicali di ATR s.r.l. rilevino ai fini dell'incriminazione dell'Ente a norma del decreto legislativo 231/2001, è necessario che i reati siano consumati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- l'esercizio di funzioni o di poteri propri del PU o IPS - l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

E' necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. (su cui, vedi *sopra*).

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Si riporta il testo dell'articolo, come modificato dalla L. 190/2012:

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Concussione (art. 317 cod. pen.)

Il reato si configura nel momento in cui un PU, ovvero un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della relativa posizione, costringano taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ovvero da un Incaricato di Pubblico Servizio, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si concorra nella condotta.

Si riporta il testo dell'articolo, come modificato dalla legge 190/2011:

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)

Il reato si configura nel momento in cui un PU, ovvero un IPS, abusando della relativa posizione, inducano taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Si riporta il testo dell'articolo, come modificato dalla legge 190/2012:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.)

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o Funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, induzione indebita e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il delitto di traffico di influenze illecite è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è quindi ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, paritario o alterato, tra il pubblico ufficiale ed il soggetto provato. Elemento differenziale tra le due fattispecie, dal punto di vista strutturale, è la connotazione causale del prezzo, in quanto destinato nel traffico di influenze illecite, a retribuire l'opera di mediazione, e non anche l'agente pubblico, altrimenti realizzandosi un concorso nella corruzione attiva.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001)

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A.3. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO' - ATTIVITÀ 'SENSIBILI' – REATI PROSPETTABILI.

In occasione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di A.T.R. S.R.L., delle aree considerate 'a rischio', ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ciascuna area 'a rischio', sono state individuate quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

Ai fini della corretta individuazione delle aree di rischio si è tenuto conto della attività di consultazione e di confronto con i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca.

Un utile contributo in generale può essere fornito dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa), assenti nel caso specifico di ATR o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato l'ente.

Area a rischio n. 1) - Gestione richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative

Attività sensibili:

- Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento del provvedimento;
- Gestione dei rapporti con le autorità competenti;
- Pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della presentazione dell'istanza.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Coordinatore Operativo;
- Responsabile Servizi di Supporto;
- Responsabile Servizi Distribuzione e Operations ;

- Le funzioni coinvolte nell'attività.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (artt. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 320, 322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.).

Area a rischio n. 2) – Ambiente, salute e sicurezza

Attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti e della relativa documentazione ex D.Lgs. 81/2008 (es. tenuta registro infortuni, comunicazione periodica della relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, ecc.);
- Gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e alle attività legate allo smaltimento dei rifiuti.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Coordinatore Operativo;
- Responsabile Servizi Distribuzione e Operations;
- RSPP Gruppo HERA;
- Settore QSA ATR;
- Medico competente.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (artt. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 320, 322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, cod. pen., art. 110 cod. pen.).

Area a rischio n. 3) – Gestione rapporti con la P.A. per adempimenti di amministrazione del personale

Attività sensibili:

- Predisposizione, trasmissione (e comunque contatto con gli organi competenti) della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro;
- Compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali e versamento dei contributi previdenziali ed erariali.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Divisione Sistemi Informativi;
- Direzione Centrale Personale ed Organizzazione del Gruppo HERA;
- RSPP Gruppo HERA;
- Consulente del lavoro e consulente fiscale esterni;

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 320, 322, cod. pen.);

- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod.pen.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640 ter, cod.pen.).

Area a rischio n. 4) – Selezione e reclutamento personale

Attività sensibili:

- Pubblicazione annunci per la selezione;
- nomina della commissione di selezione;
- espletamento della procedura di selezione;
- formalizzazione del contratto di assunzione.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Direzione Centrale Personale ed Organizzazione del Gruppo HERA;
- Altre funzioni coinvolte;
- Consulente esterno

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
- Concussione e Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 quater cod. pen., art.11 cod. pen.).

Area a rischio n. 5) – Rapporti con Pubbliche Amministrazioni (Provincia e Regione) in materia di corsi di formazione del personale

Attività sensibili:

- Partecipazione a corsi di formazione banditi da Provincia e Regione o altri Enti Pubblici.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Direzione Centrale Personale ed Organizzazione del Gruppo HERA;
- Settore QSA ATR;
- Altre funzioni coinvolte

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazione in danno dello Stato (316 ter c.p.).

Area a rischio n. 6) – Gestione rapporti con l'amministrazione finanziaria

Attività sensibili:

- Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Servizi di Supporto;
- Commercialista esterno

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod.pen.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640 ter, cod.pen.).

Area a rischio n. 7) – Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle autorità competenti

Attività sensibili:

- Rapporti con Autorità quali ad esempio ARPA, NOE, Polizia Municipale, USL, Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, ecc.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- RSPP Gruppo HERA;
- Responsabili di Divisione e le funzioni direttamente coinvolte nell'ispezione/verifica;
- Consulenti esterni.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 320, 322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comm 2 cod. pen., art. 110 cod. pen.)

Area a rischio n. 8) – Gestione controlli tecnici e centralino di pronto intervento ARERA e altri controlli (ad esempio controlli sulle attività di misura)

Attività sensibili:

- Rapporti con l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas e con la Guardia di Finanza (controlli relativi a: odorizzante, pressione, potere calorifico, pronto intervento).

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Gestore Indipendente;
- Responsabile Coordinamento Operativo;
- Responsabile Servizi Distribuzione e Operations;
- Responsabile della Conformità per il Programma Adempimenti
- Altre funzioni aziendali ;

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 320, 322, cod. pen.)
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comm 2 cod. pen., art. 110 cod.pen.)

Area a rischio n. 9) – Gestione controlli tariffari ARERA e Cassa Conguaglio

Attività sensibili:

- Rapporti con l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, la Cassa Conguaglio e la Guardia di Finanza.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Gestore Indipendente;
- Responsabile Servizi di Supporto;
- Responsabile della Conformità per il Programma Adempimenti.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 320, 322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comm 2 cod. pen., art. 110 cod.pen.).

Area a rischio n. 10) – Gestione Controllo Separazione Funzionale e Separazione Contabile in rapporto con ARERA e Guardia di Finanza

Attività sensibili:

- Rapporti con l’ Autorità per l’ Energia Elettrica e Gas e la Guardia di Finanza.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Gestore Indipendente;
- Responsabile Coordinamento Operativo;
- Responsabile Servizi di supporto;
- Responsabile della Conformità per il Programma Adempimenti.
- Garante delle informazioni commercialmente sensibili;

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 320, 322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comm 2 cod. pen., art. 110 cod.pen.).

Area a rischio n. 11) – Rapporti con ARERA

Attività sensibili:

- Trasmissione all’ Autorità per l’ Energia Elettrica e Gas del Programma degli Adempimenti e relative modifiche, trasmissione del Piano di Sviluppo delle Infrastrutture e trasmissione del rapporto annuale delle misure adottate. Altri rapporti di trasmissione dati e informazioni con ARERA.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Gestore Indipendente;
- Responsabile Servizi di supporto;
- Responsabile della Conformità per il Programma Adempimenti;
- Altre funzioni aziendali coinvolte.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 320, 322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comm 2 cod. pen., art. 110 cod.pen.).

Area a rischio n. 12) – Gestione del contenzioso

Attività sensibili:

- Gestione di contenziosi giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;

- Direzione Centrale Legale e Societario del Gruppo HERA;

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 320, 322, cod. pen. e all'art. 319 ter, cod. pen.: corruzione in atti giudiziari);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640 ter, cod. pen.).

Area a rischio n. 13) – Rapporti con la società controllante e con le società collegate

Attività sensibili:

- Flussi finanziari per servizi e prestazioni.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Gestore Indipendente;
- Responsabile Servizi di Supporto.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 320, 322, cod.pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod.pen.);
- Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.).

Area a rischio n. 14) – Determinazione tariffe

Attività sensibili:

- Invio all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas dei dati necessari per la formulazione delle tariffe di riferimento
- Rapporti con Cassa Conguaglio;

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Gestore Indipendente;
- Responsabile Coordinamento Operativo;
- Responsabile Servizi di supporto;

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 320, 322, cod.pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod.pen.).

Area a rischio n. 15) – Gestione gare

Attività sensibili:

- gestione delle gare

Ruoli Aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Direzione Acquisti del Gruppo HERA;

- Responsabile Servizi Distribuzione e Operations (RUP);

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 320, 322, cod.pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod.pen.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Area a rischio n. 16) – Richiesta di allacciamento o di estensione di rete

Attività sensibili:

- Gestione delle richieste di allacciamento e/o di estensione di rete.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico
- Responsabile Coordinamento Operativo;
- Responsabile Servizi Distribuzione e Operations;
- Responsabile Gestione Commerciale Accesso alla Rete e Misura;
- Responsabile Gestione Reti;
- Altre funzioni coinvolte.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione (art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 320, 322, cod.pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod.pen.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Con riferimento alle suddette Aree a Rischio vigono i seguenti protocolli di esecuzione e controllo:

Gestione richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda per la richiesta di licenze e autorizzazioni e per la gestione di eventuali verifiche ispettive volte a verificare il possesso dei requisiti e/o il rispetto dei parametri richiesti;
2. chiara e precisa identificazione delle mansioni svolte dalle funzioni aziendali;
3. controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione/concessione al fine di garantire la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati comunicati alla P.A.;
4. monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione/concessione e la tempestiva comunicazione alla P.A. di eventuali cambiamenti;
5. monitoraggio, tramite appositi scadenziari, delle autorizzazioni/concessioni ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge;
6. inserimento nel contratto con i collaboratori esterni, che supportano l'azienda nelle attività di richiesta di licenze/autorizzazioni, della clausola di rispetto del Codice Etico e/o del Modello, al fine di sanzionare eventuali comportamenti illeciti.

Ambiente, salute, sicurezza

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti;
2. formalizzazione dei contatti avuti con la PA, in sede di verifica degli adempimenti di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza;
3. effettuazione di attività di *risk assessment* e di *audit* interni periodici, al fine di valutare l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente e garantire il rispetto della normativa;
4. applicazione di sanzioni ai dipendenti che non rispettano le norme in materia di sicurezza;
5. svolgimento di attività di formazione, informazione e addestramento rivolte ai dipendenti al fine di informarli sui rischi di infortuni e sulla prevenzione degli stessi;
6. monitoraggio, tramite scadenziari, degli adempimenti previsti in materia di ambiente, salute e sicurezza, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge.

Gestione rapporti con la P.A. per adempimenti di amministrazione del personale

1. gestione centralizzata dei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di adempimenti relativi al Personale;
2. chiara identificazione del soggetto responsabile di effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla PA;
3. separazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla PA e chi la controlla prima dell'invio;
4. monitoraggio delle scadenze per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli enti pubblici competenti, tramite scadenziari e *timetable* inviati alle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dei dati.

Selezione e reclutamento del personale

1. implementazione di apposita procedura per il reclutamento e l'assunzione del personale nonché per l'assegnazione di incarichi di collaborazione volta a garantire la trasparenza e la tracciabilità di tutti i passaggi del processo.
2. il Responsabile individuato dalla Società per la gestione della selezione e reclutamento del personale ha la responsabilità di predisporre report informativo all'OdV sulle assunzioni di personale intervenute durante l'anno;
3. dovranno, inoltre, essere comunicate tempestivamente all'OdV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

Rapporti con Pubbliche Amministrazioni (Provincia e Regione) in materia di corsi di formazione del personale

1. chiara e precisa identificazione di colui che predispone la documentazione necessaria per la partecipazione a bandi di formazione indetti da Provincia, Regione o altri enti pubblici;

2. inserimento, nel contratto con soggetti esterni che supportano ATR nella partecipazione a bandi di formazione pubblica, della clausola di rispetto del presente modello, al fine di sanzionare eventuali comportamenti illeciti;
3. i Responsabili individuati dalla Società per curare la partecipazione ai bandi di formazione e le istanze amministrative hanno la responsabilità di predisporre per l'OdV un rapporto informativo semestrale, concernente le attività maggiormente significative e le informazioni eventualmente trasmesse alle Pubbliche Amministrazioni;
4. dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'OdV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

Gestione rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
2. formalizzazione dei rapporti intercorsi con la P.A., in particolare in sede di verifiche ispettive;
3. monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
4. controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
5. monitoraggio costante attraverso uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
6. reporting formalizzato e periodico nei confronti del Socio Unico sui rischi e sui contenziosi attualmente in corso sull'area Tax;
7. inserimento nel contratto con i consulenti esterni che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali della clausola di rispetto e conoscenza del Codice Etico e/o del presente modello.

Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle Autorità competenti

1. Chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda in caso di ispezione o accertamento da parte dei soggetti pubblici indicati a seconda della specificità della attività controllata;
2. formalizzazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
3. comunicazione in tempo reale all'OdV dell'intervento di una autorità ispettiva;

Gestione controlli tecnici ARERA

1. Chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda in caso di controllo tecnico su odorizzante, pressione del gas, potere calorifico, controlli sul pronto intervento, sia nei rapporti con la Guardia di Finanza sia negli eventuali rapporti con l'Autorità;
2. tracciabilità del controllo e dell'esito dello stesso al fine di consentire all'OdV controlli a campione;
3. comunicazione in tempo reale all'OdV del controllo tecnico e dell'eventuale sanzione;
4. divieto di incentivi a dirigenti e soggetti apicali in caso di negatività dei controlli.

Gestione Controlli tariffari ARERA e Cassa Conguaglio

1. Chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda in caso di controlli tariffari da parte dell'Autorità ovvero della Cassa Conguaglio o della Guardia di Finanza;
2. tracciabilità del controllo;
3. comunicazione in tempo reale all'OdV dell'intervenuto controllo e del suo esito;
4. divieto di incentivi a dirigenti e soggetti apicali in caso di negatività dei controlli.

Gestione controllo separazione funzionale e separazione contabile in rapporto con ARERA e Guardia di Finanza e Rapporti con ARERA

1. Chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda in caso di controlli in merito alla separazione funzionale e separazione contabile;
2. chiara identificazione dei soggetti che sono tenuti a comunicare all'ARERA il programma degli adempimenti, le sue variazioni ed i piani di sviluppo infrastrutturale;
3. la gestione di tali controlli e delle comunicazioni dovrà ovviamente prevedere una gestione prioritaria da parte del Gestore indipendente o da soggetto da esso delegato;
4. il Gestore indipendente deve necessariamente verificare la veridicità dei dati inviati all'Autorità in merito ai Piani di sviluppo infrastrutturali di concerto con l'Organo Amministrativo e la Divisione Amministrativa;
5. i piani di Sviluppo Infrastrutturali devono essere inviati anche all'ODV per conoscenza;
6. tracciabilità dei controlli;
7. comunicazione in tempo reale all'OdV in merito all'intervenuto controllo ed al suo esito;
8. divieto di ogni forma di incentivo a dirigenti e soggetti apicali in caso di negatività del controllo.

Gestione del Contenzioso

1. chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio che, in assenza di contenzioso, verranno di volta in volta indicati al momento dell'insorgenza dello stesso;
2. inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice Etico e/o del presente modello;
3. *reporting* formale sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali;
4. *reporting semestrale alla società capogruppo mediante compilazione ed invio del registro denunce, sanzioni e diffide*;
5. monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e *reporting* annuale all'ODV, relativo anche alle spese sostenute e da sostenere;
6. evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto.

Rapporti con la società controllante e con le collegate

1. chiara evidenziazione dei ruoli, dei poteri e delle deleghe dei soggetti che mantengono rapporti con la società controllante e con la capogruppo;
2. rispetto delle norme, protocolli e procedure previste per le precedenti aree a rischio anche nei rapporti con la società controllante e la società capogruppo;

3. rispetto delle norme civilistiche e fiscali per contratti intercompany.

Determinazione tariffe

1. Chiara identificazione dei soggetti aziendali che debbono inviare i dati all'autorità al fine della determinazione della "Tariffa di Riferimento";
2. controllo invio dati da parte del Gestore indipendente;
3. formalizzazione e tracciabilità dei dati;
4. rigoroso incrocio tra i dati inviati all'autorità ed i dati di bilancio attinenti: gli investimenti, lunghezza reti, costi operativi e contributi.

Gestione Gare

1. rigida indicazione preventiva delle ipotesi di appalto che A.T.R. può affidare direttamente;
2. report annuale all'Amministratore Unico degli affidamenti diretti che i singoli responsabili di procedimento abbiano fatto durante l'anno. Lo stesso report verrà poi trasmesso dall'Amministratore Unico all'ODV;
3. richiesta C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e rigido adempimento del decreto legislativo n. 50/2016 (codice appalti);
4. richiesta DURC (documento unico di regolarità contributiva) e rispetto tracciabilità finanziaria;
5. chiara e formale identificazione dei soggetti che gestiscono le gare;
6. inserimento nei bandi di partecipazione alle gare di una clausola che obbliga i partecipanti al rispetto del Modello 231 di cui si è dotata A.T.R. s.r.l.;
7. impegno per i concorrenti a rispettare l'obbligo di riservatezza. In particolare, allorché l'aggiudicatario della gara venga a conoscenza di informazioni commercialmente sensibili, per realizzare le finalità di separazione funzionale, deve fornire la disponibilità ad essere sottoposto a controlli di verifica della separazione funzionale con previsione di eventuali sanzioni;
8. assoluto rispetto delle procedure di qualità per l'approvvigionamento di beni e servizi del Gruppo HERA;
9. obbligo di conservazione, anche su supporto informatico, di tutta la documentazione riguardante le gare.
10. comunicazione all'Odv dei membri di ciascuna commissione di gara che vengono nominati dal RUP.

Richiesta di allacciamento o di estensione di reti

1. chiara identificazione dei soggetti che gestiscono le richieste di allacciamento ed estensione reti;
2. divieto assoluto di porre domande in ordine al venditore da cui coloro che hanno richiesto l'allacciamento o l'estensione della rete intendono acquistare il gas;
3. divieto assoluto di svolgere pubblicità in qualsiasi forma per qualunque società appartenente al Gruppo Hera S.p.a.;
4. divieto assoluto di ogni forma di pressione volta ad indirizzare l'utente ad acquistare il gas da una qualunque delle società del Gruppo Hera S.p.a.
5. rigida applicazione del prezzario di riferimento;

6. controlli a campione sulla effettiva attività svolta, sulla compatibilità tra le fatture emesse nei confronti dell'utente, il costo dei materiali e il costo dei subappaltatori.

A.3.1 Individuazione delle aree c.d. 'strumentali' e ruoli aziendali coinvolti. I controlli esistenti.

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree 'a rischio', sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di A.T.R. SRL le aree considerate 'strumentali', ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono sulle aree a rischio.

In particolare, si considerano aree strumentali quelle nel cui ambito possono crearsi fondi neri finalizzati ad attività corruttive.

Nell'ambito di ciascuna area strumentale, sono stati, inoltre, individuati i ruoli aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili'. Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna area strumentale.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

◇ Area strumentale n. 1 – Gestione note spese

Ruoli Aziendali coinvolti:

- Organo Amministrativo;
- Responsabile Servizio di Supporto;

Attività sensibili:

- a) Gestione delle missioni / trasferte;
- b) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese.

Controlli e protocolli aziendali:

1. definizione delle spese rimborsabili (tipologia e limiti);
2. approvazione preventiva della trasferta e approvazione successiva della nota spese;
3. controllo contabile di completezza e accuratezza dei giustificativi.

◇ Area strumentale n. 2 – Acquisti di beni e servizi

Ruoli Aziendali coinvolti:

- Organo Amministrativo;
- Responsabile Unico del procedimento (RUP);
- Direzione Acquisti del Gruppo HERA.

Attività sensibili:

- a) Raccolta e controllo delle richieste di acquisto;
- b) Richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- c) Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni

Controlli e protocolli aziendali:

1. gestione centralizzata degli acquisti;
2. assoluto rispetto delle procedure di qualità esistenti;
3. definizione dei criteri (qualitativi e quantitativi) dei fornitori;

4. monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori;
5. ricorso ad indagine di mercato per la selezione del fornitore laddove non sia prevista una gara;
6. evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori e/o dei consulenti e approvazione dello stesso da parte dell'Organo Amministrativo;
7. formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro / contratti / lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico e/o del Modello al fine di sanzionare eventuali comportamenti / condotte illeciti.

◇ **Area strumentale n. 3 – Amministrazione del personale**

Ruoli Aziendali coinvolti:

- Organo Amministrativo;
- Direzione Centrale Personale ed Organizzazione del Gruppo HERA;
- Consulente esterno

Attività sensibili:

- a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.);
- b) Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge;
- c) Raccolta ed archiviazione in appositi *files* della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati 'sensibili';
- d) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari;
- e) Elaborazione stipendi e relativa registrazione;
- f) Pagamento stipendi e relativa registrazione;
- g) Gestione anticipi ai dipendenti;
- h) Gestione dei benefit aziendali;
- i) Riconciliazioni con la contabilità generale.

Controlli e protocolli aziendali:

1. identificazione precisa di chi aggiorna l'anagrafica dipendenti, di chi provvede al calcolo dei cedolini e di chi gestisce il loro pagamento (consulente esterno);
2. formale autorizzazione delle modifiche apportate all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi e controllo volto a garantire che le modifiche apportate all'anagrafica del personale (inserimento di nuovo personale, cancellazioni, modifiche delle retribuzioni) siano dovutamente autorizzate;
3. utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate al fine di evitare il pagamento di salari / stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente.

◇ **Area strumentale n.4 – Sviluppo e incentivazione del personale**

Ruoli Aziendali coinvolti:

- Organo Amministrativo;
- HERA Direzione Centrale Personale ed Organizzazione;
- Gestore Indipendente;
- Altre funzioni coinvolte

Attività sensibili:

- a) Definizione di chiari percorsi di carriera per ciascuna categoria professionale e comunicazione di tali percorsi a tutti i dipendenti;
- b) Definizione del sistema di incentivi e chiara definizione degli obiettivi;
- c) Definizione di criteri oggettivi per il riconoscimento dei premi;
- d) Pianificazione di eventuali corsi di formazione;
- e) Raccolta ed archiviazione dei documenti di certificazione delle presenze/partecipazioni.

Controlli e protocolli aziendali:

1. definizione preventiva degli obiettivi in base ai quali sono decisi gli incrementi salariali e gli eventuali avanzamenti di carriera (riferimento al CCNL);
2. definizione degli obiettivi basata sui seguenti criteri: gli obiettivi devono rappresentare risultati specifici, non generici e misurabili; devono essere sfidanti, ma realistici;
3. identificazione di momenti di controllo, volti a monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi;
4. definizione di un sistema di valutazione del personale basato sull'uso di criteri e di moduli standard volto a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti;
5. erogazione degli incentivi basata sul collegamento diretto con gli obiettivi raggiunti;
6. definizione di un tetto massimo all'erogazione degli incentivi;
7. divieto di incentivi incompatibili con la separazione contabile e funzionale dell'impresa verticalmente integrata;
8. divieto di incentivi volti a premiare l'esito negativo dei controlli espletati dalla ARERA, dalla Cassa Conguaglio o dalla Guardia di Finanza su delega dell'autorità.

◇ **Area strumentale n. 5– Contabilità fornitori**

Ruoli Aziendali coinvolti:

- Organo Amministrativo;
- Responsabile Servizio di Supporto;

Attività sensibili:

- a) Gestione anagrafica fornitori;
- b) Registrazione delle fatture e delle note di credito;
- c) Controlli sulla regolarità delle fatture;
- d) Liquidazione delle Fatture;
- e) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza;
- f) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture.

Controlli e protocolli aziendali:

1. la gestione dell'anagrafica fornitori le modifiche all'anagrafica fornitori sono formalizzate;
2. periodicamente viene effettuato un controllo dei fornitori presenti in anagrafica al fine di verificare l'adeguatezza dei requisiti qualitativi e quantitativi;
3. le fatture vengono registrate ;
4. i pagamenti sono effettuati solo a fronte di fatture registrate;
5. periodicamente potranno essere effettuati dei controlli per monitorare le fatture da ricevere ed in scadenza.

◇ **Area strumentale n. 6 – Contabilità e bilancio**

Ruoli Aziendali coinvolti:

- Organo Amministrativo;
- Responsabile Servizio di Supporto;
- Consulente esterno

Attività sensibili:

- a) RegISTRAZIONI di contabilità generale;
- b) Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate (rischi di insolvenza, investimenti futuri etc.) e delle altre operazioni di chiusura del Bilancio;
- c) Registrazione della chiusura dei conti;
- d) Elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione

Controlli e protocolli aziendali:

1. le scritture di accantonamento di fine periodo sono approvate dall'Organo Amministrativo;
2. il bilancio viene redatto dall'Organo Amministrativo con l'eventuale supporto di consulenti esterni e viene sottoposto ad approvazione dell'assemblea, previo parere del revisore, ove nominato;
3. controllo periodico anche da parte dell'Odv della corrispondenza tra in dati di bilanci e i dati trasmessi all'Autorità al fine della determinazione delle tariffe di riferimento.

◇ **Area strumentale n. 7 – Contabilità clienti**

Ruoli aziendali coinvolti:

- Organo Amministrativo;
- Responsabile Servizio di Supporto;

Attività sensibili:

- a) Gestione anagrafica clienti;
- b) Registrazione dei contratti, Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito;
- c) Gestione degli incassi;
- d) Riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto

Controlli e protocolli aziendali:

1. Tutte le modifiche e gli inserimenti dell'anagrafica clienti sono verificati mensilmente ovvero sono verificati nei tempi e secondo le modalità operative di A.T.R. S.r.l.;
2. viene effettuato un controllo sulla corretta fatturazione e tutti i servizi fatturati e/o i prodotti venduti entro il periodo contabile di riferimento devono essere stati erogati e/o consegnati;
3. l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture è gestita dall'ufficio amministrazione;
4. mensilmente viene effettuata adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto.

◇ **Area strumentale n. 8 – Gestione conti correnti. Piccola cassa**

Ruoli aziendali coinvolti:

- Organo Amministrativo;
- Responsabile Servizio di Supporto;

Attività sensibili:

- a) Apertura / Chiusura di conti correnti;
- b) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa;
- c) Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;
- d) Gestione piccola cassa

Controlli e protocolli aziendali:

1. l'apertura dei conti correnti viene gestita dall'Organo Amministrativo;
2. i pagamenti sono effettuati dall'Organo Amministrativo o da soggetto dallo stesso specificatamente delegato;
3. mensilmente viene effettuata ed adeguatamente verificata la riconciliazione dei conti bancari

◇ **Area strumentale n. 9 – Gestione sistemi informativi**

Ruoli aziendali coinvolti:

- Organo Amministrativo;
- Responsabile Divisione Servizi Informativi (Service CLARA S.p.A);
- DPO;

Attività sensibili:

- a) Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi;
- b) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti;
- c) Gestione dell'attività di elaborazione dei dati;
- d) Gestione siti web aziendali;
- e) Gestione area privata del sito web aziendale;
- f) Installazione, configurazione e manutenzione hardware;
- g) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico;
- h) Gestione e protezione dei back up dei dati.

Controlli e protocolli aziendali:

1. esiste una metodologia per lo sviluppo e la documentazione dei progetti di implementazione dei nuovi sistemi;
2. i sistemi sono monitorati e gestiti da un tecnico di manutenzione predefinito;
3. il Data Center è protetto e l'accesso è consentito alle sole persone autorizzate;
4. l'accesso alla rete dai sistemi aziendali è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di UserID e Password. La password è soggetta a scadenza e criteri di robustezza;
5. tutta la rete è gestita a livello globale e protetta da Firewall distaccato dal Server;
6. esiste una prassi standardizzata per la gestione dei backup dei dati dei server;
7. esistono procedure apposite per la gestione dei dati relativi alle informazioni commercialmente sensibili come previste nel programma degli adempimenti.

A.4. IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

A.4.1 I principi generali di comportamento

Le funzioni coinvolte nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali di A.T.R. s.r.l. sono tenute, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto dei modelli di organizzazione gestione e controllo di A.T.R. S.r.l.;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che possa in qualunque modo violare i principi di libera concorrenza, il Testo Unico Integrato di *Unbundling* introdotto con deliberazione ARERA n. 11/2007 e successive integrazioni, il programma degli adempimenti;
- di elargire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con particolare riferimento a rappresentanti dell'ARERA, della Cassa Conguaglio o della Guardia di Finanza;
- di distribuire o promettere omaggi e/o regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal modello, dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
- di accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano (promesse di assunzione, ecc), in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio così da determinare le conseguenze di cui al punto precedente;
- di effettuare prestazioni in favore dei Partners e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nei modelli di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico di A.T.R. S.r.l.;
- nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- i dipendenti di A Tutta Rete S.r.l. non devono esercitare alcuna forma di pressione sul cittadino né approfittare della svolgimento della propria attività in regime di Monopolio, rispettando i principi di correttezza, trasparenza efficienza e buona fede;

- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

A.4.2. I flussi informativi

L'Amministratore Unico, ovvero un suo delegato, è il soggetto individuato dalla società per trasmettere all'ODV report semestrale concernente:

- le ispezioni/accertamenti della P.A. che hanno coinvolto la Società;
- le sanzioni eventualmente irrogate e le azioni correttive intraprese;
- i procedimenti giudiziari instaurati dalla Società;
- le sponsorizzazioni più rilevanti, superiori al modico valore;
- le denunce intervenute;
- le gare ad evidenza pubblica semestralmente effettuate e le altre procedure di scelta per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, informazioni, peraltro, che dovrebbero anche essere pubblicate sui siti web aziendali in conformità al disposto di cui all'art. 1 commi 15 e 16 della legge n. 190/2012.

I controlli tecnici dell'ARERA e della Guardia di Finanza, i controlli tariffari della ARERA, della Guardia di Finanza ed i controlli inerenti la separazione contabile e funzionale devono essere comunicati immediatamente all'ODV che dovrà altresì essere informato con tempestività dell'esito del controllo.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'ODV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

A.4.3. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nello Statuto dell'OdV (Disciplina e compiti dell'OdV) compendiate nella Parte Generale del Modello, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda

ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;

- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

Su qualsiasi operazione realizzata dalle funzioni aziendali sopra indicate e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, all'Organo Amministrativo e al revisore, secondo i termini indicati nello statuto dell'OdV, denominato "Disciplina e compiti dell'OdV".

A.4.4. La formazione

La società, con il supporto dell'OdV, garantisce sessioni informative e/o formative aventi ad oggetto anche i contenuti della presente Parte Speciale per le funzioni coinvolte ed esposte al rischio di commissione dei reati presi in esame.

A.4.5 Il sistema sanzionatorio

Le violazioni delle prescrizioni della presente Parte Speciale sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare compendiate nella Parte Generale.

A.4.6 Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo

Oltre a quanto sopra già evidenziato, si richiamano, con valenza di prevenzione e controllo:

- il Codice Etico adottato dalla Società;
- tutte le procedure di qualità esistenti;
- procedura reclutamento e assunzione del personale del Gruppo Hera (P 021 della controllante);
- procedura sistema disciplinare e gestione del contenzioso della controllante (P 022);
- procedura gestione dei rapporti con le Authorities della controllante (P 013);
- procedura gestione contabilità e contratti della controllante (P008);
- procedura sicurezza delle informazioni e prevenzione reati informatici della controllante (P 005);
- procedura approvvigionamenti della controllante (P023);
- procedura gestione donazioni e liberalità della controllante (P001);
- procedura gestione delle deleghe della controllante (P003);
- procedura sistema di segnalazione e gestione delle denunce, sanzioni e diffide della controllante (P019);
- procedura gestione e comunicazione delle informazioni riservate e privilegiate della controllante (P 002);

PARTE SPECIALE B) – REATI SOCIETARI

B.1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

Il legislatore italiano, con la legge 27 maggio 2015 n. 69 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2015) ha introdotto nuove disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

Per quel che riguarda la presente Parte Speciale, giova sottolineare che la legge n. 69/2015, ha modificato l'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e l'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate) ed ha introdotto gli artt. 2621 bis c.c. (fatti di lieve entità) e 2621 ter c.c. (non punibilità per particolare tenuità).

L'art. 12 della legge n. 69/2015 ha altresì apportato delle modifiche all'art. 25 ter del Decreto Legislativo n. 231/2001 con particolare riferimento alle sanzioni pecuniarie a carico degli enti in relazione ai reati societari previsti dal codice civile.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

Si riporta il testo integrale dell'art. 2621 c.c. nella sua attuale formulazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 69/2015:

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

[Per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. è prevista a carico dell'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote].

Il reato si configura allorché si proceda alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di fatti materiali rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari.

Soggetti attivi di tale ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

[Per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2621 bis c.c. è prevista, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote].

- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.)

“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis”.

L'art. 131 bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D.Lgs. n. 28/2015. Si riporta di seguito il testo integrale:

“1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.

In Dottrina e Giurisprudenza ci si chiede quali siano gli effetti della nuova disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla responsabilità cosiddetta amministrativa degli Enti ex D.lgs 231/2001. In altre parole, ci si domanda se, nel caso di reati rientranti nel catalogo dei reati presupposto ex artt. 24-26 del D.Lgs. 231/2001, il proscioglimento dell'imputato persona fisica per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131 bis c.p., possa comportare anche una non punibilità dell'ente a titolo di illecito amministrativo derivante da reato.

Allo stato attuale, non ravvisandosi arresti giurisprudenziali sulla specifica questione, sussistono due orientamenti dottrinari contrapposti.

Secondo un primo orientamento, in assenza di una deroga espressa, l'art. 131 bis c.p. potrebbe rappresentare una causa di non punibilità anche per le persone giuridiche, le società e le associazioni.

L'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 prevede che l'estinzione del reato (salvo che per amnistia) implichi la prosecuzione del procedimento penale nei confronti dell'Ente e, proprio in base a tale principio, è stato escluso, che il recente istituto della cosiddetta "messa alla prova" (artt. 168 bis c.p. e 464 e ss. c.p.p.) possa estendere i suoi effetti anche nei confronti dell'Ente.

Secondo tale orientamento, però, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è un istituto diverso dalla causa di estinzione del reato della messa alla prova e, pertanto, esulerebbe dalla portata applicativa dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 (non trattandosi, appunto, di una causa estintiva del reato).

Se fosse confermata tale interpretazione, l'istituto della non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto, "salvando" la persona fisica, salverebbe conseguentemente anche la persona giuridica, ad eccezione, ovviamente, dei casi in cui sia ravvisabile una diversa volontà legislativa: si pensi, ad esempio, al reato di omicidio colposo o di lesioni personali gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001). In questo caso è lo stesso legislatore che esclude che si possa pervenire ad un proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto (e, di conseguenza, anche della società) laddove l'art. 131 bis comma 2 c.p. stabilisce espressamente che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando lo condotta dell'agente ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Secondo altro e più restrittivo orientamento, invece, l'eventuale proscioglimento dell'imputato con sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto non comporterebbe, automaticamente, la non punibilità dell'ente a titolo di illecito amministrativo da reato.

La Cassazione, infatti, è molto rigorosa nel sottolineare l'autonomia della responsabilità penale rispetto a quella amministrativa della persona giuridica di cui, appunto, all'art. 8 del D.Lgs. 231/2001. Ad esempio, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente sancito che: *"Poiché alla stregua del chiaro disposto dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche nel caso in cui l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile (sempre che, naturalmente, risulti accertato che si tratti di reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo), deve ritenersi viziata da carenza motivazionale la sentenza del giudice di merito che, sulla base, dell'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto, abbia ritenuto che fosse da escludere anche la responsabilità dell'ente"* (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 20060/2013).

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

[Per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c. è prevista, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote].

- Falso in prospetto (art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 cod. civ.) e poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n.51 del 2007, si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa descritta.

Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Il reato si configura allorché si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. La pena è aumentata qualora sia cagionato un danno ai soci.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Il reato si configura allorchando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Il reato si configura allorchando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Il reato si configura allorchando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis cod. civ.)

Il reato si configura allorchando l'amministratore di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori (non applicabile ad A.T.R. S.r.l.).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Il reato si configura allorchando si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;

- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Nel caso di ATR, vi è un socio unico che è INRETE Distribuzione Energia S.p.a. e si tratta pertanto di una fattispecie criminosa di difficile realizzazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Si riporta il testo dell'articolo come modificato dalla Legge 190/2012 che, tra le altre cose, ha anche inserito questa fattispecie all'interno del catalogo dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

La condotta che rileva ai fini della responsabilità della società è che il soggetto operante al suo interno abbia ricoperto la figura del corruttore, non quella di corrotto altrimenti non sarebbe ricorrente il requisito dell'interesse o vantaggio dell'Ente.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Il reato si configura allorquando, con atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

Il reato si configura allorché si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità pubbliche preposte:

- attraverso la comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, la Suprema Corte di Cassazione ha tuttavia recentemente affermato che: *“Non integra il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche l'omissione di comunicazioni dovute all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas”* (Cass. Pen., Sez. V, n. 28070/2013).

Si espongono in estrema sintesi le ragioni che hanno sorretto la suddetta pronuncia della Suprema Corte.

La disciplina dettata dall'art. 2638 cod. civ. è stata introdotta dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 1 (ai fini dell'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della previsione non rilevano l'ampliamento dello spettro soggettivo operato, con riguardo ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 15, comma 1, lett. c), nè l'aggravante di cui all'attuale u.c. dell'art. 2638, introdotta dalla medesima L. n. 262 del 2005, art. 39, comma 2, lett. c).

Poiché la previsione normativa è stata introdotta nell'ordinamento con un decreto legislativo, è necessario, al fine di risolvere il problema del significato da attribuire all'espressione "autorità pubbliche di vigilanza", prendere le mosse dalla fonte del potere normativo esercitato dal Governo, ossia dalla L. 03 ottobre 2001, n. 366, art. 11.

La L. n. 366 del 2001, art. 11, comma 1, lett. b) nell'indicare i principi e i criteri direttivi che, ai sensi dell'art. 76 Cost., dovevano guidare la riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse, aveva specificato, per quanto qui rileva, che il Governo avrebbe dovuto "armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e le omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale".

Ne discende che l'unica interpretazione costituzionalmente possibile della norma delegata è quella che coglie, nella pur generale previsione della disposizione codicistica, un coordinamento delle previsioni

incriminatrici previgenti. E' infatti chiaro che la tecnica eventuale indicata dal legislatore delegante ("anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale") esprime uno degli strumenti possibili per realizzare il divisato obiettivo dell'armonizzazione del coordinamento delle ipotesi sanzionatorie esistenti all'interno della disciplina penale da riformare.

Del resto, anche la relazione che accompagna il D.Lgs. n. 61 del 2001 chiarisce, al punto 18, che nel "rispetto della previsione di cui alla lett. b), prima parte della legge delega, si è ritenuto di costruire una fattispecie generale alla quale poter ricondurre le diverse figure previste al di fuori del codice, garantendo così l'uniformità sanzionatoria".

Il fatto che l'intervento normativo abbia riguardato, come s'è detto, la disciplina penale e il riconoscimento che l'obiettivo perseguito è stato quello non di mutare la natura degli illeciti preesistenti, ma di garantire, nell'ambito dei previsti illeciti penali, una uniformità di presupposti e sanzioni, spiega le ragioni per le quali l'art. 2638 cod. civ., sia con riguardo al primo che con riguardo al comma 2, non possa trovare applicazione con riferimento ai rapporti tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le imprese sottoposte alla sua vigilanza.

Ed infatti, la L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 20, lett. c) prevede che le Autorità di vigilanza nei servizi di pubblica utilità irroghino, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie.

In definitiva, la scelta del legislatore del 1995 è stata quella di mantenere nell'ambito amministrativo le conseguenze delle violazioni degli obblighi posti a carico dei soggetti sottoposti alle Autorità di vigilanza nei servizi di pubblica utilità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

B.2. INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, DELLE ATTIVITÀ “SENSIBILI” E DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.

In occasione dello svolgimento dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

E' stato, a tale proposito, predisposto un prospetto riepilogativo dei reati societari, di seguito riportato, nel cui ambito sono indicate, per ciascun reato:

- le attività “sensibili”;
- le funzioni aziendali coinvolte;
- alcune possibili modalità di commissione, fermo restando che la Società potrebbe essere considerata responsabile ai sensi del Decreto anche se le fattispecie sono commesse nelle forme del tentativo.

In tutti i casi, la punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che gran parte dei reati societari sono sussumibili nell'ambito dei reati cd. “propri”, rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es.: gli amministratori, i sindaci, ecc.).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione del reato; poiché, pertanto, qualsiasi risorsa aziendale potrebbe astrattamente concorrere alla realizzazione del reato proprio, in questa sede sono stati indicati, nel novero delle funzioni coinvolte, unicamente coloro che, all'interno di A.T.R., sono titolari della qualifica soggettiva richiesta dal legislatore.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.)

Attività sensibili:

A. Gestione della contabilità generale:

- nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in Contabilità Generale;
- nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema;

B. Predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni patrimoniali, anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, ecc.).

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Servizi di Supporto;
- Revisore;
- Consulente fiscale;
- Gestore indipendente

Possibili modalità di commissione:

Le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante:

- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in collaborazione con gli amministratori (es. sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o del relativo fondo);
- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società, anche in concorso con altri soggetti;
- omissione delle informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società.

Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Attività sensibili:

- Gestione dei rapporti con i soci e con il Revisore relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Servizi di Supporto;
- Revisore;
- Consulente fiscale;

- Consulente legale

Possibili modalità di commissione:

Il reato può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci o agli altri organi sociali, così come delle attività di revisione che eventualmente venissero attribuite alla società di revisione.

Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l'evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza:

- l'occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali);
- l'adozione di altri artifici.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Attività sensibili:

- Gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Servizi di Supporto;
- Revisore

Possibili modalità di commissione:

Il reato può essere commesso mediante:

- restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci;
- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Attività sensibili:

- Gestione degli utili e delle riserve sociali.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Servizi di Supporto;
- Revisore;
- Consulente fiscale;
- Consulente legale;
- Gestore indipendente

Possibili modalità di commissione:

- ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società' controllante (art. 2628 cod. civ.)

Non vi è rischio di consumazione di questo reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Attività sensibili:

- Gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie realizzate nel corso della vita dell'ente (fusioni, scissioni).

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Servizi di Supporto;
- Revisore;
- Consulente fiscale ;
- Consulente legale

Possibili modalità di commissione:

La fattispecie potrebbe essere commessa qualora, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, sia cagionato un danno a questi ultimi mediante:

- riduzione del capitale sociale;
- realizzazione di operazioni di fusione o scissione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Attività sensibili:

- Gestione del capitale sociale.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico
- Socio Conferente
- Consulente legale e consulente fiscale

Possibili modalità di commissione:

Tale ipotesi di reato è integrata dalla condotta di formazione o aumento, in modo fittizio, del capitale sociale, effettuata mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

Attività sensibili:

- Gestione del capitale sociale in fase di liquidazione.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Liquidatori

Possibili modalità di commissione:

La fattispecie è integrata in tutti i casi in cui, durante la fase della liquidazione, i liquidatori cagionano un danno ai creditori sociali mediante la ripartizione dei beni sociali tra i soci:

- prima del pagamento dei creditori sociali;
- prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

Attività sensibili:

- Gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere, nonché delle informazioni e dei dati loro inerenti.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Tutte le funzioni aziendali

Possibili modalità di commissione:

La condotta penalmente sanzionata può essere integrata mediante:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate (ad es., compravendita di azioni o altri strumenti con mutamento soltanto apparente della proprietà degli stessi);
- compimento di altri artifici (ad es.: diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie).

Le attività indicate devono essere concretamente idonee:

- a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato).
- ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Attività sensibili:

- Attività amministrativa e gestionale in genere;
- Attività inerenti la contabilità e il bilancio;
- Eventuale attività in sede di liquidazione.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Liquidatori (in caso di messa in liquidazione della società);
- Tutte le funzioni aziendali e i terzi sottoposti alla vigilanza dei suddetti (dipendenti, collaboratori, ecc.)

Possibili modalità di commissione:

Stante la genericità della condotta illecita di cui al reato di corruzione tra privati, risulta oggettivamente difficile prevedere in via esaustiva la casistica di riferimento.

Le fattispecie potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzate mediante:

- dazione di denaro o altra utilità a soggetti qualificati di altra società, o sottoposti alla vigilanza dei primi, per ottenere fatture per operazioni inesistenti;
- promessa di denaro o altra utilità a soggetti qualificati di altra società, o sottoposti alla vigilanza dei suddetti, per ottenere false certificazioni;
- promessa o dazione di denaro o altra utilità al funzionario di un istituto di credito per ottenere finanziamenti, leasing, ecc. in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge e/o dai regolamenti della banca;
- dazione di denaro o altra utilità a società terze fornitrici per ottenere beni e/o servizi sottocosto;
- dazione di denaro o altra utilità a soggetti qualificati di altra società, o sottoposti alla vigilanza dei suddetti, per indurli a non riscuotere o a riscuotere in ritardo un credito esigibile.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

Attività sensibili:

- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Sindaci;
- Liquidatori

Possibili modalità di commissione:

Il reato in questione può essere realizzato attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- la comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza, ad esempio garante della privacy, di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe essere integrata nell'ambito:

- della predisposizione e dell'invio di dati e comunicazioni, ovvero del compimento di adempimenti, previsti o prescritti dalla normativa vigente;
- delle attività connesse alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, ecc.;
- della presentazione di ricorsi alla delibera dell'Autorità;
- delle visite ispettive e dei controlli effettuati dalle Autorità di Vigilanza.

B.3. IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

B.3.1. Organizzazione e controlli esistenti

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- a) l'agevole registrazione contabile;
- b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo di A.T.R. è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo di seguito descritti.

- **Tracciabilità delle operazioni/atti**

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

- **Evidenza formale dei controlli**

I controlli effettuati all'interno di un processo sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

- **Identificazione e responsabilità dell'operazione / processo**

La responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

- **Formalizzazione ed archiviazione documenti rilevanti**

I controlli sono adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione / presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore / supervisore. I documenti con i requisiti di cui sopra sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

- **Amministratori**

L'Amministratore Unico documenta il sistema di controlli relativi alla preparazione del bilancio.

L'OdV provvede annualmente ad acquisire i risultati di tali verifiche e ad analizzare la documentazione di dettaglio prodotta, relativa al sistema di controllo interno.

B.3.2. I principi generali di comportamento

Alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" ricevano debita evidenza.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale B);
- astenersi dal porre in essere condotte che contrastino con le previsioni del Codice Etico;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel presente modello con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale,

economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi;

- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari laddove emessi;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- improntare le attività ed i rapporti con la controllante alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito indicate, delle seguenti previsioni.

Le false comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio, è necessario che la procedura seguita in azienda garantisca:

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui all'art. 2423 cod. civ.;
- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2425 e 2427 cod. civ.);
- la tempestiva trasmissione all'Amministratore Unico ed all'Organo di controllo, ove nominato, della bozza di bilancio, garantendo l'idonea registrazione di tale trasmissione;
- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate all'OdV;
- la preventiva analisi delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto che possano comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;
- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie.

Il controllo sulla gestione sociale

Per la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione sociale, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- tempestiva trasmissione al Revisore dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci o sui quali l'Organo di Controllo laddove nominato o il revisore deve esprimere un parere;
- messa a disposizione dell'Organo di Controllo e/o del/della Revisore/Società di revisione, ove nominati, dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- previsione di riunioni periodiche tra l'Organo di Controllo, se nominato, ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte dell'organo amministrativo.

La tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione ed acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni, la procedura seguita in azienda dovrà prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
- l'espletamento di apposite riunioni con l'Organo di Controllo, se nominato, e l'OdV.

Conflitti di interesse

E' necessario che la procedura seguita in azienda garantisca la definizione dei casi in cui si potrebbero verificare i conflitti di interesse, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse da parte dell'Organo Amministrativo;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario.

Corruzione tra privati

Con riferimento al reato di cui all'art. 2635 c.c. come modificato dalla l. 190/2012, dovranno essere rispettati i seguenti divieti:

- di elargire o promettere denaro ad amministratori, direttori, dirigenti, liquidatori, e comunque a soggetti a loro sottoposti, di altre società od enti;
- di distribuire o promettere omaggi e regali ad amministratori, direttori, dirigenti, liquidatori e, comunque, a soggetti a loro sottoposti di altre società od enti che non siano di modico valore;
- di accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di ad amministratori, direttori, dirigenti, liquidatori, e comunque a soggetti a loro sottoposti, di altre società od enti;
- di effettuare prestazioni in favore dei Partners e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;

- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

E' altresì fatto obbligo, nella scelta dei terzi fornitori di beni e servizi, di:

- seguire le prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016;
- adottare la procedura Acquisti del Gruppo HERA;
- dare esplicita evidenza alle decisioni relative alle “deroghe” previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

B.3.3. I Flussi Informativi

I soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale B) sono tenuti a comunicare all'OdV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare:

L'Amministratore Unico, o un suo delegato, deve trasmettere all'ODV un report semestrale contenente:

- l'elenco dei conti correnti aperti e chiusi dalla società o, in alternativa, un prospetto sulle operazioni economico-finanziarie di maggior rilievo;
- le situazioni di debito/credito;
- le modifiche apportate al bilancio su richiesta dell'Organo Amministrativo e/o del consulente esterno;
- le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste;
- le operazioni straordinarie societarie (fusioni, scissioni);
- le operazioni infragruppo più rilevanti.

Dovrà essere altresì trasmessa all'OdV, su richiesta di quest'ultimo, copia delle delibere dell'Organo Amministrativo [e dell'Organo di controllo, ove nominato], aventi ad oggetto le attività a rischio di cui alla presente Parte Speciale B).

B.3.4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nello statuto dell'OdV denominato “Disciplina e compiti dell'OdV” compendiato nella Parte Generale del presente Modello e fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro:

a) in ordine al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, è tenuto a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'effettiva indipendenza dell'Organo di Controllo o del revisore, se nominati;

b) per le altre attività a rischio deve:

- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- compiere verifiche periodiche sulle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, ove configurabili;

- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

Inoltre, l'OdV è tenuto a:

- verificare il sistema di deleghe in vigore;
- indicare all'organo amministrativo le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dalla società, con l'evidenza di opportuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nello statuto dell'OdV.

B.3.5. La formazione

La società, con il supporto dell'ODV, organizza sessioni informative e/o formative aventi ad oggetto anche i contenuti della presente Parte Speciale per le funzioni coinvolte ed esposte al rischio di commissione dei reati societari.

B.3.6. Il Sistema sanzionatorio

Le violazioni delle prescrizioni della presente Parte Speciale sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare compendiato nella Parte Generale.

B.3.7. Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo

Oltre a quanto sopra già evidenziato, si richiamano, con valenza di prevenzione e controllo:

- il Codice Etico;
- l'applicazione delle disposizioni del codice civile per l'elaborazione del bilancio, oltre all'assistenza di consulente fiscale esterno;
- procedura gestione contabilità e contratti della Controllante (P008);
- procedura gestione dei rapporti con Soci, Sindaci e Revisori della Controllante (P014);
- procedura gestione delle sponsorizzazioni della Controllante (P 017);
- procedura finanziamenti della Controllante (P 015);
- procedura gestione e comunicazione delle informazioni riservate e privilegiate della Controllante (P002);
- procedura gestione della sicurezza delle informazioni e prevenzione dei reati informatici (P005);
- procedura approvvigionamenti della Controllante (P023);

PARTE SPECIALE C) – REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

C.1 - LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies del Decreto)

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Successivamente l'art. 25-septies è stato sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. N. 81/2008 che, dettando una disciplina articolata in relazione al tipo di reato presupposto della responsabilità dell'ente, ha introdotto un nuovo sistema di sanzioni, come di seguito specificato:

- in riferimento al delitto di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo) commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 D. Lgs. N. 81/2008, la sanzione pecuniaria a carico dell'ente è determinata nella misura di mille quote e non più in misura inferiore a mille quote ed è confermata l'applicabilità delle misure interdittive da tre mesi ad un anno;
- in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si applica una sanzione non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecento quote ed anche in questo caso è confermata l'applicabilità delle misure interdittive da tre mesi a un anno;
- per quanto riguarda il delitto di cui all'art. 590 c.p. sempre commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si applica una sanzione non superiore a duecentocinquanta quote ed è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per un massimo di sei mesi.

Poiché il valore di una quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37 le sanzioni previste variano da un minimo di circa Euro 64.557,00 fino ad un massimo di circa Euro 1.549.370,00 (in relazione al reato di cui all'art. 589 c.p.) e da Euro 25.823,00 fino ad un massimo di Euro 64.557,00 (in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p.).

Il D. Lgs. 81/2008 ha inoltre introdotto un'ulteriore disposizione che si interseca con la normativa di cui al D. Lgs. N. 231/2001.

L'art. 30 ha infatti enunciato i criteri da adottare nella redazione di un modello organizzativo affinché sia idoneo, con specifico riferimento ai reati di cui all'art. 25 septies del decreto legislativo 231/2001, a escludere in radice la responsabilità dell'ente ovvero a ridurre da un terzo fino alla metà la sanzione pecuniaria a carico dell'ente nel caso di cui all'art. 12 c. 2 lett. B D.Lgs 231/2001.

In particolare, il Modello, in base a tale norma:

1. *“deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*
 - a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
 - b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
 - c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
 - d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
 - e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
 - f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*

- g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*
- 2. *Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*
- 3. *Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*
- 4. *Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico(....)”.*

La presente Parte Speciale si riferisce, pertanto, ai reati di cui agli all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 (omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime ex artt. 589 e 590 comma 3 c.p.) ed ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti di A.T.R. S.R.L., nonché consulenti, collaboratori e appaltatori di cui ATR sia committente diretta o indiretta tramite la propria Controllante (in virtù di specifico contratto intercompany), adottino condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico, nella presente parte Speciale vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle attività sensibili individuate, al fine di prevenire i reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

- le fattispecie dei reati di cui agli artt. 589 e 590 comma 3 c.p. contenute nel D.Lgs. n. 231/2001;
- le attività sensibili relative alla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che, nell'ambito di A.T.R., potrebbero risultare a rischio di commissione dei reati in oggetto;
- i principi di riferimento in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti esterni, collaboratori e appaltatori di cui ATR sia committente diretta o indiretta tramite la propria Controllante (in virtù di specifico contratto intercompany) sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.
- i principi di riferimento che devono presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano.

C.1.1. Le fattispecie dei reati di omicidio e lesioni colpose con violazione di norme antinfortunistiche (art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)

Diverse e complesse sono le fonti che disciplinano la materia in tema di tutela dei lavoratori e degli ambienti di lavoro: la normativa di settore, che ha come fonte l'art. 2087 c.c., si esplicava nel D.Lgs.

del 19 settembre 1994 n. 626, poi abrogato e sostituito dal T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. N. 81/2008).

Altre disposizioni che in linea generale disciplinano il settore sono:

- il D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 (contenente integrazioni e modifiche al D.Lgs. 626/94);
- il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori);
- il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 (Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro);
- il D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'art. 21 della legge 1 marzo 2002 n. 39);
- il Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 235 (Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori);
- il Decreto Legislativo 10 aprile 2006 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici).

A queste vanno aggiunte anche le leggi speciali per regolamentare la materia nei suoi aspetti più specifici, tra cui:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni). Tale Decreto è stato abrogato dall'art. 304, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (G.U. 30.04.2008, n. 101, S.O. n. 108), con decorrenza dal 15.05.2008, fermo restando quanto previsto dall'art 3, comma 3 e dall'art. 306, comma 2 del decreto abrogante. Ai sensi del medesimo articolo 304, comma 3, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 dello stesso art. 304, laddove le disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del presente decreto e successive modificazioni tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del decreto abrogante.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) è stato abrogato dall'art. 304, D.Lgs. 30.04.2008, n. 81 (G.U. 30.04.2008, n. 101, S.O. n. 108), ad eccezione dell'art. 64, con decorrenza dal 15.05.2008, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3 e dall'art. 306, comma 2 del medesimo decreto abrogante.

Nonché altre norme dettate per recepire le altre direttive comunitarie, tra cui il Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CE, n. 82/605/CE, n. 83/477/CE, n. 86/188/CE e n. 88/642/CE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212). Tale Decreto è stato integralmente abrogato dall'art. 304, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (G.U. 30.04.2008, n. 101, S.O. n. 108), con decorrenza dal 15.05.2008, fermo restando quanto previsto dall'art 3, comma 3 e dall'art. 306, comma 2 del decreto abrogante. Ai sensi del medesimo articolo 304, comma 3, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 dello stesso art. 304, laddove le disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del presente

decreto e successive modificazioni tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del decreto abrogante.

Il D.Lgs. n. 626/1994, come sopra evidenziato, è stato abrogato dall'art. 304, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (G.U. 30.04.2008, n. 101, S.O. n. 108), con decorrenza dal 15.05.2008, fermo restando quanto previsto dall'art 3, comma 3 e dall'art. 306, comma 2 del decreto abrogante. Ai sensi del medesimo articolo 304, comma 3, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 dello stesso art. 304, laddove le disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del presente decreto e successive modificazioni tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del decreto abrogante. La normativa di riferimento principale in tema di sicurezza sul lavoro è ora il D.Lgs. 81/2008 che, anche recependo una serie di direttive comunitarie, ha definito il sistema generale di prevenzione e sicurezza ed ha completato la disciplina esistente in materia di prevenzione dei rischi professionali, eliminazione dei rischi di incidenti, affermazione del ruolo attivo dei lavoratori e del loro diritto ad essere informati e consultati.

E' stato così introdotto un sistema di prevenzione e di sicurezza aziendale, che si basa sulla partecipazione attiva e sulla collaborazione di una pluralità di soggetti interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro tale da garantire la salute e la protezione dei lavoratori. Si è previsto, inoltre, una serie di obblighi del datore di lavoro e un ruolo attivo anche dei lavoratori, non solo mediante una loro maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento nell'attività anti-incendio, di evacuazione e di primo soccorso, ma anche attraverso l'istituzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 septies, del D.Lgs. n. 231/2001, con espressa indicazione di esempi astratti di comportamenti vietati dalle norme citate.

Omicidio colposo commesso con violazione di norme antinfortunistiche (art. 589 c.p.)

Chiunque, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Caratteristiche del reato

Le condotte che interessano la presente parte speciale sono descritte nell'art. 589 comma 2 c.p. che configura una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo; la stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

La norma tutela l'integrità psico-fisica dei lavoratori, che trova molteplici punti di riferimento normativi sul piano sia dei principi costituzionali che della legislazione ordinaria e speciale. La Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41 Cost.), afferma la salvaguardia della persona umana nella sua integrità

psicofisica come principio assoluto, senza ammettere deroghe per ineluttabilità, fatalità, capacità economiche e di convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la colpa che sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso.

La locuzione "norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro" va intesa come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 129,00 a € 619,00 se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Caratteristiche del reato

Le condotte che interessano la presente parte speciale sono descritte nell' art. 590 comma 3 c.p. che configura una circostanza aggravante del delitto di lesioni colpose gravi e gravissime. La stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'integrità psico-fisica dei lavoratori.

Il concetto di "lesione personale" è descritto nell'art. 582 c.p., che lo identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. Sono previste quattro tipologie di lesioni:

1. lesione personale lievissima, se alla vittima deriva una malattia con durata non superiore ai 20 giorni;
2. lesione personale lieve se alla vittima deriva una malattia che ha una durata compresa tra i 21 e i 40 giorni;
3. lesione personale grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
4. lesione personale gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nel reato ex art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 rilevano soltanto le due ultime ipotesi di lesioni gravi e gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche.

Secondo il dominante e pacifico orientamento giurisprudenziale, per "malattia del corpo o della mente" deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni generali" (Cass. Penale del 2.2.1984).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dalla colpa e sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, cagionando la morte o le lesioni dei medesimi.

C.2. IL SISTEMA DELLE DELEGHE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI INERENTI LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO EX D. LGS. N. 81/2008.

Il Datore di Lavoro, secondo la definizione datane dal D. Lgs. 81/2008, è il "*soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa*".

Tale definizione si completa tenendo conto del principio di effettività che è stato da ultimo riconosciuto anche a livello normativo dall'art. 299 D. Lgs. 81/2008 ("Esercizio di fatto di poteri direttivi"), secondo cui gli obblighi di tutela e protezione nei confronti dei lavoratori gravano, oltre che sul soggetto provvisto di regolare investitura, anche su colui che esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Datore di Lavoro.

Non sono delegabili gli obblighi di valutazione dei rischi, con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la designazione dell'R.S.P.P. Tuttavia, il Datore di Lavoro, pur consapevole che la delega non lo esonera dall'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, può incaricare differenti soggetti, tra i quali i Dirigenti ed i Preposti, al compimento di doveri ed obblighi riguardanti la salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di lavoro, attraverso la delega di funzioni.

Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Al riguardo si rileva che:

- per delega si intende quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

La delega assume rilevanza penale scriminante alla presenza dei seguenti presupposti:

- la ripartizione delle funzioni non deve avere carattere fraudolento;
- i collaboratori “delegati” devono essere dotati dei poteri e dei mezzi necessari per svolgere efficacemente i compiti loro affidati;
- devono possedere una provata competenza tecnica.

In presenza di queste condizioni, la giurisprudenza ammette che la delega esoneri da responsabilità il soggetto delegante, e la responsabilità di conseguenza si trasferisca al soggetto delegato.

Per la validità della delega è necessario che:

- la delega sia espressa in forma scritta, inequivoca e avente data certa;
- la persona delegata sia idonea al compito per competenza tecnica ed esperienza e abbia validamente manifestato il proprio consenso per iscritto alla delega stessa, consapevole degli obblighi di cui viene a gravarsi con la relativa volontaria accettazione;
- il delegante vigili sull’operato del delegato, effettuando un controllo periodico.

Ai fini di una efficace prevenzione dei reati commessi con violazione di norme antinfortunistiche, il sistema delle deleghe deve rispettare il dettato normativo di cui all’art. 16 del T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008).

L’Amministratore Unico di ATR S.r.l., ha provveduto a nominare tutti soggetti responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ha altresì provveduto ad attribuire una serie di deleghe (aventi i requisiti di cui all’art. 16 TU sicurezza) nell’ambito in oggetto riguardanti anche la gestione delle attività di cui al “contratto per i servizi operativi” stipulato con la controllante In Rete Distribuzione Energia S.p.a. di cui si dirà.

C.3. IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

C.3.1. Organizzazione di A.T.R. S.R.L. in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro

Organigramma della Sicurezza

Il Datore di Lavoro è individuato nella figura dell’Amministratore Unico, il quale ha pieni poteri decisionali e di spesa anche con riferimento al budget da destinare alla sicurezza.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è formato dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), dall’ASPP, dal Dirigente per la Sicurezza, dal Medico Competente (MC), dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dagli Addetti al Servizio Antincendio e dagli Addetti alla gestione del Primo Soccorso.

I suddetti sono regolarmente formati ed in possesso dei relativi attestati (conservati a cura del RSPP). Oltre ai predetti soggetti sono stati individuati i Responsabili e i responsabili operativi del pronto intervento gas, delle emergenze gas, degli incidenti gas, del servizio di protezione catodica e dell’amianto.

Dopo l'acquisizione di ATR da parte della società In Rete Distribuzione Energia S.p.a. tra le due società è stata stipulata una convenzione intercompany denominata "contratto per i servizi operativi" in forza del quale la controllante si impegna a svolgere favore della controllata i servizi necessari alla gestione delle attività afferenti la distribuzione del gas nei territori gestiti da ATR, mettendo a disposizione le proprie strutture ed il proprio personale nonché tutte le altre attività gestionali e tecniche di supporto - dettagliatamente specificate nel contratto stesso al quale si rinvia - anche avvalendosi di soggetti terzi (con i quali stipulerà contratti di appalto in nome e per conto della controllata).

L'amministratore Unico ha nominato mediante apposita procura speciale la figura del responsabile Coordinamento Operativo per la gestione di tutte le attività derivanti dal contratto per i servizi operativi di cui sopra; quest'ultimo ha poi nominato, sempre mediante procura speciale e sempre nell'ambito del contratto di servizio di cui sopra, la figura del responsabile delle attività di gestione del gas e del responsabile delle attività di gestione delle reti gas.

C.3.2. Gestione degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008

Ai fini di un'efficace gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008, le funzioni di cui al paragrafo che precede ciascuna per il proprio ambito di competenza compiono le seguenti attività:

- predisposizione delle procedure antinfortunistiche applicando i dettami della normativa di settore;
- predisposizione e aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi e documenti affini e collegati;
- predisposizione e aggiornamento delle Istruzioni Operative e delle procedure di qualità che abbiano attinenza con la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, stress, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- individuazione del personale del SPP (Sistema di Prevenzione e Protezione), anche per le ipotesi in cui si manifestino situazioni di emergenza;
- monitoraggio circa l'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che prevede anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- verifica a campione, con cadenza semestrale, dell'osservanza delle prescrizioni in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro anche con l'ausilio del medico competente [il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale viene comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi];
- verifica di una costante attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al loro posto di lavoro e alle mansioni espletate;

- verifica di una costante attività di formazione del RSPP e degli addetti al Primo Soccorso e al Servizio Antincendio;
- verifica che venga indetta almeno una volta all'anno la riunione di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, cui partecipano il Datore di Lavoro, l'RSPP, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- verifica della sussistenza dei requisiti professionali e titoli richiesti dalla normativa in capo ai responsabili e agli addetti al SPP, al medico competente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- verifica dell'effettivo aggiornamento professionale in materia antinfortunistica ed a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro dei responsabili e addetti al SPP, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno quinquennale;
- verifica dell'esistenza e del rispetto di un adeguato sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori che non seguano le norme di igiene e sicurezza e le istruzioni e procedure operative;
- verifica, anche attraverso l'inserimento di clausole contrattuali *ad hoc*, del rispetto delle normative in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro da parte delle aziende fornitrici di beni, opere o servizi in *outsourcing*.

C.3.3. Principi di comportamento

1. .

Allo scopo di conseguire l'obiettivo di una sempre migliore e maggiore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori la Società, in particolare, assicurerà:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità, anche attraverso il sistema di deleghe formali;
- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza, anche attraverso la nomina di consulenti esterni esperti in materia di sicurezza sul lavoro;
- le attività di informazione, formazione ed addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica aziendale;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi, che si realizza attraverso la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- la più ampia comunicazione e consultazione rivolta, anche in modo formale, ai Rappresentanti dei Lavoratori, qualora eletti, con particolare attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori medesimi;

- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze, eventualmente anche attraverso simulazioni e/o esercitazioni.

Nei contratti con i collaboratori esterni e/o appaltatori, dovrà essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto legislativo n. 231/2001, nonché dei principi contenuti nel presente Modello, nel Documento di Valutazione dei Rischi e nelle Istruzioni Operative ad esso allegato.

Tutti i destinatari del presente Modello devono inoltre rispettare le seguenti regole di carattere generale:

- a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro;
- b) implementare ogni disposizione, procedura e dispositivo finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità dei luoghi di lavoro ovvero eliminare o diminuire i rischi connessi all'attività lavorativa;
- c) considerare prevalente l'interesse della Società a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto all'interesse economico;
- d) valutare gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- e) osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- f) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria e di altri;
- i) segnalare immediatamente il cattivo funzionamento delle attrezzature ovvero dei dispositivi di sicurezza;
- j) segnalare immediatamente al Datore di lavoro ed all'OdV l'esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- k) segnalare immediatamente le situazioni di pericolo ed intervenire nelle situazioni di urgenza entro le proprie capacità e competenze.

C.3.4. I Flussi Informativi

Tutti i ruoli aziendali sono tenuti ad informare l'OdV in merito a situazioni di cui venissero a conoscenza che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico in tema di sicurezza.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha la responsabilità di predisporre report semestrale informativo periodico all'OdV sugli infortuni eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello 231 – Parte Speciale C.

L'Amministratore Unico, o suo delegato, dovrà inoltre informare l'OdV sui cambiamenti inerenti le deleghe ed i poteri di spesa inerenti la sicurezza.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'OdV, da parte del RSPP, le eventuali ispezioni delle Autorità competenti, le risultanze delle suddette, copia del verbale rilasciato, eventuali *audit* espletate.

C.3.5. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio dei reati di omicidio e lesioni colpose, commessi con violazione di norme antinfortunistiche. Tali controlli saranno diretti a verificare la corretta esplicitazione delle predette attività in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere.

I compiti di controllo dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche, per il tramite di specifiche audizioni, sul rispetto delle procedure interne in materia antinfortunistica. Tali verifiche potranno anche essere effettuate con il coordinamento o il supporto di consulenti esterni;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre al Datore di Lavoro le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate;
- proporre al Datore di Lavoro le integrazioni e modifiche della presente Parte Speciale rese necessarie sulla base della evoluzione normativa in materia antinfortunistica e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'Organismo di Vigilanza si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

C.3.6. La formazione

La società, con il supporto dell'ODV, garantisce sessioni informative/formative aventi ad oggetto anche i contenuti della presente Parte Speciale.

C.3.7. Il Sistema sanzionatorio

Le violazioni delle prescrizioni della presente Parte Speciale sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare compendiatore nella Parte Generale.

C.3.8. Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo

Oltre a quanto già evidenziato nella presente Parte Speciale, tutti i destinatari del Modello devono conoscere e rispettare:

- il Codice Etico adottato dalla Società;
- il Documento di Valutazione dei Rischi e i documenti allegati;

- la ripartizione dei ruoli e delle competenze di cui all'organigramma per la sicurezza nonché le deleghe rilevanti ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- Le procedure di Qualità e le Istruzioni Operative
- le altre procedure e le istruzioni operative emesse dalla società.

PARTE SPECIALE D) – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

D.1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 octies del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 648 c.p.:

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516,00 ad euro 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto”.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, un soggetto che riveste una posizione apicale all'interno di A.T.R. riceva, in nome e per conto dell'Ente medesimo, denaro di provenienza delittuosa ovvero si intrometta per favorire l'occultamento all'interno dei locali dell'Ente di beni di furtiva provenienza. Ovviamente, in quest'ultimo caso l'Ente sarà responsabile soltanto laddove l'occultamento sia compiuto anche con suo vantaggio o interesse. Altra ipotesi potrebbe essere quella del soggetto che ricopre una posizione apicale il quale acquista per l'Ente beni strumentali di furtiva o comunque illecita provenienza. In tale ultimo caso il vantaggio per l'Ente sarebbe *in re ipsa*. Ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di utilizzo all'interno della struttura aziendale ed al fine dello svolgimento dell'attività dell'Ente di *software* di provenienza illecita (i c.d. software pirata).

Riciclaggio (648 bis cod. pen.)

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 648 c.p.:

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto in posizione apicale riceva in donazione per conto dell'Ente beni di furtiva provenienza adoperandosi per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 648 ter c.p.:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto che ricopre posizione apicale compia in nome e per conto dell'Ente operazioni economiche (compravendita di beni) utilizzando denaro di illecita provenienza.

Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.)

Si riporta di seguito il testo dell'art. 648 ter 1 c.p.: *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.

Va evidenziato che quest'ultima fattispecie di reato, inserita dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non richiede che il reato presupposto dell'autoriciclaggio sia consumato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In tal modo possono concretare reati a 'rischio 231' tutti i potenziali reati consumati da soggetti legati alla società, anche se realizzati per interessi personali, quando i proventi vengano poi reinvestiti dalla società medesima in proprie attività economico-finanziarie che rechino giovamento anche a quest'ultima.

A titolo esemplificativo, può indicarsi il caso di un apicale che abbia conseguito notevoli capitali attraverso attività illecite (quale spaccio di sostanze stupefacenti) e che li doni alla società al fine di occultarne la provenienza, garantendosi forme di vantaggi personali. Ulteriore esempio è costituito dal caso degli Amministratori che reinvestano in attività economico-finanziarie somme provenienti da reati tributari (evasione fiscale).

D.2. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. FUNZIONI COINVOLTE. REATI PROSPETTABILI

I suddetti reati si possono astrattamente verificare in ogni fase dell'attività gestionale, tuttavia specifiche aree di rischio sono senz'altro quelle che coinvolgono la Governance, i Servizi di Supporto e la Divisione Operations e Servizi Distribuzione.

Risulterà particolarmente a rischio la gestione dei rapporti con soggetti terzi e si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- le transazioni finanziarie con controparti;
- gli investimenti con controparti;
- la gestione di flussi finanziari con la società controllante e/o le società collegate;
- i contratti di acquisto e/o vendita con le medesime società;
- i contratti di acquisto e/o vendita con le medesime società;
- donazioni, contributi, erogazioni liberali;
- gestione degli adempimenti fiscali.

D.3. IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

D.3.1. I principi generali di comportamento

Le funzioni coinvolte nei rapporti con i terzi, aventi ad oggetto in particolare i movimenti di denaro, beni o altre utilità, saranno pertanto tenute al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di accettare pagamenti e/o trasferimenti di denaro in contanti o per assegni bancari non circolari.

- di porre in essere qualsiasi comportamento evasivo e/o elusivo tale da integrare i reati di cui al D. Lgs. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”);
- di effettuare pagamenti su c/c esteri o in ‘paradisi fiscali’ o su c/c la cui intestazione non corrisponde al titolare del contratto sottostante che giustifica il pagamento;

E’ altresì obbligatorio l’aggiornamento del libro cespiti e del libro inventari che potranno essere controllati a sorpresa dall’OdV al fine di verificare che tutti i beni cespiti aziendali siano ivi annotati. E’ identificata la Divisione/funzione responsabile dell’esecuzione del contratto con l’indicazione dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità.

Sono istituiti controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

Sono istituite verifiche sulla cassa ed in particolare sul rispetto delle soglie per il pagamento per contanti, nonché verifiche tese ad evitare l’utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità.

Indici rilevanti dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari potranno essere: dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori di mercato, ecc.

Dovranno essere istituite procedure di controllo della regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari / ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Dovranno essere istituite norme disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e/o di autoriciclaggio; dovrà essere svolta eventuale formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;

I soggetti che rivestono posizioni apicali all’interno della Società sono tenuti alla rigida osservanza del D.Lgs. n. 56/2004, del Regolamento di cui al D.M. n. 141/2006 e del D.Lgs. n. 231/2007.

D.3.2. I flussi informativi

I soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale D) sono tenuti a comunicare all’ODV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare:

l’Amministratore Unico, o un suo delegato, deve trasmettere all’ODV un report semestrale contenente:

- eventuali indagini effettuate sui partner e fornitori;
- indicatori di potenziali rischi penali in capo ai suddetti;
- eventuali anomalie nei flussi di pagamento;
- le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste;
- eventuali comunicazioni di avvisi di accertamento o altro inerenti illeciti e/o mancati pagamenti in ambito contributivo, fiscale e tributario.

D.3.3. I compiti dell’Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all’OdV nello statuto dell’OdV compendiate nella Parte Generale del presente modello, e fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l’OdV, tra l’altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni, denaro ed altre utilità provenienti dai delitti nonché di autoriciclaggio;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- verificare anche mediante controlli ed ispezioni a sorpresa la corrispondenza tra i beni nella disponibilità aziendale ed i registri degli inventari e dei cespiti. Tale controllo potrà essere effettuato su beni aziendali a campione;
- verificare i conti correnti aziendali;
- verificare, anche attraverso specifiche richieste all'Organo di Controllo e/o di revisione, se nominati, o al commercialista della società, la regolarità fiscale e contributiva.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., all'Organo Amministrativo [ed all'Organo di Controllo, qualora nominato], secondo i termini indicati nello statuto dell'OdV, denominato 'Disciplina e compiti dell'OdV'.

D.3.4. La formazione

La società, con il supporto dell'ODV, organizza sessioni informative e/o formative aventi ad oggetto anche i contenuti della presente Parte Speciale per le funzioni coinvolte ed esposte al rischio di commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

D.3.5. Il Sistema sanzionatorio

Le violazioni delle prescrizioni della presente Parte Speciale sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare compendiate nella Parte Generale.

D.3.6. Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo

Si richiamano, con valenza di prevenzione e controllo:

- il Codice Etico;
- Le procedure di qualità e le istruzioni operative riguardanti i controlli e le attività che coinvolgono i flussi finanziari e la gestione acquisti e vendite di ATR;
- procedura gestione dei rapporti con le Authorities della controllante (P 013);
- procedura approvvigionamenti della controllante (P023);
- procedura gestione donazioni e liberalità della controllante (P001);
- procedura gestione delle deleghe della controllante (P003);

- procedura sistema di segnalazione e gestione delle denunce, sanzioni e diffide della controllante (P019).

PARTE SPECIALE E) – REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

E.1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 24 bis del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Accesso abusivo ad un sistema telematico od informatico (art. 615 ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri, o con violazione di doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni, o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre ad otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il reato potrebbe verificarsi laddove soggetti che ricoprono posizioni apicali all'interno di A.T.R. S.r.l. si introducano abusivamente all'interno di un sistema informatico di altra società allo scopo di carpirne segreti aziendali a vantaggio, della società o della sua controllante o della società capogruppo o di altre società del gruppo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad Euro 5164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164,00 a Euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater c.p.”

Per accedere al sito dell'A.E.E.G.S.I. si utilizza, oltre che una password, una *smart card* (firma digitale) che potrebbe essere utilizzata impropriamente.

A titolo di esempio, si fa menzione della condotta di soggetti apicali di A.T.R. S.r.l. i quali abusivamente si procurino numeri seriali di apparecchi cellulari appartenenti ad altri soggetti, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cosiddetta clonazione) è possibile realizzare un'illecita connessione alla rete di telefonia mobile che costituisce un sistema telematico protetto anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche.

Si espone altresì il caso in cui un soggetto che ricopre una posizione apicale all'interno di A.T.R. S.R.L. o un soggetto ad esso sottoposto si procuri il codice di accesso alla home banking di terzi al fine di effettuare transazioni bancarie favorevoli alla società.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.).

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329,00”.

A titolo di esempio, si menziona il caso in cui un preposto di A.T.R. S.r.l. diffonda un programma informatico utilizzabile al fine di danneggiare il sistema informatico di una concorrente.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui al primo e secondo comma sono puniti a querela delle persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

A titolo di esempio, si indica il caso in cui un dipendente ovvero un soggetto apicale di A.T.R. S.r.l. intercetti la corrispondenza vie e-mail di un'azienda concorrente del Gruppo HERA .

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 617 quater”.

A titolo esemplificativo, si indica il caso in cui dipendenti e/o soggetti apicali di A.T.R. S.r.l. installino abusivamente apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico di una società concorrente del Gruppo HERA

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

A titolo esemplificativo, si indica il caso in cui un soggetto in posizione apicale, distrugga informazioni o dati informatici di un dipendente sgradito ai vertici aziendali e/o non idoneo allo svolgimento delle mansioni affidategli, allo scopo di preconstituire delle cause di addebito disciplinare. Altro esempio si indica nel caso in cui il soggetto apicale di ATR s.r.l. riesca a distruggere dati informatici di un concorrente di HERA

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter. c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

A titolo di esempio, si menziona il caso del dipendente o del soggetto apicale di A.T.R. S.r.l. che tenti di alterare il sistema informatico della Agenzia delle Entrate o della A.E.E.G.S.I. a vantaggio della stessa ATR s.r.l.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

A titolo di esempio, si indica il caso in cui, attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica contenente in allegato un documento affetto da un virus, un soggetto apicale di A.T.R. S.r.l. o un suo dipendente renda in tutto o in parte inservibile la rete informatica di un concorrente di CMV Energia&Impianti s.r.l.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

A titolo di esempio, si indica il caso in cui, attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica contenente in allegato un documento affetto da un virus, un soggetto apicale di A.T.R. S.R.L. o un suo dipendente tenti di rendere inservibile la rete informatica dell'Agenzia delle Entrate o dell'A.E.E.G.S.I.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00 Euro”.

A titolo di esempio, si indica il caso in cui un soggetto apicale di A.T.R. S.r.l. istighi il soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica per la società a violare gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

A titolo di esempio, si cita il caso di soggetto in posizione apicale che falsifichi un contratto, formatosi anche attraverso uno scambio di e-mail, nell'interesse o a vantaggio dell'ente o della società collegata del GRUPPO HERA

E.2. AREE POTENZIALMENTE ‘A RISCHIO’. ATTIVITÀ ‘SENSIBILI’. REATI PROSPETTABILI

I reati informatici si possono astrattamente verificare in ogni momento dell'attività aziendale laddove la stessa sia organizzata ed esercitata con il mezzo informatico e/o attraverso la connessione alla rete internet.

Le funzioni coinvolte sono in particolare i vertici aziendali, il gestore indipendente, il Garante per le Informazioni Commercialmente sensibili e coloro che operano all'interno della Divisione Servizi Informativi. Tuttavia, pur con un grado inferiore di sensibilità, anche tutte le altre funzioni aziendali sono da ritenere coinvolte nella potenziale commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, con particolare attenzione al personale coinvolto.

I soggetti apicali dovranno prestare cautela nell'utilizzo di mezzi informatici anche al di fuori della sede aziendale, dovendosi ritenere attivo il sistema di organizzazione e prevenzione di cui al presente Modello anche in caso di impiego di sistemi informatici esterni.

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, è l'Amministratore Unico.

L'Amministratore di sistema è il Responsabile della Divisione Servizi Informativi.

Il Titolare dei codici di accesso alla CCIAA/Agenzia Entrate/ARERA e Cassa Conguaglio settore Elettrico è l'Amministratore Unico o suo delegato.

L'Amministratore Unico, ciascun Responsabile di Divisione per l'area di competenza sono i soggetti individuati per intrattenere rapporti di corrispondenza informatica con PA e ARERA.

Risulteranno particolarmente a rischio tutte le attività attuate con il personal computer ed altri sistemi collegati al web, quali smartphone, tablet, ecc. Si indicano a titolo esemplificativo:

- la gestione integrale dei sistemi informativi aziendali ed in ogni caso l'attività di installazione, manutenzione, programmazione e collegamento in rete dell'hardware aziendale;
- la prestazione dei medesimi servizi di cui sopra in favore di società collegate, della controllante o comunque nei confronti di terzi;
- la gestione informatica delle informazioni commercialmente sensibili;
- la corrispondenza, a mezzo di posta elettronica, con clienti, fornitori, uffici ed enti pubblici;
- la corrispondenza, sempre a mezzo di posta elettronica, con enti o società concorrenti;
- la circolazione delle email interna alla azienda;
- i rapporti con i soggetti che prestano il servizio di certificazione di firma elettronica;
- le operazioni di *home banking*;
- le attività di *e-commerce*;
- i rapporti con la CCIAA;
- i rapporti con l'ARERA;
- i rapporti con la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;

Si evidenzia che l'accesso a internet da parte dei dipendenti e dei soggetti apicali di A.T.R. S.r.l. avviene attraverso l'utilizzo di postazioni *hardware*, complete di *software*, di proprietà della Società. Tutto l'hardware (pc, componentistica e periferiche) ed il software (per le licenze) presente in azienda è stato regolarmente acquistato o commissionato ad aziende esterne e regolarmente fatturato.

E.3. IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

E.3.1. I principi generali di comportamento

I responsabili dei servizi e delle funzioni di A.T.R. S.r.l. coinvolte nelle attività a rischio di cui sopra sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001;
- di utilizzare pc portatili e *pendrive* internet diversi da quelli forniti dall'Ufficio Sistemi informativi, laddove ci si trovi a lavorare in postazioni esterne all'azienda;
- di utilizzare la propria ed altrui postazione informatica per scopi diversi da quelli conformi allo svolgimento delle mansioni aziendali;
- di installare programmi di alcun tipo non autorizzati dai vertici aziendali;
- di conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di dipendenti o di terzi, se non espressamente autorizzati nelle forme e nei termini di cui al D. Lgs. 196/2003;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- utilizzare la propria postazione informatica per scopi diversi da quelli conformi allo svolgimento delle mansioni aziendali;
- di trasmettere e ricevere posta elettronica per scopi diversi da quelli conformi allo svolgimento delle mansioni aziendali;
- di scaricare da *internet files* e/o *software* non strettamente inerenti all'attività lavorativa, senza espressa autorizzazione dei vertici aziendali;
- di installare programmi di alcun tipo non autorizzati dai vertici aziendali.

Devono essere utilizzati, nello svolgimento delle proprie mansioni di lavoro o comunque per intrattenere contatti informatici/telematici riconducibili all'attività societaria, unicamente mezzi informatici forniti dalla società, tranne che per casi eccezionali e motivati.

Il Datore di Lavoro può verificare i dati presenti sul PC del lavoratore mediante controlli "mirati, purché quest'ultimo venga informato in quanto potrebbero essere trattati dati personali e sensibili", come chiarito dal Garante della Privacy nella newsletter n. 369 del 14 febbraio 2013. Il Garante ha infatti precisato che il Datore di Lavoro può effettuare controlli mirati al fine di verificare l'effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Tale attività, però, può essere svolta solo nel rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori e della normativa sulla protezione dei dati personali che prevede, tra l'altro, che alla persona interessata debba essere sempre fornita un'idonea informativa sul possibile trattamento dei suoi dati connesso all'attività di verifica e controllo.

Si richiamano altresì le Linee guida del Garante per posta elettronica e internet - Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007, nonché il Provvedimento del Garante 113 Registro dei provvedimenti n. 308 del 21 luglio 2011 [doc. web n. 1829641].

E.3.2. I flussi informativi

I soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale E) sono tenuti a comunicare all'ODV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare, l'Amministratore di Sistema (Responsabile della Divisione Servizi Informativi), d'intesa con il DPO, è il soggetto individuato dalla Società per trasmettere all'ODV un report annuale contenente informazioni in merito a:

- danneggiamenti o guasti ai sistemi informatici non giustificabili in relazione ad un normale utilizzo dei medesimi;
- utilizzo improprio dei servizi internet e di posta elettronica;
- utilizzo improprio delle password per l'accesso alle postazioni informatiche e/o per l'accesso ai servizi di Home banking e/o per l'accesso ai sistemi informatici di Enti Pubblici (Agenzia Entrate, CCIAA, ARERA, Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ecc.);
- eventuali anomalie riscontrate nell'utilizzo dell'hardware e/o software aziendale;
- eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.
- variazione del Programma degli Adempimenti con particolare riferimento alle informazioni commercialmente sensibili;
- Rilievi della ARERA che abbiano a riguardo la gestione delle informazioni commercialmente sensibili.

E.3.3. La formazione

La società, con il supporto dell'OdV, organizza sessioni informative/formative aventi ad oggetto anche i contenuti della presente Parte Speciale per le funzioni coinvolte ed esposte al rischio di commissione dei reati della specie di quelli quivi richiamati.

E.3.4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento denominato 'Disciplina e compiti dell'OdV', e fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati informatici. Essendo la normativa di recente introduzione sarà opportuna una verifica dell'adeguatezza della presente parte speciale entro e non oltre un anno dalla redazione del presente modello;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati informatici all'Amministratore Unico secondo i termini indicati nel documento 'Disciplina e compiti dell'OdV'.

E.3.5. Il Sistema sanzionatorio

Le violazioni delle prescrizioni della presente Parte Speciale sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare compendiato nella Parte Generale.

E.3.6. Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo

Si richiamano, con valenza di prevenzione e controllo:

- il Codice Etico;
- le disposizioni di cui al Testo GDPR 2016/679
- la verifica sul corretto utilizzo da parte dei dipendenti o dei responsabili incaricati delle *password* o codici di accesso ai sistemi informativi degli Uffici della PA (per es: PIN Agenzia Entrate, ecc) e/o per l'utilizzo, in genere, delle postazioni informatiche;
- la conservazione dei *file log* ai sensi di legge (sei mesi per l'Amministratore di Sistema);
- la protezione dei computer aziendali con *software* antintrusione costantemente aggiornato attraverso il server centralizzato;
- sono previsti per tutti i dipendenti sistemi di blocco di apertura di siti a contenuto immorale, violento, pornografico, ecc. attraverso il *software* "Proxy";
- è possibile bloccare, in modo preventivo, siti inseriti in c.d. *black-list* per filtrare in maniera selettiva l'accesso a Internet, ma anche, eventualmente, nel rispetto delle procedure in vigore e della normativa sulla privacy dei dipendenti, eseguire verifiche sui siti visitati durante la navigazione.
- segregazione degli archivi fisici riguardanti informazioni commercialmente sensibile;
- separazione fisica delle banche dati sempre con riferimento alle informazioni commercialmente sensibili;
- divieto della presenza di tali dati in directory condivise;
- *policy* di gestione delle password;
- valutazione e monitoraggio costante di eventuali lacune nei flussi informativi;
- assoluto divieto di archiviazione provvisoria;
- valutazione delle possibilità di generazione di copie incontrollate.

E' istituito un sistema di memorizzazione, utilizzando il Server aziendale, di tutti i dati di navigazione da tutte le postazioni informatiche di ATR s.r.l., che potrà essere verificato, a sorpresa dall'Organismo di Vigilanza, per un tempo retrospettivo di sei mesi.

E' altresì istituito un sistema di memorizzazione dei flussi della posta elettronica inviata e ricevuta da ogni postazione informatica di ATR per una settimana.

Sempre attraverso il server aziendale, potranno essere tracciati i dati di navigazione e i *log* della posta elettronica in uscita da postazioni diverse da quelle aziendali, laddove vengano utilizzate le credenziali aziendali, sempre per sei mesi per quanto attiene alla navigazione e per una settimana per la posta elettronica.

Lo stesso sistema di memorizzazione vige anche nelle ipotesi in cui l'utente, pur utilizzando un terminale esterno a ATR, si colleghi ad un computer interno attraverso la rete internet utilizzando, ad esempio, programmi quali Teamviewer o similari (in tal caso la traccia rimarrebbe sul computer della LAN).

Vengono altresì memorizzati, per un tempo indefinito, tutti i contatti con i server aziendali da tutte le postazioni di ATR. Dovrà essere istituito un sistema di controlli interno all'azienda che preveda la verifica del corretto utilizzo da parte dei dipendenti o dei responsabili incaricati delle *password* o dei codici di accesso ai sistemi informativi degli Uffici della P.A. (ad es.: PIN Agenzia delle Entrate o altri) con particolare riferimento all'ARERA e/o per l'utilizzo, in genere, delle postazioni informatiche.

Sarà fatto obbligo ai dipendenti di variare la *password* ogni mese, ferma restando la dimensione minima di otto caratteri nonché gli altri criteri impostati.

E' fatto obbligo per ogni utente di bloccare la postazione ogni volta che questa viene abbandonata, anche semplicemente per recarsi ai servizi igienici (ogni postazione si bloccherà comunque automaticamente dopo 15 minuti di inutilizzo). Le eventuali violazioni verranno segnalate all'Organismo di Vigilanza.

Ogni dipendente ha il divieto assoluto di cancellare dal proprio *hard disk* la posta elettronica inviata e ricevuta se non previo intervento del responsabile dei sistemi informativi.

Il Responsabile dei Servizi informativi valuterà, di concerto con l'AU, con l'OdV e con il DPO, l'eventuale impostazione della impossibilità di cancellare le e-mail.

Dovranno essere istituiti indici rilevanti dell'attendibilità commerciale e professionale dei consulenti esterni in materia informatica. In particolare, gli stessi dovranno certificare la loro incensuratezza rispetto ai reati informatici.

Dovranno essere specificatamente individuati ruoli aziendali che, in via esclusiva, intrattengano rapporti di corrispondenza elettronica con P.A., ARERA, clienti e/o fornitori e concorrenti. E' istituito un sistema di tracciabilità informatico dei rapporti intercorsi tra ogni dipendente di ATR s.r.l. e gli incaricati dei Sistemi Informativi aventi ad oggetto ogni intervento riguardante la propria postazione informatica.

In caso di richieste verbali o telefoniche sarà istituito apposito registro degli interventi da parte dei responsabili dei sistemi informativi.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

PARTE SPECIALE F) – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

F.1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-TER DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILITÀ DI COMMISSIONE

L'art. 24-ter del decreto legislativo 231/2001 prevede le seguenti fattispecie di reato suscettibili di determinare la responsabilità degli enti:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).

Nel caso specifico di A.T.R. S.r.l., sono state ritenute astrattamente verificabili unicamente le seguenti fattispecie riconducibili ai delitti di criminalità organizzata.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 cod. pen. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva formazione dell'associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, cod. pen. Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo".

Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi "interni" alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

[Associazione per delinquere (Art.416 c.p.):

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma].

F.2. AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E IPOTESI DI ATTIVITÀ SENSIBILI. LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE ED I REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

Preliminarmente, si evidenzia che i delitti associativi possono avere ad oggetto l'accordo per la commissione di qualsiasi tipo di crimine, anche al di fuori del catalogo di reati previsto nel D. Lgs. 231/2001.

Di norma, le azioni delittuose che rilevano ai fini della consumazione delle fattispecie prese in esame vengono realizzate da coloro che rivestono all'interno della società posizioni apicali in quanto solo tali funzioni sono verosimilmente in grado, essendo in possesso di poteri decisionali e di spesa, di architettare la costituzione di un'associazione a delinquere che porti vantaggio alla società. Non è tuttavia escluso che possano contribuire a tale attività illecita anche soggetti sottoposti, revisori, fornitori o consulenti esterni. Stesso dicasi per il voto di scambio.

Le ipotesi criminose potrebbero essere molteplici e, unicamente a titolo esemplificativo, potrebbero risultare le seguenti:

- associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita o alla frode fiscale (per es. attraverso un sistema di sovrapposizioni o false fatturazioni che coinvolge i vertici aziendali in concorso con alcuni fornitori e/o le c.d. "frodi carosello");
- associazione per delinquere finalizzata alla maturazione di "provviste" destinate a successive attività corruttive attraverso il compimento di operazioni illegali;
- associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (per es. i vertici aziendali si associano con terzi fornitori o con il consulente fiscale con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgono di fatture o altri documenti emessi a fronte di operazioni in tutto o in parte non realmente effettuate o che indichino i corrispettivi l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie della società);
- voto di scambio nell'interesse della azienda.

Si indicano di seguito le attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti ed i reati astrattamente ipotizzabili.

Attività sensibili:

- gestione (e controllo) flussi finanziari;
- predisposizione (e controllo) contabilità e bilancio;
- gestione compravendita beni (soprattutto quelli in cui è notorio il coinvolgimento di infiltrazioni mafiose).

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
-
- Revisore;
- Tutte le altre funzioni coinvolte;
- Consulente esterno

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
-

F.3. IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

F.3.1. I principi generali di comportamento

Tutte le funzioni aziendali sono tenute al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure e dai regolamenti aziendali interni in merito allo svolgimento delle ordinarie attività della società;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti di criminalità organizzata;
- divieto di sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore e all'Organismo di Vigilanza i quali valuteranno l'opportunità/necessità di coinvolgere le Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
- non riconoscere, in favore dei collaboratori, consulenti, appaltatori e fornitori in genere, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- assicurarsi che il processo di scelta dei collaboratori, consulenti, appaltatori e fornitori in genere preveda la raccolta di informazioni sull'onorabilità degli stessi (ad esempio, attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società);
- divieto assoluto di costituire riserve occulte di denaro;
- divieto assoluto di transazioni estero su estero;
- astensione dei soggetti apicali da attività di propaganda elettorale.

Per la particolarità dei delitti trattati dalla presente Parte Speciale, si richiamano i principi (divieti e obblighi) previsti nelle altre Parti Speciali del presente Modello.

F.3.2. I Flussi Informativi

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a comunicare tempestivamente all'OdV ogni comportamento, anomalia o irregolarità documentale che possa essere sintomatica dell'avvenuta costituzione di un'associazione per delinquere o qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa.

L'Amministratore Unico, o un suo delegato, ha la responsabilità di trasmettere report semestrale all'OdV in merito a:

- eventuali anomalie riscontrate in fase di monitoraggio delle imprese appaltatrici e dei fornitori in genere;
- eventuali segnalazioni ricevute dalle Pubbliche Autorità (Questura, Procura, Ministero Interni, Ispettorato Lavoro, ecc) con riferimento ad infiltrazioni criminali;
- eventuali anomalie riscontrate nella gestione degli appalti e/o dei contratti di acquisto;
- risultanze di sospetta o conclamata appartenenza alla malavita o ad associazioni dedite alla criminalità organizzata di fornitori/appaltatori/clienti/partner, ecc. raccolte sulla base di: relazioni periodiche provenienti da istituzioni pubbliche, statistiche ISTAT, studi criminologici,

articoli di stampa, pubblicazioni, rilevazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni antiracket, ecc.;

- eventuali anomalie risultanti dalle verifiche contabili e dai controlli incrociati effettuati sulle fatturazioni e sui pagamenti.

F.3.3. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, anche con l'ausilio di funzioni interne od esterne alla società, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

F.3.4. La formazione

La società, con il supporto dell'OdV, garantisce sessioni informative e/o formative aventi ad oggetto anche i contenuti della presente Parte Speciale.

F.3.5. Il Sistema sanzionatorio

Le violazioni delle prescrizioni della presente Parte Speciale sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare compendiato nella Parte Generale.

F.3.6. Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo

Come sopra evidenziato, i reati associativi possono essere commessi al fine di realizzare le più svariate fattispecie criminose ("reati-scopo"), pertanto tutti i principi espressi nel Codice Etico, nonché tutte le procedure, tutti i regolamenti, tutti i protocolli di controllo che disciplinano l'attività societaria sono funzionali anche alla prevenzione dei reati presi in esame con la presente Parte Speciale e si intendono qui integralmente richiamati. Risulta infatti pressoché impraticabile, stante la vastità dei reati che potrebbero costituire l'oggetto/fine dell'associazione per delinquere, predisporre specifiche procedure.

PARTE SPECIALE G) – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

G.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-BIS 1 DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILITÀ DI COMMISSIONE

Si riportano di seguito le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis 1 del Decreto Legislativo 231/2001. A mezzo delle stesse si intende tutelare il sistema economico nazionale sia sotto il profilo del libero esercizio delle attività produttive sia sotto quello dell'onestà e correttezza degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti.

Si rileva che, con riguardo alla società A.T.R. S.r.l., tali reati sono di difficile verifica trattandosi di società che si occupa di distribuzione, in regime di attività regolata con concessione esclusiva delle reti e non di vendita del gas.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

L'interesse tutelato è il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'azione economica. Le condotte integranti la fattispecie di cui sopra sono le seguenti:

- l'uso di violenza sulle cose, che si realizza quando la cosa venga danneggiata, trasformata se ne muti la destinazione;
- il ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale) quali: pubblicità menzognera, pubblicità denigratoria, la concorrenza "parassitaria", l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, l'inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto del concorrente, ecc.

E' necessario che i comportamenti illeciti non solo siano posti in essere con inganno ma anche per danneggiare l'attività; l'uso di mezzi fraudolenti volti ad assicurare unicamente un utile economico, costituirà atto di concorrenza sleale ma non anche la figura delittuosa in esame.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Questa ipotesi delittuosa, nelle intenzioni del Legislatore, mirava a reprimere le condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nell'economia in base a strategie intimidatorie a danno degli imprenditori estranei alle associazioni criminali. La formulazione della norma non contiene tuttavia il riferimento alle associazioni malavitose, pertanto deve intendersi applicabile anche in situazioni in cui non sono coinvolti gruppi criminali.

La Suprema Corte evidenzia come l'ambito applicativo dell'art. 513 bis cod. pen. si restringa alle «condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale», indicando i «comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori», quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti ed il rifiuto di contrattare (che in realtà costituisce una particolare forma di boicottaggio), tradizionalmente ricondotti, in effetti, alla clausola generale dell'art. 2598, n. 3, cod. civ.

Lo storno dei dipendenti, che consiste nella sottrazione al proprio concorrente di collaboratori, siano essi dipendenti o meno, costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, cod. civ., come tale vietato, allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato (c.d. *animus nocendi*).

Lo storno diviene illecito ove attuato con mezzi subdoli, sleali o comunque scorretti alla luce degli usi onesti del commercio e finalizzato non tanto a provvedere alle proprie esigenze produttive quanto a diminuire l'efficienza dell'altrui impresa, recandole danno; si pensi, al riguardo, allo storno realizzato mediante denigrazione del datore di lavoro o esaltazione delle sue cattive condizioni economiche, ovvero avvalendosi della cooperazione dei dipendenti dell'impresa che lo subisce.

Il boicottaggio solitamente allude a due distinte tipologie di comportamenti anticoncorrenziali, unitariamente trattate: il boicottaggio c.d. primario, che consiste nel rifiuto di contrarre opposto direttamente dall'agente al soggetto che si trova in concorrenza; rifiuto che assume carattere illecito, almeno secondo l'opinione prevalente, in quanto preordinato ad estromettere un operatore dal mercato o a renderne difficoltosa la permanenza sullo stesso; e il boicottaggio secondario, con riferimento a quelle ipotesi nelle quali il soggetto attivo si adopera affinché i terzi non stipulino con il concorrente,

ovvero violino accordi contrattuali già in corso, al fine di ostacolarne l'attività ovvero metterne a rischio la persistenza sul mercato. Si ritiene che solo la forma secondaria di boicottaggio possa ragionevolmente assumere rilievo penale agli effetti dell'art. 513- bis cod. pen., considerato che l'attività di persuasione dei terzi, diretta a far sì che gli stessi non intrattengano determinate relazioni negoziali ovvero rescindano quelle esistenti, appare maggiormente passibile di attuazione violenta rispetto a quella che concreta il (mero) rifiuto di contrattare.

La concorrenza parassitaria viene definita dalla Suprema Corte quando l'imitatore ripercorra nella propria attività lavorativa, in modo continuo, sistematico e costante, quasi tutto ciò che fa il concorrente, adottando in sequenza ogni nuova iniziativa intrapresa da quest'ultimo, così che, seppur non si verifichi di fatto una confusione tra i prodotti commercializzati, tuttavia il metodo dell'imitazione pedissequa risulta contrario ai principi di corretta concorrenza.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Questa fattispecie tutela l'ordine economico e, più in particolare, l'industria nazionale.

Per configurarsi detto reato è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti a nulla rilevando l'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

L'interesse tutelato è il leale comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale. Il reato sussiste anche quando la cosa richiesta non sia tutelata da marchio in quanto la norma tutela il leale esercizio del commercio e la correttezza negli scambi.

La condotta si realizza con la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita e la differenza può attenersi a: la provenienza o origine (luogo di produzione o fabbricazione); la qualità (la cosa è dello stesso genere e specie, ma diversa per prezzo o utilizzabilità); la quantità (la diversità riguarda peso, misura o numero); *aliud pro alio* (consegna di cosa per un'altra).

E' richiesta la consapevolezza dell'agente di consegnare una cosa difforme e a nulla rilevano altri fini perseguiti dal medesimo, né l'eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Fattispecie non rilevante per A.T.R. S.r.l. in quanto non disciplinante un'attività rientrante nell'oggetto sociale della Società.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

La fattispecie non tutela direttamente il marchio, ma l'ordine economico teso alla garanzia dei consumatori contro condotte ingannevoli.

“Segno distintivo” è qualsiasi indicazione o simbolo che dia l'esatta identificazione della merce e delle sue proprietà; per origine e provenienza deve intendersi la provenienza del prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo.

E' pur sempre una norma di chiusura del sistema di tutela dei marchi in quanto, a differenza che negli artt. 473-474 c.p. (contraffazione) e in aggiunta ad esse, vengono qui punite le condotte di utilizzo di marchi mendaci, ovvero marchi che senza imitare marchi registrati sono idonei a indurre in errore i consumatori. Non è pertanto necessario che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto dalla normativa nazionale e/o internazionale.

Si evidenzia che la norma di cui all'art. 517 c.p. si distingue da quella prevista dall'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). La prima tutela l'ordine economico e richiede l'imitazione del marchio o del segno distintivo, anche non registrato, purchè essa sia idonea a trarre in inganno il consumatore; la seconda fattispecie viceversa, tutela la fede pubblica e richiede la “contraffazione” o l'”alterazione” di un marchio o segno distintivo che sia giuridicamente protetto o riconosciuto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La fattispecie è finalizzata a tutelare i diritti di proprietà industriale acquisiti mediante brevetto, registrazione o negli altri modi previsti dalla legge.

La condotta è rilevante solo se siano state osservate le norme nazionali e internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Fattispecie non rilevante per A.T.R. S.r.l. in quanto non disciplinante un'attività rientrante nell'oggetto sociale della Società.

G.2. AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI. LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE ED I REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

In relazione ad A.T.R. S.R.L. ed ai reati richiamati dall'art. 25 bis 1 del d.lgs. 231/2001, il seguente quadro sinottico evidenzia le aree/attività sensibili, le funzioni coinvolte e i reati potenzialmente riferibili a ciascuna attività ritenuta a rischio reato.

Attività sensibili:

- Rapporti con le aziende concorrenti di Hera S.p.a. che utilizzano le reti ATR s.r.l.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Gestore indipendente;
- Soggetti Apicali di Hera S.p.a.;
- Responsabili di Divisione, ciascuno per la propria area di competenza;
- Altri dipendenti

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

G.3. IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

G.3.1. I principi generali di comportamento

Tutte le funzioni aziendali sono tenute al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

E' fatto assoluto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di aziende concorrenti di Hera S.p.a. che operano nello stesso settore (per esempio, attraverso il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc);
- intrattenere rapporti con i soggetti apicali di Hera S.p.a finalizzati a compiere violenza o minaccia in danno delle società concorrenti di quest'ultima o a favorire il compimento di eventuali frodi commerciali;
- turbare con mezzi fraudolenti l'attività dei concorrenti che operano nello stesso settore (per esempio, attraverso il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc).

E' fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei protocolli e procedure interni, in tutte le attività finalizzate a fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- i più importanti indirizzi strategici aziendali vanno comunicati nei report periodici all'ODV.

G.3.2. I Flussi Informativi

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a comunicare tempestivamente all'ODV ogni comportamento, anomalia o irregolarità documentale e non che possano essere sintomatici della violazione delle prescrizioni del presente Modello e/o del Codice etico o in procinto di divenirlo.

G.3.3. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, anche con l'ausilio di funzioni interne od esterne alla società, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

A titolo esemplificativo l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei delitti contro l'industria e il commercio presi in esame dalla presente Parte Speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

G.3.4. La formazione

La società, con il supporto dell'ODV, garantisce sessioni informative e/o formative aventi ad oggetto anche i contenuti della presente Parte Speciale.

G.3.5. Il Sistema sanzionatorio

Le violazioni delle prescrizioni della presente Parte Speciale sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare compendiato nella Parte Generale.

G.3.6. Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo

Oltre a quanto sopra evidenziato, si richiama, con valenza di prevenzione e controllo, il Codice Etico adottato dalla Società che statuisce che la conduzione degli affari avvenga con criteri di assoluta integrità e correttezza.

PARTE SPECIALE H) – REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

H.1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DECIES DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILITÀ DI COMMISSIONE

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 decies del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei medesimi.

L'art. 25 decies del Decreto prevede la seguente fattispecie criminosa:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

L'art. 377 bis cod. pen. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

In seno a tale norma, convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; dall'altro, la “subornazione” di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377 bis cod. pen. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta porsi in un'ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale.

In sintesi, si deve affermare che il bene giuridico tutelato dal predetto articolo viene rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della

giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

Inoltre, l'elemento psicologico del reato de quo viene rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Si tratta di un reato comune, a forma vincolata, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile. Infatti, proprio su quest'ultimo punto la Suprema Corte ha, di recente, enucleato il seguente principio di diritto: *“La fattispecie penale di cui all’art. 377 bis codice penale, costituisce una figura di reato di evento/danno per il quale, a differenza della autonoma ipotesi di subornazione (rubrica ora sostituita con le parole di Intralcio alla giustizia), prevista dall’art. 377 codice penale, è configurabile il tentativo”* (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 2 ottobre 2006, n. 32633).

Più in dettaglio, la fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

Si aggiunge che affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

Il caso che può facilmente verificarsi è quello in cui i soggetti apicali di una società o di un ente inducono soggetti a loro sottoposti e coimputati dello stesso reato (solitamente consumato in ambito societario) a non coinvolgerli, ovvero a scagionarli, laddove gli stessi sottoposti debbano rendere dichiarazioni innanzi alla autorità giudiziaria.

Analogamente, può verificarsi il caso in cui, in presenza di più imputati o indagati dello stesso reato (tutti dipendenti o soggetti apicali della stessa società o dello stesso ente), si decida a monte quale dei soggetti debba assumersi l'integrale responsabilità del reato, nell'imminenza di un'audizione da parte dell'Autorità giudiziaria.

A titolo esemplificativo, si cita il caso di un soggetto apicale di A.T.R., che sia stato imputato in relazione ad un reato commesso nell'esercizio delle proprie funzioni e che venga chiamato a rendere dichiarazioni nel processo penale a carico della Società per lo stesso reato che, prima dell'esame, venga minacciato di subire lesioni personali se, durante la deposizione, dichiara quanto sa.

H.2. AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI. LE FUNZIONI COINVOLTE

In relazione al reato richiamato dall'art. 25 decies del Decreto, l'area a rischio è quella costituita dai rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Sono considerabili quali aree di rischio tutti gli eventuali procedimenti penali già pendenti a carico di soggetti apicali di A.T.R. S.r.l. o di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi in relazione a reati consumati in correlazione all'attività lavorativa dagli stessi svolta, la società controllante e la capogruppo, o altri soggetti che abbiano rapporti stretti con A.T.R. S.r.l.

Gli apicali di A.T.R. potrebbero fare pressioni su altri soggetti di A.T.R. che siano chiamati a deporre, in veste di imputati di reato connesso, in procedimenti a carico di soggetti appartenenti ai ad altri Enti in stretta connessione, quali ad esempio INRTE Distribuzione Energia S.p.a. o altre società facenti parte del Gruppo Hera oltre che la Holding stessa

Sono altresì a rischio i procedimenti penali aventi ad oggetto l'applicazione delle sanzioni amministrative previsti dagli artt. 34 e ss. del decreto legislativo n 231/2001.

Ovviamente, anche procedimenti penali della medesima tipologia di quelli sopra descritti che dovessero instaurarsi.

Va anche evidenziato che, a norma dell'art. 44 del Decreto, non possono mai essere assunti come testimoni nel procedimento a carico dell'Ente la persona o le persone imputate del reato da cui dipende l'illecito amministrativo ed il legale rappresentante che rivestiva tale funzione al momento della consumazione del reato. Tali persone, a norma dell'art. 44 secondo comma del Decreto, possono comunque essere sentite come imputati di reato connesso potendo in tale evenienza avvalersi della facoltà di non rispondere. Anche in questi casi potrebbe quindi astrattamente verificarsi il reato di cui sopra.

Le funzioni interessate sono tutte quelle a conoscenza della pendenza di un procedimento penale, con particolare riguardo a coloro che si trovano nelle posizioni di vertice ed apicali.

H.3. IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

H.3.1. I principi generali di comportamento

Tutte le funzioni aziendali sono tenute al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

E' fatto assoluto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 377 bis c.p.;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali;
- discutere con soggetti coinvolti in procedimenti penali in merito al contenuto delle attività investigative in corso da parte della Pubblica Autorità;
- indurre coloro che sono chiamati a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale – nel caso in cui essi abbiano facoltà di non rispondere – a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci;
- promuovere, assecondare e dare corso a contatti tra soggetti apicali e dipendenti di A.T.R. laddove i soggetti stessi (apicali o dipendenti) siano imputati e/o indagati dello stesso reato o di reato connesso o collegato ed i contatti siano volti a influenzare le scelte e le strategie processuali;
- promuovere, assecondare e dare corso a contatti e colloqui tra avvocati difensori che abbiano lo stesso oggetto di incarico;
- di minacciare conseguenze lavorative negative (licenziamento, modifica delle mansioni, rimozione da incarichi direzionali, etc.) a coloro che, chiamati a rendere dichiarazioni avanti all'autorità giudiziaria, non si prestino a conformare le proprie dichiarazioni all'interesse aziendale.

E' fatto altresì obbligo di:

- rispettare il segreto istruttorio nel procedimento penale;
- rispettare la libertà e la autonomia di determinazione dei soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, anche nella scelta dell'avvocato difensore;

- collaborare con le Autorità Giudiziarie – e loro organi e consulenti tecnici ed ispettivi – secondo canoni di verità e trasparenza in ogni fase, dalle indagini preliminari fino alla conclusione del procedimento penale;
- avvertire l’Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all’Autorità giudiziaria.

E’ inoltre consigliabile che l’avvocato difensore dell’Ente, in caso di avvio di procedimento ai sensi del Decreto 231, sia distinto da quello delle persone imputate nel procedimento penale da cui dipende il reato.

H.3.2. I Flussi Informativi e i compiti dell’Organismo di Vigilanza

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a comunicare tempestivamente all’OdV ogni comportamento evidente o sospetto che possa essere sintomatico dell’avvenuta violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza sulla pendenza di un procedimento penale e sulle indagini in corso o che sia indice di pressioni psicologiche e/o fisiche compiute per costringere qualcuno a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci.

In particolare, l’Amministratore Unico dovrà tempestivamente informare l’OdV in merito ad ogni procedimento o processo penale a carico dell’Ente di cui egli sia a conoscenza e/o in merito ad ogni procedimento o processo penale che coinvolga soggetti apicali di A.T.R. Srl o soggetti a loro sottoposti o soggetti che ricoprano lo stesso ruolo nelle società collegate e/o nella capogruppo con riferimento a reati consumati nell’esercizio delle proprie funzioni.

L’obbligo insorge nel momento in cui i soggetti abbiano avuto notizia, sia formalmente che informalmente, del procedimento penale a loro carico.

L’OdV, ai fini della prevenzione della realizzazione dell’ipotesi criminosa prevista dalla presente Parte Speciale, avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta, assicurando la privacy dei soggetti coinvolti.

L’OdV potrà altresì prendere parte agli incontri con i referenti aziendali e con i consulenti legali eventualmente coinvolti.

H.3.3. La formazione

La società, con il supporto dell’ODV, garantisce sessioni informative e/o formative aventi ad oggetto i contenuti della presente Parte Speciale per le funzioni coinvolte ed esposte al rischio di commissione dei reati presi in esame.

H.3.4. Il Sistema sanzionatorio

Le violazioni delle prescrizioni della presente Parte Speciale sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare compendiato nella Parte Generale.

H.3.5 Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo

Si richiama, con valenza di prevenzione e controllo, il Codice Etico adottato dalla Società.

PARTE SPECIALE I) – REATI AMBIENTALI

I.1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 UNDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILITÀ DI COMMISSIONE

PREMESSA

Il legislatore ha introdotto, tramite l'art. 2 del D.lgs. n. 121 del 11.07.2011, l'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001, inserendo così nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa numerosi illeciti già contenuti nel D.lgs. 152/2006 (in materia di acque, rifiuti e atmosfera), oltre a fattispecie di nuova incriminazione contenute nel codice penale (art. 727 bis c.p. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"; art. 733 bis c.p. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"), ed ulteriori illeciti contenuti nella normativa speciale (reati di commercializzazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di commercializzazione e detenzione di animali pericolosi per la salute ed incolumità pubbliche, reati di inquinamento provocato dalle navi, e di violazione delle disposizioni a tutela dell'ozono stratosferico).

Peculiarità dei reati ambientali è che gli stessi rivestono quasi sempre natura contravvenzionale, pertanto sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa: è quindi possibile incorrere nella commissione di tali reati non solo consapevolmente e volontariamente, ma anche per mera negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole cautelari.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28 maggio 2015, n. 122 e in vigore dal 29 maggio 2015) ha introdotto nuove "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

In particolare, l'art. 1, comma 8, della normativa ha modificato l'articolo 25-undecies, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, aggiungendo, tra i reati-presupposto, i seguenti delitti:

- delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) per cui è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- delitto di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) per cui è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p. in riferimento agli artt. 452 bis e quater c.p.) per i quali è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies) per i quali è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo 452 octies c.p.), per i quali è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

Alle lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 25 undecies novellato, sono confermate le sanzioni pecuniarie originariamente previste in relazione ai reati di cui agli artt. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

L'art. 1, comma 8 della Legge n. 68/2015 ha inserito, inoltre, nell'articolo 25-undecies, il comma 1-bis, relativo alla previsione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno nei casi di condanna per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.

Tali interventi riguardano le misure dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, del divieto di contrattare con la P.A., dell'esclusione da

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), in base al nuovo comma 1-ter, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di definire ruoli, responsabilità, principi comportamentali e modalità operative a cui tutti destinatari del Modello, in relazione all'attività di competenza, devono attenersi al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

[Sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote (1 quota = da un minimo di € 250,23 ad un massimo di € 1549,37)]

A seguito dell'attività di risk mapping non è stata ritenuta possibile, nemmeno astrattamente, la commissione da parte delle funzioni aziendali di A.T.R. S.R.L., di tale fattispecie di reato.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

[Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote]

A seguito dell'attività di risk mapping non è stata ritenuta possibile, nemmeno astrattamente, la commissione da parte delle funzioni aziendali di A.T.R. S.R.L., di tale fattispecie di reato. Difficile che uno sversamento occasionale di liquido odorizzante possa essere di portata tale da distruggere o deteriorare un sito protetto.

Reati in materia di scarichi (Art. 137 commi 2, 3, 5 primo periodo, 5 secondo periodo, 11 e 13 decreto legislativo n. 152/2006)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

[Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive sino a sei mesi]

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote]

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

[comma 5 primo periodo: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; comma 5 secondo periodo: Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive sino a sei mesi]

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive sino a sei mesi]

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

A seguito dell'attività di risk mapping, non è stata ritenuta possibile, nemmeno astrattamente, la commissione da parte delle funzioni aziendali di A.T.R. S.R.L., di tale fattispecie di reato.

Anche laddove dovessero intervenire occasionali sversamenti sul suolo di liquido odorizzante non si configurerebbe il reato di cui all'art. 137 comma 11 in quanto per aversi scarico a norma dell'art. 74 del D.L.vo n. 152/2006 deve sussistere un'immissione effettuata tramite un sistema stabile di collettamento.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 commi 1 lett a), lett. b), 3 primo periodo, 3 secondo periodo, 5 e 6 primo periodo, decreto legislativo n. 152/2006)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[lett. a): Sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote; lettera b): Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote]

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[comma 3 primo periodo: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; comma 3 secondo periodo Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive sino a sei mesi]

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

[Sanzione pecuniaria ridotta della metà rispetto alle ipotesi di cui ai commi 1 e 3]

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

[Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote]

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[Sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote]

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Bonifica dei siti (Art. 257 comma 1 e comma 2 decreto legislativo n. 152/2006)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

[Sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote]

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

[Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote]

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

A seguito dell'attività di risk mapping non è stata ritenuta possibile, nemmeno astrattamente, la commissione da parte delle funzioni aziendali di A.T.R. S.R.L., di tale fattispecie di reato (bonifica siti).

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4 secondo periodo decreto legislativo n. 152/2006)

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

[Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote]

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Si tratta di reato astrattamente possibile visto che A.T.R. Srl produce rifiuti (contatori gas e pezzi di tubi) per i quali vengono compilati formulari e MUD.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1 decreto legislativo n. 152/2006)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote]

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260, comma 1 e 2 decreto legislativo n. 152/2006)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

[Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote e sanzioni interdittive sino a sei mesi. In caso di utilizzo stabile dell'ente o di una sua unità organizzativa allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati suddetti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività]

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e sanzioni interdittive sino a sei mesi. In caso di utilizzo stabile dell'ente o di una sua unità organizzativa allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati suddetti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività]

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

A seguito dell'attività di risk mapping, non è stata ritenuta possibile, nemmeno astrattamente, la commissione da parte delle funzioni aziendali di A.T.R. S.R.L., di tale fattispecie di reato.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260 bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo periodo e secondo periodo, decreto legislativo n.152/2006)

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

[comma 6 e 7 secondo e terzo periodo: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote]

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

[comma 8 primo periodo: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; comma 8 secondo periodo: Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote]

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

A seguito dell'attività di risk mapping, non è stata ritenuta possibile, nemmeno astrattamente, la commissione da parte delle funzioni aziendali di A.T.R. S.R.L. di tale fattispecie di reato, in quanto A.T.R. s.r.l. non è soggetta alla tenuta del SISTRI.

Reati in materia di emissioni (Art. 279 comma 5 decreto legislativo n. 152/2006)

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

[Sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote]

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

A.T.R. S.r.l. è dotata di un'officina in cui vengono emessi fumi di saldatura. La tossicità dei fumi emessi dipende dagli elettrodi che vengono utilizzati per la saldatura. Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di emissione, A.T.R. utilizza soltanto elettrodi di cui all'autorizzazione provinciale, rilasciata alla società controllante C.M.V. Servizi S.r.l. in data 20 dicembre 2013 dalla Provincia di Ferrara. In linea teorica, A.T.R. s.r.l. potrebbe comunque violare l'autorizzazione e quindi consumare questo reato.

L. 150/92 “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione... nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e incolumità pubblica”

Art. 1 comma 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

[Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote].

Art. 1 comma 2

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

[Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote].

Art. 2 commi 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

[Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote].

Art. 3 bis comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

[Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione].

Art. 6 comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

[Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote].

A seguito dell'attività di risk mapping, non è stata ritenuta possibile, nemmeno astrattamente, la commissione da parte delle funzioni aziendali di A.T.R. S.R.L., di tale fattispecie di reato.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (dell'ozono stratosferico) (Art. 3. legge 28 dicembre 1993, n. 549)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. *Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

[art. 3 comma 6: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote]

A seguito dell'attività di risk mapping, non è stata ritenuta possibile, nemmeno astrattamente, la commissione da parte delle funzioni aziendali di A.T.R. S.R.L., di tale fattispecie di reato.

D. Lgs. 202/2007 “Attuazione della Direttiva 2055/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”

Articolo 8 - Inquinamento doloso

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

Articolo 9 - Inquinamento colposo

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

[Sanzioni:

Art. 8, comma 1 – Inquinamento (sversamento in mare di sostanze inquinanti) doloso

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, e sanzioni interdittive. In caso di utilizzo stabile dell'ente o di una sua unità organizzativa allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Art. 8, comma 2 – Inquinamento doloso che cagioni danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, o a specie animali o vegetali o parti di queste

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, e sanzioni interdittive. In caso di utilizzo stabile dell'ente o di una sua unità organizzativa allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione

dei reati di inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Art. 9, comma 1 – Inquinamento colposo

Sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote].

Art. 9, comma 2 – Inquinamento colposo che cagioni danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, o a specie animali o vegetali o parti di queste.

[Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, e sanzioni interdittive].

A seguito dell'attività di risk mapping, non è stata ritenuta possibile, nemmeno astrattamente, la commissione da parte delle funzioni aziendali di A.T.R. S.R.L., di tale fattispecie di reato.

Per completezza, si evidenzia che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006, che si riporta di seguito, l'ente, qualora si verifici l'abbandono, il deposito incontrollato di rifiuti o l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, imputabile ad amministratori o rappresentanti dell'ente medesimo, è tenuto a procedere alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

La suddetta obbligazione, che non ha natura di sanzione "penale", è applicabile secondo le "previsioni" del D. Lgs. 231/2001 e quindi l'ente ne risponderà soltanto in caso sia ravvisabile un interesse od un vantaggio per l'ente stesso.

Si rammenta che la fattispecie di cui all'art. 192 TU Ambiente non costituisce reato e non è pertanto richiamata dal D. Lgs. 231/2001.

Articolo 192 D. Lgs. 152/2006 - Divieto di abbandono e deposito incontrollato sul suolo, ne suolo e nelle acque

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Articolo 452 bis c.p., introdotto dalla Legge n. 68/2015, rubricato "Inquinamento ambientale":

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
[Per la violazione dell'art. 452 bis c.p. è prevista, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto per un periodo non superiore a un anno];

Articolo 452 quater c.p., introdotto dalla Legge n. 68/2015, rubricato “Disastro ambientale”

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
[Per la violazione dell'art. 452 quater c.p. è prevista a carico dell'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto];

Articolo 452 quinquies c.p., introdotto dalla Legge n. 68/2015, rubricato “Delitti colposi contro l'ambiente”.

Stabilisce che se taluno dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

[Per la violazione dell'art. 452 quinquies c.p. è prevista a carico dell'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote];

L'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione – Settore Penale, con una corposa relazione, in data 29 maggio 2015, ha tracciato le prime linee guida sulla controversa legge n. 68/2015 che, come detto, ha ridisegnato i reati ambientali.

La Suprema Corte, nella propria relazione, non manca di sottolineare i problemi strutturali e interpretativi delle nuove norme. Segnatamente, per quanto concerne il delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), secondo la Corte i punti critici sono rappresentati dalle locuzioni “deterioramento e compromissione” nonché dal concetto di “misurabilità” del danno (il deterioramento o la compromissione, infatti, debbono necessariamente essere “significativi” affinché possa ritenersi integrato il reato *de quo*).

Sotto il primo profilo, il relatore suggerisce una mera sostanziale identità di significato tra le due condotte distruttive (deterioramento e compromissione) ritenendo che le stesse possano dirsi, se non proprio del tutto identiche, quanto meno largamente sovrapponibili. La “misurabilità” del danno attraverso la “significatività” di tali condotte, invece, a giudizio della Cassazione, è un requisito

necessario della fattispecie e delimita il reato. In concreto, secondo l'Ufficio Massimario della Suprema Corte, *“il confine sul lato inferiore della condotta dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio autorizzate (C.S.R.) – punito dalla diversa fattispecie di pericolo prevista dall'art. 257 del D.Lgs. 152/2006, ove non seguito dalla bonifica del sito – che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento; mentre, sul versante opposto, la fattispecie confina, nella progressione immaginata dal legislatore, con il più grave reato di disastro ambientale, che pretende invece una alterazione “irreversibile o particolarmente onerosa” dell'ecosistema. Di modo che l'inquinamento è ravvisabile in tutte quelle condotte di danneggiamento che, all'esito della stima fattane, producono una alterazione significativa del sistema, senza tuttavia assumere le connotazioni dell'evento tendenzialmente irrimediabile”* poiché, in quest'ultimo caso, ci troveremmo in presenza di disastro ambientale.

Tuttavia, è sull'oggetto del deterioramento (o della compromissione) che si pongono i problemi più seri. Secondo la Suprema Corte, *“l'ecosistema”* citato dal legislatore, pur avendo un rilievo costituzionale (art. 117 lett. s) Cost.), non ha una definizione legislativa.

Pertanto, i Giudici si dovranno misurare con le indicazioni fornite dalla scienza (che definisce l'ecosistema come l'insieme degli organismi viventi, dell'ambiente fisico circostante e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito) e, soprattutto, si dovranno attenere al dato normativo (art. 452 bis comma 1 n. 2 c.p.) che esige il deterioramento o la compromissione non *“dell'intero”* ecosistema bensì *“di un ecosistema”* (ovvero uno soltanto dei beni ambientali aggrediti quali, ad esempio, acqua, aria, suolo e via dicendo).

Per quanto concerne invece il nuovo delitto di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), si tratta di una fattispecie di evento con tre presupposti alternativi: la compromissione irreversibile di un ecosistema; il risanamento dello stesso troppo oneroso o che richiede comunque provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione.

In ogni caso, la descrizione dell'evento di disastro pare riprodurre abbastanza fedelmente quei connotati di *“nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone”*.

Anche alla luce della succitata relazione dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, non si ritiene di *“mappare”* il rischio relativo alla consumazione del reato di disastro ambientale nella sua connotazione dolosa (art. 452 quater c.p.) né in quella colposa (art. 452 quinquies in relazione all'art. 452 quater c.p.).

Per quanto riguarda, invece, il delitto di inquinamento ambientale previsto e disciplinato dagli artt. 452 bis e 452 quinquies c.p., rispettivamente, in forma dolosa ed in forma colposa, si ritiene astrattamente possibile la realizzazione di questo reato nell'interesse e/o a vantaggio di A.T.R. S.r.l., da parte di soggetti apicali ovvero sottoposti.

Articolo 452 octies c.p., introdotto dalla Legge n. 68/2015

Prevede circostanze aggravanti per i delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. qualora questi siano diretti (anche in via concorrente) allo scopo di commettere taluno dei reati presenti nel Titolo VI bis del Codice Penale.

[Per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 octies c.p., è prevista, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote];

Articolo 452 sexies c.p., introdotto dalla Legge n. 68/2015, rubricato “Traffico e abbandono di materiale di alta radioattività”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

[Per la violazione dell'art. 452 sexies c.p., è prevista, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote].

Non sussistono rischi di consumazione di questo reato.

I.2. AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI. LE FUNZIONI COINVOLTE

In sede di redazione della presente Parte Speciale si è provveduto ad effettuare un'attività di mappatura del rischio che ha portato a ritenere astrattamente commissibili soltanto alcune delle fattispecie di reato ambientale sopra citate.

Si riportano di seguito le attività sensibili di A.T.R. S.R.L., le Funzioni coinvolte e i reati ambientali potenzialmente consumabili avendo cura di precisare che per effetto del contratto di servizio in essere con la Controllante la maggior parte delle attività sensibili (e dei rifiuti che ne derivano) saranno eseguite ed i rifiuti gestiti dalla Controllante stessa che contrattualmente si è impegnata seguire le procedure di ATR oltre che le proprie nello specifico ambito ambientale. ATR comunque vigila e verifica che le attività vengono svolte in conformità alle proprie procedure.

Attività e aree sensibili:

- Attività volte alla realizzazione, potenziamento e sostituzione: a) di reti e allacciamenti gas; b) di impianti di riduzione e misura del gas; c) di impianti di odorizzante gas; d) di impianti di protezione catodica delle reti in acciaio, in quanto da tali attività possono essere prodotti rifiuti (sia come produttore iniziale sia come produttore giuridico in caso di appalto sell'attività a terzi direttamente o indirettamente tramite la controllante);
- Attività di emissione fumi da saldatura;
- Impianti di scarico fognario delle acque reflue industriali e domestiche e scarichi delle acque meteoriche di dilavamento piazzale;
- Attività di trasporto di materiali pericolosi (ADR) (escluso l'amianto);
- Gestione terre e rocce da scavo rinvenute da soggetti terzi cui ATR affidi i lavori di allaccio nuove reti;

Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;

- Dirigente per la Sicurezza e Ambiente;
- Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza; ;
- Consulente ADR; ;
- Operatori e funzioni direttamente coinvolti;
- Responsabile Coordinamento Operativo;

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Art. 256, comma 1 lettera a), Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente): raccolta di rifiuti non autorizzata;
- Art. 256, comma 2, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente): abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;
- Art. 256, comma 3, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente): realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
- Art. 259, comma 1, Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. Ambiente): traffico illecito di rifiuti;
- Art. 279, comma 5, Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. Ambiente): superamento dei valori limite di emissione in atmosfera;
- Reati in materia di scarichi;
- Reato di mancata bonifica dei siti
- Reato di violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Reato di Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente.

I.3. IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

I.3.1. Organizzazione di A.T.R. S.r.l. in materia ambientale

Tutti poteri di gestione, anche finanziaria, in materia ambientale sono assunti dall'Amministratore Unico il quale ha delegato mediante procura (ex art. 16 TU 81) la funzione di Dirigente per la Sicurezza ed ambiente.

Esiste poi un responsabile operativo Qualità Ambiente e Sicurezza. .

I.3.2. I principi generali di comportamento

Le funzioni di A.T.R. S.r.l. che, a qualunque titolo, svolgono attività che possono avere impatto sull'ambiente e comunque possono essere interessati nello svolgimento dei processi sensibili sopra individuati sono tenute, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

E' fatto assoluto e generale divieto:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.

E' fatto altresì specifico divieto di:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;

- realizzare o gestire una discarica, ovvero un deposito temporaneo di rifiuti di durata superiore ai dodici mesi, in assenza di autorizzazione;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero di miscelazione di sostanze di diversa pericolosità, ovvero di diluizione di sostanze;
- gestire un traffico illecito di rifiuti o comunque affidarsi a soggetti smaltitori che non diano adeguate garanzie di affidabilità.

Ai Destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie attività, qualsiasi sia il proprio ambito di intervento, è fatto obbligo di:

- assicurare la piena tutela e salvaguardia ambientale, nel rispetto del Codice Etico e delle procedure esistenti;
- rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti;
- rispettare i valori limite fissati dalla normativa vigente in tema di scarichi, emissioni in atmosfera e rifiuti;
- porre in essere tempestivamente le azioni di rimedio che si rendessero necessarie in seguito a segnalazioni interne, di Pubblica Autorità o al verificarsi di eventi rilevanti per la tutela ambientale;
- presidiare e sovrintendere alla corretta gestione, manutenzione, conduzione e funzionamento di ciò che rientra nell'ambito della propria attività, nel rispetto e in conformità delle norme sulla tutela dell'ambiente;
- provvedere, nei limiti dei poteri loro assegnati, all'organizzazione, all'adempimento degli obblighi in materia ambientale e al reperimento dei mezzi necessari, assicurando le opportune verifiche;
- perseguire una gestione responsabile delle risorse naturali e l'uso di soluzioni volte a migliorare l'impatto ambientale delle proprie attività;
- impegnarsi all'impiego delle tecnologie più adatte alla prevenzione dei rischi ambientali e alla riduzione degli impatti ambientali diretti ed indiretti;
- comunicare tempestivamente alle Autorità competenti il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un'area o una porzione di territorio, geograficamente determinata (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

La Società si impegna a:

- promuovere strategie aziendali di prevenzione dei rischi ambientali;
- fornire alle istituzioni ogni informazione ritenuta necessaria a valutare gli eventuali rischi ambientali correlati all'attività di impresa;
- sostenere attività di formazione e sensibilizzazione ambientale del proprio personale;
- eseguire appropriate valutazioni e verifiche in materia ambientale prima dell'acquisto di terreni.

I.3.3. Protocolli di gestione, controllo e prevenzione

La società ha redatto e mantiene costantemente aggiornato un documento denominato "Analisi di Conformità Ambientale" nel quale vengono indicate le attività svolte e/o da svolgere ogni trimestre in relazione agli adempimenti in materia ambientale cui ATR è tenuta. In tal modo è possibile tenere sotto controllo e dare evidenza degli adempimenti effettuati e dei progressivi miglioramenti ottenuti.

In tale documento sono state enucleate le 5 aree sensibili in materia ambientale (vedi *supra*) e precisamente: 1) Rifiuti; 2) Emissioni in atmosfera; 3) Scarichi idrici; 4) Trasporto Materiali pericolosi; 5) Terre e rocce da scavo .

E' stato nominato un consulente ADR.

Si è altresì conferito incarico ad una società esperta in tematiche ambientali la quale è contrattualmente tenuta ad effettuare sopralluoghi, audit e ore di formazione in detta specifica materia.

E' stato poi redatto e viene costantemente aggiornato uno scadenziario per il monitoraggio delle verifiche in materia ambientale e di sicurezza.

I contratti con i Terzi che vengano stipulati direttamente (consulenti, partner, fornitori, appaltatori, ecc.) devono contenere clausole standard, definite d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, al fine del rispetto da parte degli stessi del D. Lgs. 231/2001.

I Terzi devono essere scelti con criteri oggettivi e razionali che tengano conto anche dei criteri quali affidabilità, esperienza nel settore, formazione dei dipendenti, qualifiche professionali, titolarità delle autorizzazioni e certificazioni previste dalla legge in materia ambientale, ecc. e comunque sempre nel rispetto di eventuali criteri stabiliti dalla Legge (ad es. in caso di appalti, criteri per stabilire l' idoneità tecnico-professionale, oppure, ove necessario iscrizione a determinati Albi, possesso di determinate qualifiche professionali e tecniche, ecc.)

Nei contratti con i Terzi deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui essi affermino:

- o di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- o di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto);
- o di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal Lgs. 231/2001;
- o nei contratti con i Terzi, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).

In proposito, A.T.R. S.r.l. ha inserito nei contratti di appalto e di conferimento degli incarichi professionali le seguenti clausole standard:

"Obbligo di rispettare il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001" (di seguito "Modello 231") ed il relativo "Codice Etico" e manleva":

[La Committenza] dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001" (di seguito "Modello 231") ed il relativo "Codice Etico".

[Controparte] aderisce al "Modello 231" e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

[Controparte] si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla Committenza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

[Controparte] manleva la Committenza fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte di [Controparte] o di eventuali suoi collaboratori.

[Controparte] dichiara, altresì, di non essere mai stato imputato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001”.

“Clausola Risolutiva”:

Qualora [Controparte], o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 da parte di [Controparte] o di suoi eventuali collaboratori, la Committenza potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committenza potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.

“Controlli ai sensi del D.Lgs. n.231/2001”:

[Controparte] si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 della Committenza, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

[Controparte] è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali della Committenza o di terzi specialisti incaricati.

“Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001”:

Qualora ne sia a conoscenza, [Controparte] si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza della Committenza casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel “Modello 231” e relativo “Codice Etico. In caso di verifiche o ispezioni delle Autorità competenti (es. NOE, ARPA, ISPRA, ecc.) devono essere presenti ed interagire con le Autorità ispettive solo i soggetti a ciò espressamente delegati. Nel caso in cui l'Autorità ispettiva rilevi difformità il Responsabile della funzione coinvolta dovrà informare tempestivamente con nota scritta l'Organismo di Vigilanza.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi alla tutela ambientale ed ogni attività a ciò riferibile (es. richieste di autorizzazioni, elaborazione comunicazioni all'Autorità, iscrizioni, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

I.3.3. I Flussi Informativi

Tutti i ruoli aziendali coinvolti nelle attività sopra individuate sono tenuti ad informare l'OdV in merito a situazioni, notizie, dati, di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico.

In generale, tutti i dipendenti e collaboratori a vario titolo della società sono in ogni caso tenuti a comunicare all'OdV ogni difformità, anomalia, o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possano costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 e del Codice Etico in materia di tutela ambientale.

Il Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza ha la responsabilità di predisporre report semestrale informativo periodico all'OdV sulle emergenze ambientali eventualmente verificatesi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello 231 - Parte Speciale I).

L'Amministratore Unico, o un suo delegato, dovrà informare l'OdV sui cambiamenti inerenti le deleghe ed i poteri assegnati in materia ambientale, tenuto conto delle indicazioni strategiche della Holding e congiuntamente con le strutture operative coinvolte.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'OdV da parte dell'Amministratore Unico o suo delegato le eventuali ispezioni delle Autorità competenti, le risultanze di eventuali audit effettuate in materia ambientale.

I.3.4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può effettuare, anche avvalendosi di Consulenti esterni, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività medesime in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

I.3.5. La formazione

La società, con il supporto dell'OdV, garantisce sessioni informative/formative aventi ad oggetto anche i contenuti della presente Parte Speciale per le funzioni coinvolte ed esposte al rischio di commissione dei reati presi in esame.

I.3.6. Il Sistema sanzionatorio

Le violazioni delle prescrizioni della presente Parte Speciale sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare compendiato nella Parte Generale.

I.3.7. Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo

Oltre a quanto sopra già evidenziato, si richiamano:

il Codice Etico adottato dalla Società;

- le procedure e le istruzioni operative in materia di qualità, sicurezza e ambiente di ATR.

PARTE SPECIALE L) – INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

L.1. IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 QUINQUES DEL D.LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

La Legge 29 ottobre 2016 n. 199, entrata in vigore in data 4 novembre 2016, ha inserito nell'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, fra i reati contro la personalità individuale richiamati, anche l'art. 603 bis c.p. rubricato come "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Stabilisce l'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001 nella sua attuale formulazione che, in relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II

del codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 603 bis c.p., così come recentemente modificato dalla legge 199/2016, richiamato nell'art. 25 quinquies del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione del reato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora la fattispecie sia integrata nella forma del tentativo.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis cod.pen.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”

Ratio Legis

L'introduzione di tale disposizione trova la propria *ratio* nell'intenzione del legislatore di colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia.

L2. AREE POTENZIALMENTE ‘A RISCHIO’. ATTIVITÀ ‘SENSIBILI’. LE FUNZIONI COINVOLTE

Trattasi di reato che può essere consumato laddove, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, non soltanto venga reclutata manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di

sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ma anche laddove si utilizzi, si assuma o si impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Lo stesso articolo 603 bis c.p. fornisce i parametri per stabilire quando ci si trovi di fronte ad un'ipotesi di sfruttamento, ossia in presenza di taluna delle seguenti condizioni:

- 1) reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Attività sensibili:

- Reclutamento del personale
- Contratto di assunzione
- Sicurezza nei luoghi di lavoro

Ruoli Aziendali coinvolti:

- Amministratore Unico;
- Direzione Centrale Personale ed Organizzazione del Gruppo HERA;
- Responsabile della Sicurezza;
- Responsabile dei settori coinvolti;
- Consulente esterno.

L3 . IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello e dal Codice Etico, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio sono tenute al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate.

L3.1 I principi generali di comportamento.

Al fine di evitare la consumazione di tale tipologia di reato è fatto espressamente obbligo al datore di lavoro di attenersi alle vigenti norme di legge e contrattuali in materia di assunzione, di trattamento economico e giuridico, nonché di sicurezza ed igiene sul lavoro. Il datore di lavoro si impegna a corrispondere regolarmente i trattamenti retributivi e i contributi per la previdenza ed assicurazione obbligatoria dovuta per legge.

E' vietato corrispondere reiteratamente retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e/o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.

E' fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni delle norme vigenti circa l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per la durata massima settimanale della prestazione di lavoro correlata con i riposi intermedi, i periodi di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie.

E' assolutamente vietato sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e/o a situazioni alloggiative degradanti.

Controlli e protocolli aziendali

La Società ha adottato i seguenti strumenti per evitare le tipologie di reato sopra esposte:

-Procedura per il reclutamento del personale

-Nel contratto di assunzione vengono resi in maniera trasparente i dati riguardanti la retribuzione, l'orario di lavoro, i periodi di riposo, le ferie e tutto quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale CCNL FederGasAcqua

- chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro anche attraverso il sistema di deleghe formali di cui al paragrafo C.2 della presente parte speciale;
- effettuazione di attività di *risk assessment* e di *audit* interni periodici, al fine di valutare il rispetto degli adempimenti in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, nonché l'adeguatezza e la corretta manutenzione dei luoghi di lavoro;
- predisposizione dei luoghi di lavoro in conformità dei requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008;
- attività di formazione, informazione ed addestramento sul corretto utilizzo delle apparecchiature ed attrezzature di lavoro;
- assoluto rispetto delle norme prescrittive e comportamentali contenute nel documento di valutazione dei rischi.
- programmazione di interventi di manutenzione e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;
- assicurazione della manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza;
- rispetto delle norme della contrattazione collettiva in merito alle pause dell'attività lavorativa;
- adozione, per tutti i dipendenti, delle misure di prevenzione e protezione previste dalle procedure aziendali;
- impiego del personale dipendente nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, *etc.*);
- utilizzo del personale secondo l'idoneità fisica specifica;
- applicazione di sanzioni a coloro che non rispettano le norme in materia di assunzione e gestione operativa delle risorse umane;

Controlli e protocolli aziendali nel caso di rapporti con fornitori, appaltatori, eventuali subappaltatori, affidatari di servizi e prestatori d'opera

- adozione di una procedura di qualifica dei fornitori/appaltatori che tenga conto della rispondenza tra quanto fornito, così come esplicitato dalle specifiche di acquisto o di capitolato, e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e sicurezza dei lavoratori. Ovviamente tali considerazioni possono valere soltanto per le ipotesi di affidamenti diretti o gare ad invito;
- valutazione, in fase di definizione dell'oggetto contrattuale, della normativa di salute e sicurezza sul lavoro da applicare al fine di identificare gli adempimenti da assolvere;
- verifica, nella fase di gestione del contratto, che per le risorse impiegate dai fornitori/appaltatori siano stati assolti, da parte di questi ultimi, tutti gli adempimenti in materia previsti dalla normativa previdenziale, assicurativa ed assistenziale, anche attraverso l'inserimento di clausole contrattuali standardizzate. La stazione appaltante dovrà verificare, tramite la documentazione richiesta, che la ditta appaltatrice/subappaltatrice rispetti gli adempimenti richiamati dal d.lgs. 81/08, ossia che essa posseda i requisiti di legge ai fini della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- inserimento di clausole contrattuali che prevedano la sospensione dei lavori, la risoluzione del contratto o, ancor meglio e più efficacemente, il pagamento di penali, laddove non vengano rispettate le norme e le prescrizioni necessarie in materia di sicurezza sul lavoro;
- inserimento standardizzato dell'obbligo dell'appaltatore di fornire preventivamente l'elenco dei lavoratori adibiti allo svolgimento dei lavori appaltati, che dovranno essere esclusivamente dipendenti dell'appaltatore e dovranno esibire apposito cartellino di riconoscimento. In caso di dolosa o colposa inosservanza di tali obblighi dovrà essere alternativamente prevista la risoluzione contrattuale o il pagamento di una penale;
- obbligo dell'appaltatore di comunicare – entro il giorno solare di accadimento – gli infortuni sul lavoro in cui incorra il proprio personale, precisandone circostanze e cause.

L3.2 I flussi informativi

In generale, tutti i ruoli aziendali coinvolti nelle attività sopra individuate sono tenuti ad informare l'OdV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico.

Tutti i dipendenti sono, in ogni caso, tenuti a comunicare all'Organo Amministrativo, al proprio Responsabile di Settore, ovvero direttamente all'OdV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possano costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 ovvero del Codice Etico adottati dalla Società.

In particolare, tutti i soggetti interessati hanno il dovere di comunicare all'OdV il manifestarsi del singolo evento, quale può essere, a titolo esemplificativo, la sottoposizione di un lavoratore a condizioni di lavoro degradanti che possa comportare il verificarsi del reato di cui alla presente Parte Speciale. Tale comunicazione deve avvenire per iscritto.

L.3.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività dell'Ente e, in particolare, sulla retribuzione dei lavoratori, sul rispetto degli orari di lavoro in correlazione con i periodi di riposo, sulle condizioni lavorative generali e sul rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, in forza del presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritenga rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

L.3.4. La formazione

La società, con il supporto dell'OdV, garantisce sessioni informative/formative aventi ad oggetto anche i contenuti della presente Parte Speciale per le funzioni coinvolte ed esposte al rischio di commissione dei reati presi in esame.

L.3.5. Il Sistema sanzionatorio

Le violazioni delle prescrizioni della presente Parte Speciale sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare compendiato nella Parte Generale.

L.3.6. Procedure e altri strumenti di prevenzione e controllo

Oltre a quanto sopra già evidenziato, si richiamano:

- il Codice Etico adottato dalla Società;
- la procedura reclutamento e assunzione del personale della Controllante (P021).

ALLEGATI AL MODELLO

CODICE ETICO rev.2 del 18.09.2019